



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

849^a seduta pubblica

giovedì 29 giugno 2017

Presidenza del presidente Grasso,
indi della vice presidente Di Giorgi

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	7
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	73
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	149

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	7
SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII).....	7

Verifiche del numero legale.....	7
----------------------------------	---

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....8

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2134) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare):

(456) *AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza:*

(799) *CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:*

(1180) *GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione:*

(1210) *RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata:*

(1225) *FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali:*

(1366) *RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di MOZIONI prevenzione:*

(1431) *FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa:*

(1687) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti:*

(1690) *MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione:*

(1957) *DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate:*

(2060) *BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate:*

(2089) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Relazione orale):

PRESIDENTE...9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67	
CAMPANELLA (Art.1-MDP)	9
VACCIANO (Misto)	10
MOLINARI (Misto-Idv)	10, 11, 37
CAPPELLETTI (M5S)	11, 12, 16, 41, 65
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ...	12, 44
BILARDI (FL (Id-PL, PLI))	13
CALIENDO (FI-PdL XVII)...13, 20, 25, 32, 39, 49, 52, 64	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

LUMIA (PD), <i>relatore</i> ...14, 15, 22, 34, 36, 37, 40, 42, 48, 58, 66	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22..... 104
MIGLIORE, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i> ...14, 16, 22, 28, 29, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 59, 66	Articolo 23 106
TONINI (PD).....15, 22	Emendamento..... 106
DE PETRIS (Misto-SI-SEL)15, 21	Articolo 24 106
CALDEROLI (LN-Aut).....15, 65	Emendamenti e ordine del giorno..... 106
SANTANGELO (M5S)..... 16, 28, 30, 47, 54, 61, 66	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24..... 108
FERRARA MARIO (GAL (DI, GS, MPL, RI))17	Articolo 25 108
FALANGA (ALA-SCCLP).....19, 24, 27, 38, 45, 50, 61	Emendamenti e ordini del giorno 108
MALAN (FI-PdL XVII).....23, 26, 42, 56, 60, 62	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25..... 111
CIAMPOLILLO (M5S) 25	Articolo 26 111
PAGLIARI (PD), <i>relatore</i> ...29, 35, 38, 41, 43, 45, 53, 54, 56, 58, 59, 66	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26..... 112
DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL) 30	Articolo 27 116
GIARRUSSO (M5S).....33	Emendamenti..... 123
GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)).....46	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 27..... 128
BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)).....51	Articolo 28 129
GALIMBERTI (FI-PdL XVII)62	Emendamenti..... 130
BUCCARELLA (M5S).....67	Articolo 29 133
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	Emendamenti..... 135
Convocazione68	Articolo 30 136
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	Emendamento..... 136
GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)).....68	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30 e ordine del giorno..... 137
RICCHIUTI (Art. 1-MDP)69	Articoli 31 e 32 139
BENCINI (Misto-Idv).....70	Emendamenti..... 143
INTERROGAZIONI	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 32..... 143
Per lo svolgimento e la risposta scritta:	Articolo 33 145
PUGLIA (M5S)71	Ordine del giorno 146
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 4 LUGLIO 201772	Articoli da 34 a 36 147
ALLEGATO A	Emendamento..... 148
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 2134	ALLEGATO B
Articolo 14 73	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 150
Emendamenti..... 77	SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 179
Articolo 15 79	CONGEDI E MISSIONI 179
Emendamenti..... 80	DISEGNI DI LEGGE
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15..... 81	Trasmissione dalla Camera dei deputati 179
Articoli 16 e 17 81	Assegnazione..... 179
Emendamento 84	MOZIONI E INTERROGAZIONI
Articolo 18 84	Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 181
Emendamenti..... 87	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni..... 181
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18 e ordini del giorno.....92	
Articoli 19 e 20 97	
Emendamenti..... 99	
Articoli 21 e 22 100	

Mozioni	182	Interrogazioni da svolgere in Commissione	210
Interrogazioni	183		
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	190		

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare)

(456) AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

(1210) RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(1366) RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) BENCINI ed altri. – *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) CAMPANELLA ed altri. – *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Relazione orale) (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2134, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati approvati gli articoli da 1 a 13.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

CAMPANELLA (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, con l'emendamento 14.100 si prevede che nelle imprese confiscate o sequestrate l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice, assicuri la manutenzione ordinaria o straordinaria dei beni a lui affidati conferendo tali attività prioritariamente ad altre imprese confiscate. Ciò perché le imprese confiscate versano generalmente in una situazione di difficoltà ambientale legata alla loro condizione, ossia al fatto di essere imprese confiscate e sottratte al precedente sistema di relazione. Questo consentirebbe agli operatori che lavorano in quelle aziende di mantenere il proprio lavoro e alle imprese di mantenere il proprio valore, sottraendo alla criminalità il detto più volte utilizzato - secondo noi frutto di una sottocultura - secondo il quale lo Stato danneggerebbe, mentre la mafia aiuterebbe.

VACCIANO (*Misto*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 14.101 che vede come prima firmataria la senatrice Mussini e di cui sono cofirmatario.

Il suddetto emendamento è volto a evitare il verificarsi di una situazione che sarebbe paradossale. Come voi sapete, ormai da due anni sono entrate in uso le nuove procedure per la risoluzione delle crisi bancarie, quindi sono stati introdotti meccanismi dai nomi ormai abbastanza tristemente noti come il *bail in*.

Il meccanismo del *bail in* prevede di coinvolgere sostanzialmente tutti coloro che hanno rapporti di credito nei confronti delle banche nel momento in cui esse affrontano una situazione di crisi con una serie di specifiche, con una scaletta delle priorità e con alcune esclusioni. Da queste esclusioni ne mancano però alcune che sarebbero importanti: una - ad esempio - riguarda i conti che derivano da procedure fallimentari; un'altra esclusione importante è quella che proponiamo noi, e cioè escludere i conti dove affluiscono i beni sequestrati e confiscati. Si tratta chiaramente di una situazione limite che speriamo non si verifichi mai: nel momento in cui i beni confiscati affluiscono in un conto corrente (quindi il controvalore di questi beni), o conti sequestrati affluiscono in un conto corrente di una banca che va incontro per qualche motivo a una procedura di risoluzione, quei conti sarebbero soggetti al *bail in*, ossia a una decurtazione che - ci rendiamo conto - si verificherebbe certo solo nel caso di una tempesta perfetta, ma sarebbe comunque davvero paradossale. Noi puntiamo a evitare tale situazione, mantenendo nelle esclusioni questi particolari conti dalle procedure di *bail in* bancario.

Mi permetto di suggerire, laddove non fosse possibile l'accoglimento come emendamento, che si valuti quanto meno da parte del Governo l'opportunità di seguire un approfondimento su siffatto tema, che ritengo sia particolarmente importante sia per la tipologia dei conti in questione sia intestati ai fallimenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati.

Gli emendamenti presentati agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 si intendono illustrati.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 22.

MOLINARI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, come ho già detto in discussione generale, ho ripresentato sotto forma di emendamento un disegno di legge depositato e fermo in Commissione affari costituzionali, in cui intervengo sulle misure di prevenzione personale, ossia sulla cosiddetta legge Lazzati, che ha avuto una sua introduzione all'interno del testo unico antimafia nella XVI legislatura. La sua introduzione avvenne, però, in forma attenuata, in quanto il fatto di impedire ai sorvegliati speciali per mafia di fare campagna elettorale era limitato soltanto alla violazione della legge n. 212

del 1956, che riguarda l'affissione dei manifesti elettorali. Che io sappia, non ho mai visto in Calabria mafiosi attaccare manifesti.

Il tentativo che stiamo cercando di fare da quando è iniziata questa legislatura è riportare questo disegno di legge alla sua formulazione originaria, che prevedeva appunto una condotta specifica, dichiarando esattamente cos'è la campagna elettorale e impedendo ai sorvegliati speciali di fare campagna elettorale. In alcune zone della nostra Italia, soprattutto nel Sud, sappiamo perfettamente come si fa questo tipo di campagna elettorale. Al di là di quei politici che vanno direttamente a casa dei mafiosi a chiedere i voti, conosciamo le passeggiate che vengono fatte e i caffè che vengono offerti. Sono queste le manifestazioni attraverso cui la mafia mantiene per intero il suo predominio in alcune zone.

Noi vogliamo che finalmente si impedisca una siffatta infiltrazione, il furto di democrazia in alcune zone del Sud. E ci riproviamo ancora una volta con l'emendamento in esame, che speriamo venga approvato, almeno in questa fase. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

L'emendamento presentato all'articolo 23 si intende illustrato.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno presentati all'articolo 24.

MOLINARI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G24.100.

Così come abbiamo imparato le tecniche parlamentari e legislative, nell'incapacità da parte di questa maggioranza di accettare il precedente emendamento, chiediamo al Sottosegretario, anzi ai Sottosegretari, i Dioscuri, che ci stanno ascoltando, se è possibile almeno accettare la proposta nella forma attenuata di un ordine del giorno. Ricordo che nella storia degli atti parlamentari, quando fu approvata nel 2010 la formulazione dell'articolo 67, comma 7, fu approvato anche un ordine del giorno in cui si invitava il Governo a valutare già allora una modifica. Io adesso ripropongo questo ordine del giorno, auspicando che almeno questo venga accolto. Spero tuttavia che ci sia una sensibilità ad approfittare di questo momento favorevole, in modo che venga approvato l'emendamento che ho precedentemente illustrato.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, credo che l'emendamento 24.0.100 sia importante, perché raccoglie un grido di allarme del procuratore capo Franco Roberti, che mi sembra di poter dire che viene ascoltato dalla maggioranza, in considerazione anche dell'emendamento approvato ieri. A dire la verità, Roberti dice anche altre cose, come - ad esempio - che, per combattere la corruzione, ci vorrebbe un agente sotto copertura. Il PD e la maggioranza fingono di ignorare il suo appello, ma ne colgono altri.

In ogni caso, desidero richiamare le parole del procuratore Roberti per spiegare la *ratio* di questo emendamento: «Avevo segnalato,» - sono parole di Roberti - «durante le numerose audizioni in Parlamento, una vera smagliatura nel sistema delle certificazioni antimafia. Parlo della norma in vigore nell'attuale codice che consente alle imprese mafiose di partecipare,

dietro prestanome puliti, agli appalti pubblici come componenti dei consorzi stabili, eludendo la normativa e sfuggendo ai controlli con l'espedito di partecipare al consorzio in misura non superiore al 10 per cento». Ecco, questa è la smagliatura, ossia la possibilità di partecipare, per le società con interdittiva antimafia, a un consorzio che vinca una gara d'appalto nei confronti della pubblica amministrazione, se la quota del consorziato è inferiore al 10 per cento.

L'obiettivo dell'emendamento è di togliere il riferimento al 10 per cento, che è un evidente *vulnus* della normativa antimafia, in modo da bandire nella maniera più completa, totale e assoluta la possibilità, per le aziende che hanno un'interdittiva antimafia, di partecipare ai lavori pubblici sotto mentite spoglie, all'interno di un consorzio che vincesse una gara o un appalto pubblico.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati all'articolo 25.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, anche l'ordine del giorno G25.100 va nella direzione di dare un'esecuzione più certa all'interdittiva antimafia. È vero che dei passi in avanti sono stati fatti ed è stata svolta anche una discussione in Commissione rispetto al problema della conoscibilità e della conoscenza delle interdittive antimafia negli ambiti regionali all'interno dei quali le interdittive stesse sono state emanate.

La difficoltà di essere informati dell'esistenza di un'interdittiva antimafia deriva da ritardi nell'inserimento dei dati nel *database*. Possiamo avere la normativa più attuale, moderna e perfetta del mondo ma, se non mettiamo la pubblica amministrazione nelle condizioni di inserire correttamente in tempo reale i dati nel *database*, per consentire la conoscibilità a livello nazionale della sussistenza dell'interdittiva, vanifichiamo qualsiasi sforzo che sosteniamo in questa direzione.

Il mio appello è rivolto al Governo, visto che è in discussione la gestione corretta dal punto di vista amministrativo dell'inserimento dei dati nel *database*, perché si vigili e si forniscano le risorse umane e materiali necessarie per superare le lacune presenti oggi sul territorio nazionale e che comportano i ritardi nella conoscibilità e nella conoscenza della sussistenza delle interdittive antimafia sul territorio nazionale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 26.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, ho visto che i relatori hanno presentato un testo 3 dell'emendamento 26.0.300, che riprende ciò che propongo con il subemendamento 26.0.300 (testo 2)/1 e, quindi, lo ritiro, ringraziando i relatori per essere venuti incontro alle mie richieste.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 27.

BILARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, sarò breve in quanto la *ratio* dell'emendamento 27.100 è ripristinare lo *status* originario e, cioè, che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati abbia ancora la sede principale nelle città di Reggio Calabria e le sedi secondarie a Roma, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano.

È inutile ribadire che, ove non fosse così, oggi si starebbe perpetrando l'ennesima beffa, senza alcuna motivazione credibile, ai danni della città di Reggio Calabria. Perché spostare, a distanza di qualche anno, un simbolo dello Stato dalla sua ubicazione in una città ad alta densità delinquenziale? Quali sono le motivazioni?

Secondo me dovrebbe essere il contrario: più presidi istituzionali sono presenti in certe città, più si accresce la fiducia della gente nello Stato e in quanto esso rappresenta. Non diamo segnali avversi alle nuove generazioni, che sono i germogli della legalità e del rinnovamento.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, a nostro avviso l'idea dei relatori e del Governo di voler fare più sedi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata poteva anche essere un'ipotesi da prendere in considerazione benché, sotto il profilo della funzionalità, la riduzione a una sede principale con un'altra secondaria al massimo - così come proponiamo con l'emendamento 27.101 - rende la possibilità di gestione dei compiti dell'Agenzia molto più rispondente alle finalità della legge istitutiva. Tuttavia, l'idea originaria era sostenuta dalla consapevolezza che occorre avere persone con professionalità - già possedute o da acquisire - tali da poter essere garantite attraverso qualità personali degli operatori all'interno dell'Agenzia. Per tale ragione, la quantità delle sedi aveva portato a individuare un numero di 200 dipendenti e contestualmente una ripartizione dei posti tale per cui la metà sarebbe stata presa tramite concorso - proprio per la selezione di quelle professionalità a cui facevo prima riferimento - e l'altra metà ricorrendo alla mobilità. Cos'è avvenuto?

La Commissione bilancio, correttamente, ha posto in evidenza che quel sistema non era tale da poter essere garantito con la copertura già prevista. E, quindi, si è pensato di prendere tutte le 200 unità con la mobilità. Lei, Presidente, ha esperienza come me della mobilità che è stata attuata in alcuni uffici giudiziari e qual è stato il risultato. Mi sono chiesto, quindi: è proprio necessario? Siccome l'utilizzazione di più sedi non è funzionale ai compiti dell'Agenzia, rendiamo l'Agenzia effettivamente funzionale lasciando due sedi, ma portando le persone da 30 a 100 unità. In quel caso, selezioniamo 50 unità per concorso, così come avevano previsto i relatori e come era stato accolto dalla Commissione, che aveva dato il proprio assenso. Do-

podiché, mi si è detto di prendere tutti i dipendenti attraverso la mobilità. Capisce benissimo che diventa una situazione abbastanza folle.

Il senatore Lumia ha sempre sostenuto la tesi della riduzione a 100 unità, con la possibilità che metà sia presa per concorso e l'altra metà con la mobilità. Mi meraviglia che si adagi ora l'ipotesi subordinata di ricorrere alla mobilità per tutti. (*Commenti del senatore Lumia*). C'è la possibilità, senatore Lumia, riducendo il numero delle sedi.

Colleghi, il numero delle sedi deve necessariamente essere ridotto, perché la frammentazione dei comportamenti degli appartenenti all'Agenzia a seconda delle sedi non è tale da determinare quella unitarietà di intenti che avevamo in mente. Mi riservo, comunque, di intervenire ulteriormente sull'argomento in sede di dichiarazione di voto.

Signor Presidente, l'emendamento 27.103 nasce da quel sistema che abbiamo criticato nel momento iniziale, trattandosi di emendamenti veicolati come di coordinamento - ma che di coordinamento non sono - rispetto ai quali eravamo disponibili per rendere il provvedimento non condizionato da eventuali possibili ricorsi alla Corte costituzionale che possono inficiare il lavoro che stiamo facendo. Pertanto, avevamo proposto il ritorno in Commissione: non avremmo presentato subemendamenti e avremmo votato quelle soluzioni. Da qui la ragione dell'emendamento soppressivo, sperando almeno in un momento di resipiscenza finale.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di organico dell'Agenzia, sono illustrate e specificate con l'emendamento 27.108, che tutti voi potete valutare e apprezzare. Si tratta di valorizzare. Non parlate di professionalità e di merito quando poi fate delle scelte basate sulla mobilità. Vi stiamo offrendo la possibilità di salvare i principi posti alla base delle loro relazioni iniziali dagli stessi relatori. Nelle stesse repliche in cui essi hanno valorizzato quale deve essere la professionalità, questa poi viene a essere eliminata attraverso la mobilità.

L'emendamento consente di passare da trenta a cento unità. Abbiamo due sedi e la possibilità di avere personale qualificato. La domanda è la seguente: non lo vogliamo fare? Va bene, e allora voteremo contro, come abbiamo fatto finora.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Gli emendamenti e ordini del giorno presentati agli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 36 si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LUMIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.100. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.101 e 14.102, ma favorevole sull'emendamento 14.103, che è simmetrico all'emendamento 14.100.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.100, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiedo al presidente Tonini se, alla luce del parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo e dal relatore su questo emendamento, il parere della 5ª Commissione resta invariato.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, se il testo è quello passato all'esame della Commissione e non c'è un testo 2, ovviamente il parere espresso in Commissione non può cambiare in Aula.

PRESIDENTE. L'ho chiesto solamente per esserne sicuro. Rimane, pertanto, il parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 14.100.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, vista la propensione dei relatori ad esprimere parere favorevole, chiederei di accantonare gli emendamenti 14.100 e 14.103, al fine di individuare una riformulazione che possa superare lo scoglio del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dispongono l'accantonamento dell'articolo 14.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, la leggerezza con cui si affronta questo voto mi lascia assolutamente perplesso. La conferma in Aula del presidente Tonini del fatto che l'emendamento 14.100 non è coperto ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in caso di sua approvazione, diventerebbe motivo certificato per il rinvio della legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Infatti lo sto accantonando, proprio perché si possa riflettere meglio su questo punto: la riflessione può aiutare.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente. esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.100, 15.101, 15.102 e 15.0.100.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.102.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.102, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, fino alle parole «*commi 7*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 15.100. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.101.

CAPPELLETTI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà ovviamente a favore dell'emendamento 15.101, su cui vorrei attirare l'attenzione dell'Assemblea per la sua particolare importanza.

Noi diamo l'opportunità di nominare amministratori giudiziari i dipendenti di Invitalia, che sappiamo essere una società pubblica rispondente ai principi di diritto privato (è una SpA), quindi le procedure di arruolamento dei suoi dipendenti non assicurano le stesse garanzie di quelle dei dipendenti pubblici, inoltre non hanno neppure gli stessi criteri di indipendenza e autonomia di professionisti che possono essere selezionati esattamente per queste funzioni in ragione della loro esperienza e delle loro competenze tecniche.

Il timore del Movimento 5 Stelle è che si vada a concedere ad un vero e proprio carrozzone pubblico, che si è anche caratterizzato per fatti molto gravi negli ultimi anni, una responsabilità veramente rilevante come quella della futura gestione delle società più importanti che vengono confiscate alla malavita organizzata. Rispetto a questo, abbiamo ottenuto in Commissione qualche risultato, perché si è affiancata alla possibilità di nominare un amministratore giudiziario dipendente di Invitalia anche la possibilità di nomina di dipendenti dell'Agenzia per la confisca. Questo, a nostro parere, è un passo in avanti utile e di cui siamo lieti, ma se in questo disegno di legge elimineremo definitivamente il ruolo di Invitalia, credo che faremo un ulteriore passo utile per l'autonomia e l'indipendenza degli amministratori giu-

diziari, in considerazione della particolare delicatezza del ruolo che andranno a ricoprire. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.101, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

FERRARA Mario *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario sull'articolo 15 e, prima ancora di dirne i motivi, per rivolgermi a lei per un duplice obiettivo. Il primo è quello di farle, da parte mia e di tutti noi, se lei consente, gli auguri di buon onomastico.

PRESIDENTE. Grazie, ricambio gli auguri a tutti i Pietro e Paolo. Ho ricevuto tanti auguri, oltre a questo che è ufficiale, e mi ripromettevo di ringraziare tutti pubblicamente. Mi viene in mente anche Paolo Gentiloni, e quindi rivolgo gli auguri anche al nostro Presidente del Consiglio. *(Applausi)*.

FERRARA Mario *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Agli auguri vorrei anche aggiungere le scuse, perché ieri, nel pomeriggio, probabilmente sono stato un po' eccessivo nel modo in cui mi sono rivolto alla Presidenza e volevo fornire un minimo di giustificazione, premettendo che questo non è, da parte mia, un modo peloso per fare la dichiarazione di voto, ma si tratta di scuse veramente sentite.

Avevo creduto di capire che l'atteggiamento della Presidenza, per dare un "aiutino" - per usare un gergo televisivo - al Governo, fosse interessato, ma questo era solo un mio possibile convincimento, non una certezza e non essendo una certezza non era giustificato il modo in cui sono intervenuto. Il mio è un atteggiamento garantista, e per coerenza vorrei essere garantista sempre e spiegare perché il garantismo mi impone di votare anche contro l'articolo in esame.

Ero in quest'Aula già quando abbiamo fatto una lunghissima discussione sul mantenimento dell'articolo 41-*bis* ed ero seduto accanto al senatore Roberto Centaro, che era il presentatore dell'emendamento ed aveva condotto una lotta nel nostro Gruppo, insieme al senatore Renato Schifani. Si era svolta, allora, una discussione abbastanza forbita cui ricordo partecipò, dall'altra parte, il senatore Calvi, che interveniva invece in aiuto a coloro che presentavano delle forti riserve, che poi sono state conclamate in una dottri-

na ampiamente dibattuta anche a livello europeo (ci sono stati diversi ricorsi e sentenze successive da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo), in ultimo rinnovata anche per la legge sui *foreign fighter*. Sappiamo che c'è un ampio dibattito sui motivi per i quali si debbano votare disposizioni sul diritto penale, che sappiamo proviene dalla filosofia del diritto germanico, ma è poi stato fatto propria in sede europea. I principi sulla cui base si procede a legiferare in tal senso sono la necessità e la proporzionalità.

La necessità è la base principale, che ha alcune sottospecie, mentre per quanto riguarda la proporzionalità, in questo caso il punto centrale di tutta la dottrina è se la compressione del diritto soggettivo può essere bilanciata dall'interesse collettivo. In caso di mafia e di terrorismo, che sono fenomeni che, fra le altre cose, hanno aspetti sociali diversi, l'interesse collettivo è ampiamente riconosciuto. Stiamo introducendo questo concetto anche in caso di corruzione, ma questa mi sembra un po' una presa in giro perché rispetto alla proposta che veniva dalla Camera abbiamo detto di aver salvato tutto perché stiamo introducendo la possibilità del sequestro nel caso in cui si parli di associazione a delinquere. Ma io, nella mia breve esperienza di paragiudice della Giunta per le autorizzazioni a procedere, non ho mai visto casi di corruzione che non siano in forma associativa. Gli attori già sono due, il corrotto e il corruttore, quindi chiamarne in causa un terzo sembrerebbe facile. Quindi, il fatto che qualcuno dica che abbiamo risolto il problema perché lo abbiamo ridotto soltanto alla forma associativa mi appare come una presa in giro.

Ecco il perché della mia animosità di ieri, perché quello che sta succedendo mi sembra un appesantimento del diritto penale in Italia e se prima abbiamo parlato, nei casi di terrorismo o di associazioni criminali, di necessità e proporzionalità esistenti, adesso che stiamo parlando di corruzione, chi potrebbe impedire che un giorno, sulla base di questo precedente, non si parli di necessità anche per la tutela ambientale o per i reati sui minori? Capite bene che dall'eccezionalità passeremmo alla normalità e normalità, in questo caso, significherebbe uno Stato in cui la possibilità requirente diventa così potente rispetto alla tutela del diritto soggettivo che il passo verso uno Stato di polizia - non gridate allo scandalo, è chiaro che io esalto ed esaspero il dibattito per far capire quale decisione stiamo prendendo - sarebbe breve.

Non possiamo poi ridurci ad auspicare un intervento della Corte costituzionale, del Capo dello Stato o della Corte dei diritti dell'uomo. La prima responsabilità è nostra, è cercare di capire quello che stiamo facendo e se davvero la necessità e la proporzionalità sono tali da poter assumere decisioni così gravi. Ecco il motivo, Presidente - e continuo a chiedere scusa dei miei eccessi di ieri - per cui continuerò a votare contro questo provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, la ringrazio per la precisazione.

Dato che anche il vice presidente Calderoli, nel corso di un suo intervento, ha detto che io a questo provvedimento tengo "da matti", volevo chiarire che, date le mie pregresse funzioni, penso di avere una competenza

che può aiutare il dibattito. Solo questo. Non ho assolutamente alcuna intenzione di aiutare una parte o l'altra, e neppure il Governo.

Comunque la ringrazio per le precisazioni.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'articolo 15 perché apprezziamo la previsione in esso contenuta che per le aziende di particolare interesse, anche sotto il profilo del numero dei dipendenti, cioè quelle aziende per le quali è ammessa la procedura straordinaria ex legge Prodi e che vanno ad incidere sull'economia nazionale, viene previsto che il giudice possa nominare - possa e non debba - amministratore giudiziario un soggetto indicato in un elenco, stilato tra i propri dipendenti, offerto dalla società Invitalia.

Tale previsione comporta una consistente riduzione delle spese dello Stato perché, chiaramente, i compensi degli amministratori giudiziari per le grandi aziende sono notevoli e in questo caso è previsto che l'amministratore giudiziario indicato da Invitalia continui a percepire gli emolumenti che gli vengono dalla sua posizione di dipendente di Invitalia e non per le attività di amministratore giudiziario, salvo ovviamente il recupero delle spese per le attività di amministrazione.

Faccio notare, però, al senatore Lumia e al sottosegretario Migliore che anche in questo caso è stato realizzato un pasticcio. Si è previsto infatti, come si legge nel testo, che l'amministratore giudiziario, nominato nell'ambito delle misure di prevenzione, riceva immediatamente la liberatoria dal prefetto, nel senso che potrà svolgere le normali attività, concorrendo e partecipando a gare pubbliche e quant'altro.

Trovo tutto questo corretto, anche se è distonico rispetto alla previsione dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito di una procedura di interdittiva antimafia. Colui che è chiamato ad amministrare un bene sequestrato e affidato ad un amministratore giudiziario perché in odore di mafia non può svolgere alcuna attività di straordinaria amministrazione quale, per esempio, quella di dare continuità all'azienda attraverso la partecipazione a gare pubbliche. Quando invece il sequestro avviene nell'ambito della procedura per le misure di prevenzione, tutto questo può essere fatto dall'amministratore. Notate la distonia? Vi rendete conto che, a questo punto, è preferibile per l'imprenditore subire un sequestro nell'ambito delle misure di prevenzione piuttosto che subire un'interdittiva antimafia?

Avevo depositato un disegno di legge a mia firma in tema di interdittive antimafia che, a mio avviso, andava a regolamentare in maniera più puntuale tutta la materia; il provvedimento era stato collegato dalla Presidenza della Commissione giustizia al disegno di legge in esame. Quando mi sono reso conto che il testo base non prevedeva l'inclusione di quelle regole che avevo immaginato nell'ambito delle interdittive antimafia, ho presentato degli emendamenti che - mi dispiace doverlo dire ancora oggi - sono stati

assurdamente dichiarati inammissibili. Noi trattiamo la materia del codice antimafia ed escludiamo, invece, tutta quella delle interdittive antimafia. Qualcuno mi deve dire quale senso sistematico c'è della legge.

Si dice che tutto questo verrà inserito nel codice dei contratti: ma che cosa vuol dire inserire la materia delle interdittive antimafia nel codice dei contratti e ritenere di escluderla, invece, dal codice antimafia?

Personalmente voterò a favore dell'articolo 15, dal momento che apprezzo la direzione di risparmio in cui la norma si pone: nella mia vita sono stato amministratore giudiziario *ex legge Prodi*, per cui conosco bene anche i compensi degli amministratori e risparmiare da questo punto di vista fa davvero bene al Paese. Per questa ragione - ripeto - voterò dunque a favore dell'articolo, ma devo segnalare la distonia e la disarmonicità di questa parte del codice antimafia che lascia fuori dalla porta una materia che ha fatto molto rumore, inducendo anche qualche magistrato ad iscriverne nel registro degli indagati un nostro collega, perché in qualche occasione difendeva ovvero criticava l'attuale procedura in materia di interdittive antimafia. Credo di averla sistemata bene, però non mi sono mai state dette da alcuno le ragioni per cui questa materia è rimasta fuori dalla porta e non si è data la possibilità di includerla nel codice antimafia, cosa a mio avviso del tutto sbagliata.

Per le ragioni che ho esposto, dichiaro il voto favorevole all'articolo 15.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.0.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 15.0.100.

Parliamo tutti di legalità e della necessità di ampliare le garanzie che attengono anche alla possibilità di un aumento delle aziende e imprese che rientrano nella *white list*, tuttavia l'accesso a essa è consentito alle sole imprese con un fatturato almeno pari a circa 2 milioni di euro l'anno. Vorrei quindi fare una domanda.

Non dico, come sostiene il senatore Galimberti, di eliminare il tetto (che significherebbe aprire a tutti la possibilità di accedere alla *white list*), ma credo che aumentare il tasso di legalità sia un interesse generale. Avrei

preferito se i relatori avessero ridotto l'importo a un milione di euro. Infatti, le imprese con un fatturato minimo di un milione di euro sono già di un certo livello.

Signor Presidente, una misura di questo tipo consentirebbe di allargare quell'area di legalità. In caso contrario, continuiamo a ragionare in termini generali e a riempirci la bocca di parole che servono a declamare una volontà di legalità e un modo di essere della nostra azione contro la corruzione quando poi, nel momento in cui si tratta di intervenire con strumenti chiari e precisi per allargare il tasso di legalità si vota contro. Queste sono le cose più assurde.

Mi domando perché i relatori non chiedano alla Commissione bilancio se la riduzione a un milione di euro possa essere accolta. Mi sembra folle. Qual è la ragione? Qui la ragione non è di bilancio, ma legata all'attività di coloro che devono fissare il *rating* di legalità.

Mi domando quale sia la ragione della non considerazione delle ragioni sottese all'emendamento in esame. Signor Presidente, quando l'ho letto, non l'avevo pensato, lo riconosco, ma lei sa meglio di me che quando lavorammo al codice antimafia la questione fu dibattuta a lungo. Allora c'erano problemi di struttura delle prime azioni di *rating*. Mi domando, pertanto, perché oggi non possiamo ampliare quest'ambito. Ero convinto che avremmo trovato la soluzione. Certo, non facendo parte della maggioranza già è tanto se molte volte sono riuscito a dare un contributo a migliorare il testo, ma in questo momento non ho la possibilità di indicare proposte o avere un'interlocuzione con la Commissione bilancio e con gli altri, al fine di allargare l'accesso delle imprese alla *white list*. (*Commenti del senatore Mancini*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.100, presentato dai senatori Galimberti e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 14, precedentemente accantonato.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.100, su cui ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione la 5ª Commissione permanente aveva espresso parere contrario.

L'emendamento 14.103, su cui è stato espresso dai relatori e dal Governo parere favorevole, è stato riformulato in modo che non vi siano più

problemi. La riformulazione, che è stata consegnata alla Presidenza, è la seguente: «L'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato nell'attività di gestione» (si sopprimono le parole «ai fini produttivi») «degli immobili e dei beni aziendali,» (si sopprimono le parole «ad essi assimilabili») «conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria» (al posto di «prioritariamente») «di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione testé illustrata dalla senatrice De Petris.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.103 (testo 2).

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Invito il Presidente della 5ª Commissione a esprimersi, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 14.103 (testo 2).

TONINI (*PD*). Signor Presidente, l'elemento di diversità tra l'emendamento 14.103 e l'emendamento 14.100 è che in quest'ultimo vi è l'espressione «deve assicurare la manutenzione», che rappresenta il cuore dell'emendamento. Ciò comporta un evidente onere che dovrebbe essere coperto finanziariamente, pertanto il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione era stato espresso per questa ragione; la presentatrice ha dunque ritirato l'emendamento 14.100.

L'emendamento 14.103, invece, non prevedeva questo obbligo, ma, nell'ambito delle attività di manutenzione, introduceva e introduce la priorità per le imprese fornitrici. Pertanto, così come il testo originario non aveva un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione, altrettanto la riformulazione, che mi pare sia semplicemente stilistica, non crea problemi.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.100 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 14.101, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VACCIANO (*Misto*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.101, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.102, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.103 (testo 2).

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, leggendo gli emendamenti che stiamo esaminando, la mia perplessità aumenta. Eravamo sul punto di iniziare l'articolo 16, che è un altro bell'esempio che va in questa direzione, sul quale però interverrò successivamente.

L'emendamento 14.103, mosso dalle migliori intenzioni e che verrà votato dalla maggioranza, stabilisce che nelle forniture del servizio di manutenzione straordinaria si preferiscono le imprese fornitrici di lavoro già sequestrate ovvero confiscate. Siccome qui ci stiamo occupando di queste aziende, sembra una bella cosa perché diamo una mano ad aziende che, come è stato detto, sono spesso in difficoltà. Dice però l'economista che non ci sono pasti gratis. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra un'azienda che fornisce un servizio migliore e una che ne fornisce uno peggiore, se quest'ultima è stata sequestrata per questioni di mafia, si sceglie la peggiore? Mi sembra che ci sia scritto questo. Oppure, supponendo che il servizio sia di pari livello, si preferisce quella che offre il servizio più caro, perché è stata sequestrata o confiscata?

Comprendo le buone intenzioni; si tratta di aziende che si trovano in difficoltà senza colpa dei dipendenti o per lo meno di gran parte di essi, perché si suppone - e si spera - che vi sia una colpa da parte di chi gestiva queste aziende. Pertanto i dipendenti sono tutti assolutamente esenti da qualsiasi cosa e va benissimo aiutarli, ma gli altri? Quelli che fanno parte di un'azienda non sequestrata che offriva lo stesso servizio? Non è che si fa l'ipotesi che ci sia solo questa azienda: ci mancherebbe, se ci fosse solo questa azienda, bisognerebbe chiaramente aiutarla. Qui però si dice esplicitamente

che ci sono due aziende: una è stata oggetto di sequestro e l'altra no. Chi scegliamo per fare la manutenzione? L'azienda che è stata già sequestrata o confiscata. E i principi della concorrenza, della convenienza e della competitività? Se io, sia pur con il nobile fine di aiutare un'azienda già sequestrata o confiscata, scelgo i servizi di quell'azienda, l'azienda che sceglie questi servizi intanto è meno competitiva, avrà introiti inferiori, spese superiori, senza contare che esistono anche - grazie al cielo - le aziende che non sono sequestrate o confiscate, che si sentono dire che la loro offerta era la migliore, ma le altre aziende sono state scelte perché sequestrate per questioni di mafia.

Ci sono molte parti del provvedimento che si limitano a guardare il problema, dimenticando che esiste anche un altro mondo, il mondo delle aziende non sequestrate, il mondo reale dove l'economia deve tenere altrimenti il sistema economico di interi settori di grande parte del nostro territorio verrebbe danneggiato. Nell'emendamento al nostro esame si dice invece tranquillamente che per dare una mano a quelle aziende, se ne mettono nei guai altre. Ritengo che sia un modo di procedere che si ammanta di bellissime intenzioni, "grattando" le quali troviamo delle incongruenze incredibili.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 14.103 (testo 2), a prima firma della senatrice De Petris, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, rilevando che nella generalità dei casi le aziende a conduzione mafiosa hanno anche un tessuto interno di quella derivazione. Si è affermato in via di principio che quell'azienda deve essere sottoposta a determinate misure, perché l'imprenditore è in odore di mafia e i suoi dipendenti sono invece degli educandi delle suore Orsoline, che devono avere addirittura una corsia preferenziale nel momento in cui l'azienda viene sottoposta a misure di prevenzione. Il senatore Malan ha richiamato principi importanti come quello della libera concorrenza, ed è vero che si è stabilita attentamente la necessità che l'amministratore preferisca utilizzare quel servizio ed affidare quelle attività ad altra impresa confiscata. Però generalmente quel «di preferenza» può diventare un cappello di copertura per eventuali commissioni che sul libero mercato potrebbero comportare un risparmio per l'azienda che la richiede.

Io ho delle perplessità, a meno che questa non sia una prova tecnica di laboratorio di nuove maggioranze politiche; ma su questi argomenti io credo che la politica - così come stiamo dimostrando io e i miei amici di Gruppo - deve rimanere fuori dalla porta. Sono materie delicate che vanno trattate con coscienza e libertà di espressione.

Per questa ragione, noi non voteremo questo emendamento e ci opponiamo al principio che si tenta di introdurre.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, al fine di essere informato nel momento del voto, vorrei capire meglio un aspetto. L'emendamento 14.100, a prima firma della senatrice De Petris, è stato ritirato dalla stessa a malincuore perché, se ho ben capito, ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio. Come mai l'emendamento 14.103 (testo 2), che ha contenuto identico...

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, l'ha spiegato il senatore Tonini. Nell'emendamento 14.100 era contenuta l'espressione «deve assicurare», mentre nell'articolo 14.103 (testo 2) vi è una valutazione discrezionale: il giudice delegato e l'amministratore giudiziario hanno tutta la discrezionalità per decidere se affidare il lavoro di manutenzione a un'impresa di mercato o a un'impresa sequestrata o confiscata.

Scusi se mi intrometto, senatore Caliendo, però stiamo tornando su un argomento sul quale avevamo già parlato.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, può darsi che io non capisca l'italiano, ma se lei leggesse entrambi i provvedimenti vedrebbe che non c'è alcuna vincolabilità o discrezionalità, ma hanno lo stesso potere sotto l'autorizzazione del giudice delegato.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.103 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 14. (*Commenti del senatore Ciampolillo*).

Senatore Ciampolillo, c'è qualche problema con le tessere?

CIAMPOLILLO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo immaginavo, vista la sua attenzione.

Colleghi, per favore, possiamo togliere le tessere che sono nelle postazioni di senatori assenti? Così evitiamo qualsiasi problema. Senatore Giovanardi, le chiedo una collaborazione, per favore, per rimuovere una tessera vicina alla sua postazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, avevo preannunciato nel mio precedente intervento che avrei voluto intervenire sull'articolo 16, che introduce l'articolo 41-*ter* (istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate). Sempre con il nobile e condivisibile fine di aiutare le aziende sequestrate e quant'altro, viene istituito un tavolo provinciale - si noti bene, provinciale - permanente.

PRESIDENTE. Il prefetto è ancora provinciale.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Sì, ma questo risale all'epoca in cui si volevano abolire le Province, poi il popolo italiano ha deciso diversamente. Ad ogni modo è un tavolo provinciale perché la Provincia non serve, dunque facciamo un tavolo provinciale. Lei ha ragione, signor Presidente, naturalmente.

Questo tavolo cosa fa? Favorisce la continuazione dell'attività produttiva; dà ausilio all'amministratore con dei buoni consigli, a quanto pare. Favorisce la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate nel percorso di emersione alla legalità (questo è mica male, ci mancherebbe che non dovessero emergere alla legalità); promuove lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari; esprime un parere non vincolante sulle proposte.

Il tavolo provinciale è composto dal meglio che abbiamo: un rappresentante dell'Agenzia, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante della Regione, un rappresentante delle associazioni sindacali, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro eccetera. Naturalmente viene specificato che costoro non hanno un centesimo da spendere. Praticamente è un tavolo di buoni consigli, ma i casi sono due, cari colleghi. Il primo caso è che non servono a niente, come io temo. A quanti tavoli abbiamo partecipato, promossi dalle autorità locali, in presenza di una crisi aziendale che metteva in pericolo decine o centinaia di posti di lavoro (a volte, ahimè, ancora di più), con ciascuno che dava i migliori consigli? Ma quasi sempre questi tavoli vengono istituiti quando è troppo tardi e, ahimè, possono tutt'al più favorire l'intervento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori che si trovano senza più il datore di lavoro, ma non molto oltre questo.

Se invece una mano gliela danno, ed è il secondo caso, mi chiedo se non avete mai sentito parlare di aziende che si trovano in difficoltà per motivi diversi dal fatto di essere state sequestrate per mafia. E allora perché a queste che sono state sequestrate per mafia diamo l'ausilio di tutte queste fulgide menti, sicuramente nominate in questi tavoli a costo zero, senza il rimborso di un centesimo? Ciò peraltro vuol dire che, anziché fare altre cose

(perché si suppone che il loro lavoro sia anche utile), devono fare questo. Quando si dice senza ulteriori oneri vuol dire che, con i mezzi che ci sono oggi per fare altro, gli facciamo fare queste cose. Ne consegue che le aziende che sono in difficoltà perché sotto sequestro per questioni di mafia hanno il supporto di tutti questi signori; invece alle aziende che sono in difficoltà per le tasse o perché magari lo Stato non paga loro le forniture non viene dato niente (sappiamo che 3.000 aziende all'anno falliscono perché lo Stato non paga quanto dovuto, nonostante siano passati diversi San Matteo nei vari anni), che falliscano pure, non importa; alle prime invece si dà questo supporto.

Io sono del parere che questo supporto non serva, ahimè, a nulla e che non ci sia bisogno di un articolo di legge per fare in modo che persone responsabili ed esperte, quali si suppone siano tutti i componenti del tavolo, si trovino e diano una mano o un consiglio, a maggior ragione per emergere alla legalità. Se è solo per riempire con un ulteriore articolo una legge, forse una legge è più efficace, è più leggibile e produce migliori effetti se è composta solo dalle parti utili, non con un tavolo a costo e a effetto zero, che, se funziona, crea una situazione di favore ad alcune aziende rispetto ad altre, i cui dipendenti non hanno nulla di meno rispetto ai dipendenti di un'azienda confiscata per mafia.

E poi, chiedo scusa, ma come stavo accennando prima, se un'azienda è mafiosa, forse anche i suoi dipendenti potrebbero avere qualche collegamento, a meno che io apprenda ora che le aziende mafiose effettuano le loro assunzioni attraverso rigorosi concorsi. Insomma, va bene aiutarle, sono d'accordo, perché, comunque sia, vanno aiutate le aziende in difficoltà. Ma, attenzione, qui creiamo delle discrepanze: finisce che a un'azienda conviene essere stata sequestrata per mafia (c'era pure un emendamento che voleva escluderle dal *bail in*). Poi magari si scopre che non c'era nulla e viene pure dissequestrata. Insomma, non ci sono solo queste aziende; ci sono anche le altre.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, vi leggo l'articolo 41-*quater*, che è incorporato nell'articolo che stiamo per votare (l'articolo 16): «Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-*ter*, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata». Questa differenza non la comprendo; non capisco l'ausilio che può dare un'azienda concorrente sul territorio per la crescita dell'azienda confiscata, ma qui stiamo già discutendo del merito. Continuo la lettura: «in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedura ad evidenza pubblica - quali sarebbero? Non lo so - indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda».

Se qualcuno in questa Assemblea mi dice di aver compreso ciò che ho letto, io mi confronto nel merito. Poiché però credo che, non avendo capito io che non sono tra i più stupidi di questo Senato anche molti altri miei colleghi non abbiano capito, inviterei il signor Sottosegretario o i signori relatori a chiarire il senso di questa previsione inserita nell'articolo 16.

Se rimane questa previsione, così come rimarrà, perché voi siete sordi ai suggerimenti tecnici, ma anche letterali - se mi consentite - noi non lo votiamo.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento, già illustrato, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.300.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.300, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.100, 18.101, favorevole sugli emendamenti 18.102 e 18.300 (testo 3). Sugli emendamenti 18.301 e 18.302 (testo 2) c'è il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 e, quindi, li ritiriamo.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 18.103 e 18.104 sono improcedibili. Esprimo parere contrario sull'emendamento 18.105. Per quanto concerne il 18.0.300, essendo improcedibile, stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo ritiriamo con molto rammarico, perché trattava della concessione degli immobili al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco. Lo trasformiamo, quindi, in un ordine del giorno per verificare la possibilità di procedere comunque in questo senso. L'emendamento 18.0.100 è identico al precedente, quindi improcedibile. Esprimo parere contrario sull'emendamento 18.0.101, mentre il 18.0.102 è improcedibile, stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 18.0.300?

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 18.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAPPELLETTI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 18.100 pertanto è improcedibile.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, deve dare il tempo ai senatori.

PRESIDENTE. Non sono io a dare il tempo. Senatore Santangelo, capisco che un attimo di distrazione...

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, senza alcuna vena polemica, probabilmente il dispositivo, in maniera casuale, a volte lascia un frangente di tempo in più. Le assicuro che questa volta la verifica si è chiusa subito; probabilmente c'è stato un malfunzionamento. Non so.

PRESIDENTE. «L'operazione di registrazione dei richiedenti viene attivata dal pannello di comando del Presidente e deve essere effettuata dai senatori entro il termine di cinque secondi. Coloro che intendono appoggiare la richiesta di verifica del numero legale o di votazione qualificata devono introdurre...» e segue tutta la procedura. Purtroppo, per queste operazioni c'è un termine, da Regolamento, di cinque secondi, scattato il quale l'apparato blocca le votazioni.

Passiamo all'emendamento 18.101, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.102

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico e ribadisco la medesima richiesta anche per l'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.102, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.300 (testo 3), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 18.301 e 18.302 (testo 2) sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 18.103, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.103, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 18.104, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.104, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.105, presentato dalla senatrice de Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G18.0.300.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo in riferimento all'emendamento successivo, a mia prima firma, il 18.0.100, che è praticamente identico a quello in votazione.

Vorrei che tutti si rendessero conto di come noi, a parole, diciamo di voler dare testimonianza dell'attenzione che portiamo al lavoro e al sacrificio delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco.

Io ho presentato l'emendamento 18.0.100, che non è frutto di una mia scrittura in quanto identico all'emendamento dei relatori che, correttamente, diceva: «dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Avendo ricevuto parere contrario dal bilancio, i relatori, probabilmente distratti, si sono subito precipitati a trovare una copertura di venti milioni, copertura che poteva servire per i concorsi dell'Agenzia.

Vorrei che leggeste questo articolo: non c'è alcuna spesa. Devo spiegarlo: il povero cristo poliziotto che va in un'altra città, lontano dalla sua casa e dalla sua famiglia, deve pagare l'affitto - questo c'è scritto - e se per ipotesi ci sono lavori di ristrutturazione, deve pagarli; poi tali spese potranno essere detratte dall'importo del canone di locazione, per un periodo non superiore alla durata del periodo di affitto. Questo significa che lo Stato non spende niente.

Chiedo quindi al Governo perché esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e non sul mio emendamento? A cosa serve? Esprima parere favorevole al mio emendamento 18.0.100, che poi corrisponde all'emendamento originario dei relatori, perché non è prevista neanche una spesa. Non è in conflitto con le disposizioni di cui all'articolo 81 della Costituzione, ci può essere anche un errore da parte della Commissione bilancio. Io insisto per la votazione, perché l'emendamento non reca alcuna spesa. Non fate i sepolcri imbiancati esprimendo un voto contrario senza dare una spiegazione rispetto a dove sia la spesa. Non c'è una spesa, non un euro: è tutto a carico dei poveri cristi, quindi non potete continuare con questo giochino di affermazioni verbali non seguite da comportamenti conseguenti. Leggetelo, vi prego: non c'è una spesa!

A questo punto chi voterà contro l'emendamento 18.0.100 fa chiacchiere, ma non c'è alcun riconoscimento per chi la lotta alla mafia la fa veramente. (*Applausi del senatore Malan*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.0.300, presentato dai relatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 18.0.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di cui il senatore Caliendo ha chiesto la votazione.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico quindi la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.100, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.102.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento 18.0.102 avevamo inteso riproporre un *modus operandi* che era stato riconosciuto efficace e molto importante nel contrasto alle agromafie. Abbiamo ripreso il protocollo di legalità stipulato dal Parco dei Nebrodi (di cui si è parlato qualche mese fa in occasione dell'attentato al suo presidente Antoci) che ha avuto l'effetto di bloccare le pretese della mafia dei Nebrodi sui fondi

europei che venivano distribuiti per l'agricoltura. Si è quindi inflitto un danno alle mafie per milioni di euro con un semplice protocollo di legalità.

Ebbene, dopo l'incontro in Commissione antimafia eravamo tutti d'accordo che quella misura dovesse diventare addirittura un atto avente forza di legge, in modo tale da farlo diventare un *modus operandi* di tutte le amministrazioni che gestiscono questa tipologia di beni.

Non riusciamo quindi a comprendere perché da quell'unità di intenti che si era creata al momento e subito dopo l'attentato a Giuseppe Antoci, cui seguirono tanti bellissimi proclami sull'importanza di contrastare questi fenomeni, si sia poi arrivati adesso, signor Ministro, ad un parere negativo. Si parlava addirittura di preparare un testo in comune tra maggioranza ed opposizione (la invito ad ascoltarmi, signor Ministro, su questo passaggio, perché ricordo che una volta ne avevamo parlato anche con lei), eravamo tutti d'accordo e adesso c'è un parere negativo. Vorremmo capire per quale motivo non va più bene questo *modus operandi*.

LUMIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA, *relatore*. Voglio tranquillizzare l'Assemblea rispetto al fatto che su questo emendamento, oltre al limite strutturale che ci viene consegnato dalla Commissione bilancio, ve n'è uno relativo ai contenuti. Il protocollo, che - come sapete - è un meccanismo normativo secondario che serve a sperimentare strade nuove e ad aprire nuovi percorsi e che ha un carattere pattizio tra enti viene di fatto disciplinato in una serie di norme già contenute all'interno del Testo unico antimafia. Abbiamo, infatti, inserito il reato di truffa aggravata all'interno del novero dei reati su cui si può esercitare la misura di prevenzione patrimoniale e la pena per lo stesso reato è stata aumentata (prima era da uno a sei anni ed ora è da due a sette anni) ma in più, rispetto al cuore di questo protocollo, vale a dire la possibilità di andare a controllare le aziende sotto soglia, con un successivo emendamento che approveremo si realizzerà quel controllo di certificazione antimafia che è stato la sperimentazione viva del protocollo e che diventerà norma.

Chiedo quindi al presentatore dell'emendamento, per questi due motivi (per gli aspetti di bilancio, ma soprattutto per quanto ho appena detto nel merito), di ritirarlo e di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, accoglie la richiesta?

GIARRUSSO (*M5S*). Sì, signor Presidente, trasformo l'emendamento nell'ordine del giorno G18.0.102.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

LUMIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G18.0.102.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G18.0.102?

GIARRUSSO (*M5S*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.0.102, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PAGLIARI, *relatore*. L'emendamento 20.300 viene ritirato. Sull'emendamento 20.100 esprimo parere contrario.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. L'emendamento 20.300 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti tendenti a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 22.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 22.0.100, proposto dal senatore Molinari, riguarda il tema contenuto nella cosiddetta legge Lazzati. Ho notato, Presidente, che il senatore Molinari ha presentato anche un ordine del giorno, il G24.100, relativo allo stesso argomento. Invitiamo dunque il senatore Molinari a ritirare l'emendamento 22.0.100, che in-

terverrebbe su una legge già esistente, ed esprimiamo parere favorevole sull'ordine del giorno G24.100, relativo allo stesso argomento.

Ritengo questa soluzione abbastanza soddisfacente rispetto ad un emendamento che si riferisce ad un altro disegno di legge inserendolo direttamente all'interno di questo testo (non sarebbe un modo ordinato di procedere). Con l'accoglimento dell'ordine del giorno potremmo soddisfare i presentatori dell'emendamento, visto che nel dispositivo di tale ordine del giorno si chiede proprio l'attuazione delle legge Lazzati, cosa che condividiamo pienamente.

PRESIDENTE. Senatore Molinari, accetta la proposta del relatore?

MOLINARI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, accetto la proposta del relatore. Naturalmente sappiamo che gli ordini del giorno valgono come indicazioni per il Governo che dovrebbe poi attuare la norma. Non vorremmo però che resti una voce nel deserto, ferma, e che non si abbia, poi, la possibilità di introdurre tale norma nella struttura complessiva del Testo unico antimafia. Se questo impegno del Governo è qualcosa di più di un "vedremo, sapremo, guarderemo" accetto ben volentieri la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accolgo l'ordine del giorno G24.100.

PRESIDENTE. Senatore Lumia, deve ancora esprimersi sull'emendamento 22.0.101.

LUMIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 22.0.100 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.0.101.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.101, presentato dal senatore Buccarella.
(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale è stato presentato un emendamento, già illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 23.100 esprimo parere favorevole.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.100, presentato dai senatori Giarrusso e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 23, nel testo emendato.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, mi domando se chi ha redatto il testo di questo articolo abbia mai avuto un minimo di esperienza nei tribunali di procedure fallimentari. Mi riferisco al fatto di prevedere che il bene sottoposto a misura di prevenzione - e quindi a sequestro o confisca - non possa essere inserito nella massa attiva del fallimento, a discapito dei creditori. È il creditore di un imprenditore al quale per effetto di un comportamento *contra legem* viene sequestrata l'azienda - ahimè - a patirne le conseguenze, visto che nella procedura di fallimento il bene sottoposto a sequestro praticamente non può essere aggredito.

La confusione sorge però, in maniera ancora più palese, sotto il profilo procedurale: la norma prevede infatti che, ove il fallimento venga chiuso per mancanza di massa attiva e poi per una ragione qualsiasi, la confisca o il sequestro debbano essere revocati e l'imprenditore ritorni nel possesso del bene sequestrato o confiscato, si riapre la procedura fallimentare.

Ma signori, voi aprite e chiudete le procedure fallimentari e i procedimenti giudiziari con una certa facilità. Probabilmente scriverlo è facile,

ma viverlo nei tribunali è cosa diversa e molto più complicata. Mi dovete spiegare quale colpa ha commesso e che cosa ha fatto il creditore dell'imprenditore che subisce una misura di prevenzione per dover dire addio al proprio credito e patire il danno conseguente alla confisca. Se si può sopporre o si dimostra - lo può fare il curatore fallimentare - che il creditore abbia un qualche collegamento con le attività delittuose dell'imprenditore, posso anche capirlo. Ci sono le revocatorie, le impugnazioni, l'opposizione all'ammissione attiva dei crediti: ci sono tanti strumenti processuali che possono far capire se un creditore è una persona perbene, che ha impegnato i propri capitali in credito, fornendo servizi o beni strumentali. Perché con questa norma dobbiamo bloccare ogni pretesa creditoria da parte di questo signore?

Mi domando se questo Senato, come sta facendo anche adesso, possa sanzionare persone che non hanno commesso alcun reato.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione di chi deve votare sul fatto che l'articolo 23 modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e si differenzia dal testo dell'articolo 22 del precedente testo della Camera dei deputati.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, questa volta faccio una dichiarazione di voto a titolo personale e non a nome del mio Gruppo, perché credo che la coerenza vada sempre mantenuta, indipendentemente dalla politica.

Io voterò a favore per tutto quello che ho detto nei giorni scorsi. Per coerenza, mi sarei aspettato, dai relatori che lo avevano originariamente proposto, un voto favorevole sull'emendamento 18.0.100, riguardante le Forze di polizia, anche se poi era diventato mio. Ora, anche se l'emendamento appena approvato non è mio, io voterò a favore dell'articolo come da questo modificato. Dobbiamo infatti renderci conto della situazione di chi è sottoposto a una misura di prevenzione. C'era una logica che mi portava a dire che la norma riferita ai reati contro la pubblica amministrazione era ed è sbagliata. In questo caso, nonostante si tratti degli stessi reati, si trova una logica nella struttura della legislazione antimafia e in materia di prevenzione.

Quale coerenza c'è da parte di chi, solo per disciplina di partito o di Gruppo, vota norme contrarie alla propria coscienza? Io voterò a favore in ragione di quanto ho detto nei giorni scorsi. Ciascuno di noi dovrebbe sempre rivendicare la libertà di poter agire nell'interesse generale dei cittadini e della legalità, cosa che invece in questo Parlamento non avviene. Molte volte in quest'Aula si sono affermati grandi valori di legalità, ma poi i componenti del Movimento 5 Stelle hanno votato contro l'emendamento in materia di *rating* di legalità e il PD contro la norma sulle forze di polizia.

È per questa ragione, signor Presidente, che ho voluto riaffermare il valore fondamentale della libertà di mandato, che significa libertà non di fare i propri porci comodi, ma - né più, né meno - di fare l'interesse generale. Per questa ragione, voterò a favore dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 24.100 e favorevole sull'emendamento 24.101. Confermo il parere favorevole espresso in precedenza sull'ordine del giorno G24.100.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.100, presentato dal senatore Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.101, presentato dal senatore Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G24.100, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento tendente a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento 24.0.100, in quanto è collegato con l'emendamento 26.0.300 (testo 3) dei relatori, che affronta il tema nel senso da loro voluto.

PRESIDENTE. Accoglie l'invito, senatore Cappelletti?

CAPPELLETTI (*M5S*). Sì, signor Presidente, ritiriamo l'emendamento, che mi pare assorbito dall'emendamento 26.0.300 (testo 3). Nella sostanza, l'emendamento dei relatori riprende interamente il contenuto dell'emendamento 24.0.100, che pertanto ritiriamo.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.0.100 è dunque ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione - naturalmente - di quello a nostra firma volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.0.300.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.100, presentato dai senatori Giarrusso e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 25.101.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'emendamento si propone di diminuire da 150.000 euro ad, addirittura, 50.000 euro (l'emendamento seguente, invece, a 100.000 euro) la soglia oltre la quale deve essere presentata una serie di documentazioni per la concessione di opere pubbliche.

In questi giorni il maggior quotidiano economico segnala che, per una cosuccia da 20 miliardi di euro - non 150.000 euro, non 100.000 e neppure 50.000, come suggerisce l'emendamento di cui stiamo parlando - il Governo vuole procedere non soltanto senza coinvolgere il Parlamento, ma addirittura apertamente contro l'articolo 178 del codice degli appalti, recentemente riformato, rinnovato e oggetto di decreti legislativi scritti proprio dal Governo (trattandosi, appunto, di un decreto legislativo).

In questo caso si va a fare i pignoli, gli zelanti, sui 50.000 euro o sui 150.000 euro, ma quando si tratta di un'opera che dichiaratamente costa 4 miliardi di euro e che verrebbe compensata con 24 miliardi (mi riferisco alla Gronda di Ponente a Genova) va tutto bene. C'è una legge che dice che non si può fare e che non si possono fare proroghe, invece viene fatta una proroga che rende circa 10 miliardi di euro, in cambio di un'opera di 4 miliardi di euro. A questo si aggiunge un aumento dei pedaggi di altri 14 miliardi di euro e si arriva a 24 miliardi per un'opera da 4 miliardi; il tutto fatto alla luce del sole. Ma su questo, silenzio assoluto. Anzi, leggiamo sui suddetti giornali che il Governo manda i suoi collaboratori a Bruxelles per perorare la causa, per andare contro una legge dello Stato che, comunque sia, anche se fosse stata approvata nell'Ottocento sarebbe comunque una legge dello Stato, ma che in questo caso è stata scritta di suo pugno attraverso un decreto legislativo.

Ci occupiamo, quindi, dei 50.000 euro con grande rigore e poi, quando si parla di 20 miliardi regalati a una società privata che già ha degli utili spaventosi, credo pari solo alle attività mafiose, allora in quel caso ci va bene. Complimenti: facciamo i rigorosi su 150.000 euro e quando ci sono 20 miliardi di euro da regalare ad un privato, che poi magari dà una mano in certe campagne elettorali, allora va tutto bene. Complimenti davvero!

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il relatore, senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente, ricordo che stiamo parlando della documentazione antimafia. Gli emendamenti 25.101 e 25.102 propongono di diminuire la soglia; segnalo che l'istanza dei presentatori di tali emendamenti, che non mi sembra di tipo generale ma piuttosto specifica ed inerente alla documentazione prevista nell'ipotesi di concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali, è contenuta nell'emendamento 25.0.300, presentato dai relatori. Chiedo pertanto di ritirare questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Giarrusso e Buccarella se accettano la proposta del relatore, senatore Lumia.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, accettiamo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 25.101 e 25.102 sono dunque ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.100, presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.101, presentato dai senatori Giarrusso e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.300, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 26.0.300 (testo 2)/1 è stato ritirato.

Ha chiesto di intervenire il relatore, senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, circa l'emendamento 26.0.300 vorrei proporre un'ulteriore modifica, all'ultima riga, anziché «a

ciascuno dei soci o consorziati», si propone la seguente formulazione: «a ciascuno dei consorziati». Tale emendamento è uguale all'emendamento 26.0.100 (testo 2), a prima firma della senatrice Ricchiuti.

PRESIDENTE. Pertanto rimane all'emendamento 26.0.300 (testo 3) «nonché a ciascuno dei consorziati» e si elimina la parte successiva che inizia con le parole: «ed ai soci»?

PAGLIARI, *relatore*. No, rimane «a ciascuno dei consorziati».

Rileggo tutto il testo: «*b*) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati».

PRESIDENTE. Quindi le ultime due righe vengono soppresse e l'emendamento termina con le parole «a ciascuno dei consorziati». Questo è il testo 4. Pertanto l'emendamento 26.0.300 (testo 4) è divenuto sostanzialmente identico all'emendamento 26.0.100 (testo 3).

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo è favorevole a questa nuova formulazione.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, non ho capito se con questa nuova formulazione si sia tornati al testo iniziale. Io avevo ritirato il mio subemendamento, ma ora potrebbe rimanere in piedi oppure no?

PRESIDENTE. Senatore Panizza, lei ha ritirato l'emendamento.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, l'ho ritirato, ma sono molto stupito di questo cambiamento continuo da parte del Governo, e mi dispiace perché in questo modo si continua ad aumentare la burocrazia e i procedimenti. Noi continuiamo a dire di voler semplificare, ma chiedere a tutte le aziende consorziate di fornire il certificato antimafia alla fine farà sì che continueremo a riempire di carte tutti gli uffici e a far spendere altri soldi alle imprese. Mi dispiace, perché pensavo che il Governo avesse accolto il mio invito.

Ad ogni modo, anche se ho ritirato il mio emendamento, voterò comunque a favore dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.300 (testo 4), presentato dai relatori, sostanzialmente identico all'emendamento 26.0.100 (testo 3), presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui successivi emendamenti aggiuntivi all'articolo 26.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.0.301 e parere contrario sull'emendamento 26.0.101.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 26.0.101.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.301.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, con l'emendamento 26.0.301 i relatori vanno ad ampliare l'ambito di applicazione della norma che prevede l'informativa antimafia da parte di determinati soggetti. Si propone che anche gli imprenditori agricoli che occupano un certo numero di dipendenti debbano munirsi, in caso di richiesta di fondi europei, dell'informativa antimafia. Quindi si interviene in materia di informativa antimafia, quella stessa materia che il Presidente della Commissione giustizia ha deciso di non voler trattare in questo provvedimento, dichiarando i relativi emendamenti inammissibili.

Io questa diversità di opinione rispetto alla materia non la comprendo. Ma, in ogni caso, l'esperienza ci insegna che per alcune imprese basta avere due dipendenti che hanno rapporti con la criminalità organizzata per avere l'interdittiva antimafia. Immaginiamo il caso di un imprenditore agricolo che assume stagionalmente dei dipendenti che lavorano nel fondo e che per caso si trova ad avere, tra questi lavoratori stagionali, delle persone che hanno un collegamento con la criminalità organizzata. Ebbene, noi interveniamo sui fondi che gli sono stati concessi, perché in questo caso egli non ha la liberatoria antimafia. Ma non era il caso, presidente D'Ascola, Governo, relatori, di trattare la materia e di inserirla in maniera organica in questo codice antimafia? Io non comprendo perché: c'era fretta? Vi ricordo che la fretta non è mai foriera di provvedimenti giusti, nell'interesse del Paese e degli italiani.

Questo emendamento, sulla base delle mie personali convinzioni in tema di interdittiva antimafia, io non lo posso votare. Trovo giusto che si

faccia la lotta alla criminalità, ma - come diceva ieri anche il senatore Caliendo - non si può vedere la mafia dappertutto, perché così si finisce per non vederla più.

Quindi vorrei che i relatori riflettessero. Siete stati scriteriati, avete voluto accelerare l'approvazione di questo testo, non curandovi degli enormi errori che sono stati commessi sia sotto il profilo sostanziale, che sotto il profilo sistematico delle norme del nostro ordinamento.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, intervengo anche se so - e lo dico al Presidente - che questo mio intervento, come gli altri che ho svolto in Commissione antimafia, in Aula e in Commissione giustizia, sarà attenzionato in informative di Polizia, fornito a pubblici ministeri e anche utilizzato per dimostrare che chi ha idee diverse da quelle di alcune procure di per se stesso è un "erosore" di legalità o, peggio, uno che vuole favorire la criminalità.

Noi ci siamo posti invece, con il senatore Falanga, un problema gigantesco, che continuo a riproporre (fra le altre cose, sulla base della sua riflessione e di alcune sue interviste dopo aver incontrato il dottor Cantone e averne parlato a lungo con lui). Mi riferisco alle criticità delle interdittive e degli atti amministrativi adottati senza alcun controllo giurisdizionale, con i danni giganteschi che possono provocare alle aziende, salvo poi scoprire che tutto è costruito su informative di Polizia, senza alcuna verifica seria e secondo le politiche delle prefetture, ognuna delle quali va per conto suo. Quindi, pur sapendo che la materia è delicata, ho chiesto con forza in Commissione che questo nodo venisse sciolto in Parlamento, cioè che si approfittasse di queste modifiche al codice antimafia per affrontare una parte determinante (quella amministrativa relativa alle interdittive antimafia) in maniera organica e per tempo in questa legislatura.

Hanno detto di no ai nostri emendamenti perché la materia non si deve affrontare in questo contesto di legge e poi troviamo un emendamento che, invece, parla di interdittive antimafia e le estende ai terreni agricoli. Ricordo ancora una volta che le interdittive antimafia - lo dico al Parlamento, ma lo ripeterò nelle dichiarazioni di voto finale su questo provvedimento e sui provvedimenti cautelari - sono basate sul «non si può escludere». La sostanza è che vengono date le interdittive e viene preclusa l'iscrizione alla *white list* delle aziende sulla base di presunzioni sintomatiche, che prescindono da qualsiasi reato o atteggiamento penalmente perseguibile e che attingono, invece, al fatto che è probabile o che non si può escludere che le parentele, le frequentazioni e i verbali che vengono prospettati indichino un pericolo futuro ed eventuale di infiltrazione. Siamo arrivati ad autorizzare questo, che è il rovescio dello Stato di diritto, della certezza del diritto, della possibilità del cittadino di difendersi. Certo, si può andare al TAR e al Consiglio di Stato, che, per esempio, ha valutato il caso di un soggetto che ha

assunto, con il consenso dell'autorità giudiziaria e dopo che hanno scontato la pena, un suocero e un cognato che hanno commesso dei reati e che è stato costretto a licenziarli. Dopo che la prefettura gli aveva detto che, comunque, rimaneva il rapporto di parentela e, quindi, l'interdittiva, dopo due anni il Consiglio di Stato gli ha dato ragione. È venuto da me piangendo e chiedendomi cosa doveva fare; è sposato con tre figli e ha assunto questi due dopo che hanno scontato la pena e che da Palermo sono andati a Modena. Gli hanno detto che c'era un rapporto di parentela e lui ha risposto che li aveva assunti perché il giudice o i servizi sociali - questo non ci interessa - lo avevano autorizzato ad assumerli. Li ha licenziati, ma non basta perché rimane il rapporto di parentela. Queste sono le interdittive antimafia e io mi indigno quando vivo situazioni di questo genere. Poteva essere l'occasione per parlarne, ma c'è stato detto di no e che non era il contesto; adesso però ritrovo emendamenti che trattano il tema dell'interdittiva.

Spero che in questa legislatura, seguendo anche alcuni autorevoli suggerimenti del dottor Gratteri e del dottor Cantone, si possa arrivare a determinare una qualche garanzia giurisdizionale oppure si possa arrivare a tre prefetti anziani esperti nella materia che possono coordinare le prefetture per evitare che il prefetto di una città faccia esattamente il contrario di quello di un'altra e che si resti in mano all'arbitrio assoluto in tematiche che costano il posto di lavoro a centinaia o migliaia di persone (salvo poi accorgersi che l'interdittiva era sbagliata).

Mi associo al collega Falanga in questo rammarico. Magari manderò io direttamente alla procura quanto ho detto senza fargli fare la fatica di raccogliere quanto detto facendo il mio dovere di parlamentare, ovvero esprimendo le mie opinioni e dando i voti che ritengo più opportuni nell'interesse del Paese, con il rammarico che, per questa materia, non si sia approfittato di questo meccanismo per portarla almeno a essere conforme ai principi della nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).*

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.301, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.101, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LUMIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 27.100.

Sugli emendamenti 27.101 e 27.102, che intervengono entrambi sulla scelta fatta di ampliare le sedi secondarie riportandole invece a un'unica sede secondaria a Reggio Calabria, i relatori esprimono un parere favorevole.

Stante il parere espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere sull'emendamento 27.103 è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.104, 27.105, 27.106 e 27.107.

Stante il parere espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere sull'emendamento 27.108 è contrario.

Il parere è favorevole sull'emendamento 27.300, mentre il 27.109 è assorbito dal precedente 27.300.

Ritiriamo l'emendamento 27.301, essendo improcedibile stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Infine, il parere è contrario sull'emendamento 27.0.100.

PRESIDENTE. Ricordo che il parere di nulla osta della 5ª Commissione sull'emendamento 27.300 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento in fine del seguente periodo: «Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima».

LUMIA, *relatore*. Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Che sia noto a tutti.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.100, presentato dal senatore Bilardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.101, sostanzialmente identico all'emendamento 27.102.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, colleghi, vi chiedo veramente un attimo di attenzione.

I relatori e il rappresentante del Governo hanno dato parere favorevole a questo emendamento e al successivo presentato dal senatore Albertini, secondo cui l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha sede principale a Roma e sede secondaria a Reggio Calabria, avendo cioè noi proposto, né più né meno, che la scelta della maggioranza e del Governo di spostare la sede principale a Roma e mantenere la sede secondaria a Reggio Calabria. A questo punto, però, Presidente, non riesco più a ragionare: mi riferisco agli altri emendamenti che ho presentato e concludo.

In riferimento all'emendamento 27.108, colleghi del Movimento 5 Stelle, ragioniamo in termini di funzionalità dell'Agenzia se vogliamo veramente farla funzionare. L'Agenzia attualmente ha 30 dipendenti, che hanno una certa professionalità ormai.

Dico ai relatori: non dite che sull'emendamento c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81. La mia proposta è di portare le unità a cento e non a duecento, come era previsto nel testo della Commissione. Di queste unità, cinquanta devono avere una certa professionalità ed essere selezionate per concorso, e si può benissimo ridurle a venti, avendo già le trenta attualmente presenti.

Presidente Tonini, si può ridurre a venti le unità che devono essere selezionate per il concorso. In mobilità non hanno alcun diritto ad altri compensi e i trenta che attualmente già ci sono coprono trenta posti dei cinquanta che devono avere una certa professionalità ed essere selezionati per concorso. Si tratta di garantire, quindi, solo venti persone. Avete quindi voi la responsabilità, se fate fallire l'istituzione di una professionalità forte nell'Agenzia.

Questo è l'ultimo passaggio. È evidente, infatti, che, anche se fossero fatti degli errori, alla Camera si voterà per forza di cose, perché poi se si andrà alle elezioni non si farà più in tempo; quindi i deputati, anche contro la propria volontà, voteranno. Vi domando pertanto se sia possibile fare una piccola riflessione, ragionare, accantonare questo punto e trovare la soluzione.

A mio avviso, quei venti milioni che i relatori avevano trovato nell'emendamento 18.0.300, poi trasformato in ordine del giorno, erano molto più che sufficienti al fine di garantire la copertura dei cinquanta posti (di cui trenta sono attualmente già presenti) mediante concorso e di non ridurre tutto alla mobilità.

Vi è la necessità di avere due sedi che svolgono l'attività necessaria con la dovuta specializzazione. Nel 2011 io fui costretto, nella sede del Ministero dell'interno, ad accettare di mettere la sede principale a Reggio Calabria perché in quel momento bisognava inviare un segnale d'immagine. Sin da allora io segnalavo, invece, la necessità di avere la sede centrale a Roma.

Io vi domando, allora, se sia possibile che, per ragioni di Regolamento, signor Presidente (di questo maledetto Regolamento), ora dobbiamo per forza di cose, in un minuto, stabilire se ricorrano o no le condizioni per esprimere un parere ai sensi dell'articolo 81, senza la possibilità di trovare una soluzione su un'ipotesi che possa garantire un'effettiva azione dell'Agenzia.

Sapete quante sono le imprese oggi gestite dall'Agenzia? Circa 17.000. Vi rendete, dunque, conto che non possiamo continuare ad avere un sistema di gestione delle imprese senza capacità organizzativa o direzionale? Come si fa così a riprendere un'attività? A Milano, l'unica volta in cui le imprese si sono risolte *in bonis* è stata quando la gestione venne assunta direttamente dal tribunale. Questa è la logica.

È necessario un minimo di responsabilità e di volontà del Governo. Trovare la copertura per venti posti da mettere a concorso è veramente un'inezia, sottosegretario Migliore. Signor ministro Orlando, mi affido a lei. Si tratta di trovare soldi per coprire venti posti da mettere a concorso per l'Agenzia. Se vogliamo avere del personale qualificato, trenta unità ci sono già e, quindi, con una piccola riformulazione da parte dei relatori, possiamo arrivare ad avere un sistema coerente con le finalità che ci poniamo.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, a sostegno della richiesta del senatore Caliendo di accantonare l'emendamento per consentire una ulteriore riflessione ai relatori e al Governo, io segnalo una distonia nell'ambito dell'articolo 27.

Con l'articolo 27, infatti, viene affermata la personalità giuridica di diritto pubblico dell'Agenzia. Viene detto espressamente che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Poi, però, i relatori prevedono con l'emendamento 27.301 il potere, attribuito al direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1, di stipulare contratti a tempo determinato al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

PRESIDENTE. L'emendamento 27.301 è stato ritirato dai relatori. Non vorrei farla parlare inutilmente.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). C'era una enorme discrasia.

PRESIDENTE. E, per l'appunto, è stato ritirato.

BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, vorrei anch'io associarmi alla richiesta del senatore Caliendo, e non solo perché le sue tesi ci convincono sempre, ma anche per riuscire a trovare una soluzione al tema posto dall'emendamento 27.100, del senatore Bilardi, a cui tutto il mio Gruppo aderisce sostenendo fortemente la richiesta avanzata, e anche a quello molto intelligentemente sollevato dal senatore Caliendo, che credo risolva un vero e proprio problema e non certo lo crea.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.101, presentato dai senatori Caliendo e Palma, sostanzialmente identico all'emendamento 27.102, presentato dal senatore Albertini.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 27.103, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.103, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.104, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.106, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.107, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 27.108, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatore Caliendo, lei ne ha chiesto l'accantonamento, ma non è stata apportata alcuna modifica al parere espresso dai relatori e dal Governo. Quindi, se lei insiste, lo votiamo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ovviamente non ho potuto prevedere quanto sta ora avvenendo.

Nell'emendamento 27.108 si parla di 50 unità di personale da selezionare per concorso e di 50 con le procedure di mobilità. Ho precisato oggi, in relazione a quello che è avvenuto, che siccome 30 sono le unità attualmente in servizio presso l'Agenzia, che già da anni hanno la loro esperienza e professionalità, il numero dei posti messi a concorso si riduce a 20. Mi sono allora rivolto al ministro Orlando e al presidente Tonini perché credo che, su 20 posti da mettere a concorso senza ridurre tutto alla mobilità - sapendo come essa funziona - si possa trovare la soluzione.

Per questo motivo chiedo un loro parere o almeno di accantonare l'emendamento e di avere una risposta nel giro di un'ora.

PRESIDENTE. Siccome non c'è alcuna prospettiva di modifica, insiste per la votazione?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente, insisto allora per la votazione.

PRESIDENTE. Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.108, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.300 (testo 2), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 27.109 è assorbito.

L'emendamento 27.301 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.100, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'articolo 28 c'è una valutazione della Presidenza. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiaro improponibili gli emendamenti 28.100 e 28.101, che recano disposizioni in materia di reati agroalimentari estranei all'oggetto del disegno di legge in esame.

Invito quindi i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui restanti emendamenti.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.102, 28.103 e 28.104.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.102.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.102, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.103, presentato dal senatore Mineo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.104, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PAGLIARI, *relatore*. L'emendamento 29.300 viene ritirato. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 29.100 è improcedibile.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 29.101.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

L'emendamento 29.300 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 29.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GIARRUSSO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.100, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.101, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 30.300.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.300, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo di esprimersi sugli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, stante il parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritiriamo gli emendamenti 30.0.350 (già 28.0.300), che proponiamo di trasformare in ordine del giorno, e 30.0.300.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G30.0.350.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G30.0.350, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 30.0.300, identico all'emendamento 30.0.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato ritirato.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 30.0.300 e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.300, identico all'emendamento 30.0.100.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è curioso che si rinunci ad approvare parti di un provvedimento cui viene attribuita così tanta importanza. Si tratta di norme presentate addirittura dai relatori; il che non coinvolge soltanto le autorevoli persone dei relatori ma l'intera Commissione, anzi, l'intera Assemblea, e poi si rinuncia perché non ci sono dieci milioni. Poco fa ho parlato di un affare da 20 miliardi da regalare a una società privata, per la quale le risorse si trovano senza problemi. Poi, però, si approva un ordine del giorno che raccomanda al Governo la norma stessa. Stiamo

agendo in modo vagamente serio o no? O si vuole sempre e solo dare i famosi segnali? Di questi segnali gli italiani si stanno un po' stufando, perché hanno capito che di fumo negli occhi ce n'è a sufficienza.

Il contenuto dell'emendamento in esame estende le misure di assistenza economica previste in un articolo di un decreto-legge. Scusatemi, ma devo consultare la documentazione per essere più preciso. In quest'Aula si è instaurata - ahimè - la cattiva abitudine che i relatori, anche quando - come in questo caso - conoscono molto bene la materia, ritengono di ricoprire il ruolo di oracoli che dicono: sì, no, ritirato, articolo 81. C'è stato un tempo, non molto lontano, in cui in quest'Aula ci si comportava quasi come si fosse un'Assemblea legislativa e i "sì" e i "no" venivano motivati; certo, non quando c'erano migliaia di emendamenti - comunque si votavano, perché non sempre si metteva la fiducia - ma quando erano un numero ragionevole e su un provvedimento così importante come quello in esame a volte, anzi prevalentemente si davano spiegazioni. Qui, invece, abbiamo gli oracoli che dicono sì o no, approvare, non approvare, pollice su, pollice giù.

Spiego io questo emendamento, allora, anche se la parola relatori suggerirebbe che dovrebbero farlo loro. Esso contiene misure importantissime perché, tra le vittime vere della mafia e di tutto ciò che gravita intorno, ci sono i testimoni di giustizia che spesso affrontano disagi gravissimi - il che a volte è un eufemismo, perché alcuni di essi sono stati anche ammazzati - e, per evitarlo, spesso vengono portati in un'altra località e ad alcuni viene persino cambiato il nome. Sono famiglie distrutte, di cui alcuni componenti sono in un luogo e gli altri in uno diverso, e comunque sono nuclei sradicati, quando va bene.

Con questo emendamento, condiviso dai relatori e poi ritirato - ci si accontenta di un ordine del giorno, dicendo sostanzialmente al Governo di fare quel che può, per cui assume l'impegno che finirà come gli altri - si chiede di estendere queste misure anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio. Anche queste persone hanno bisogno di sostegno; anzi, a volte ne hanno bisogno più delle altre. Costoro non affrontano il grave disagio di spostarsi in luoghi molto diversi da quelli in cui hanno sempre risieduto, mentre sopportano tutti gli altri disagi, sempre per usare un eufemismo.

Tutti qui riconoscono che bisogna intervenire, ma in un provvedimento che è all'esame da più di un anno e mezzo non si è trovato il modo di reperire 10 milioni, quando per molte altre cose le risorse si trovano eccome, tra l'altro rapidamente e senza problemi, con il via libera dall'apposita Commissione, e tutto va bene.

Facciamo allora una cosa seria: votiamo l'emendamento e non limitiamoci solo a dire che sarebbe bello, perché con l'ordine del giorno, così com'è stato votato, si dice che sarebbe giusto aiutare quei poveretti che si espongono in primissima persona - loro sì - senza avere attorno una struttura, se non questo aiuto.

L'Assemblea del Senato, in pratica, ha detto che sarebbe giusto aiutare quanti decidono di restare nel luogo di residenza - e trovo particolarmente lodevole chi lo fa - perché non si devono rischiare l'esilio o la deportazione, se si testimonia contro la mafia; peccato, però, che si dica anche che non si

possa fare. «Pazienza, andiamo avanti. L'importante è andare avanti e dare il segnale al Paese»: dare il segnale al Paese che sarebbe giusto aiutare chi lotta contro la mafia in prima persona, esponendosi e rischiando la propria pelle e quella dei propri familiari, il proprio patrimonio e la propria attività, "ma, siccome non abbiamo tempo di trovare 10 milioni, andiamo avanti così".

Noi riteniamo che sia più serio votare questo emendamento. Credo davvero che i 10 milioni si riusciranno a trovare se, a quanto pare, il capitolo indicato non era quello corretto. E non penso proprio che il Presidente della Repubblica possa rifiutare la sua firma perché si è deciso non soltanto che sarebbe giusto aiutare i testimoni di giustizia e contro la mafia, ma che vogliamo aiutarli. Ci sono tante cose che sarebbe giusto fare e che invece restano vane. In questo caso dovremmo agire sul serio.

Facciamo allora una cosa seria e votiamo questo emendamento o il seguente.

LUMIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente, prendo la parola non solo per esprimere il parere, che naturalmente è contrario, sugli emendamenti in votazione, stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma anche per informare il senatore Malan - ritengo comunque che questa informazione vada a beneficio di tutta l'Assemblea - che in Commissione giustizia del Senato si sta esaminando un disegno di legge per una riforma organica sui testimoni di giustizia, che è stato già approvato dalla Camera. Si tratta dunque di un provvedimento non «tanto per», ma di un disegno di legge già *in itinere*, che potrà giungere a destinazione finale già in questa legislatura, e nel quale sono presenti tutti i contenuti degli emendamenti in esame, che vanno a migliorare la condizione dei testimoni di giustizia secondo le indicazioni della Commissione antimafia, che ha compiuto un lavoro specifico su questo importante problema.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.0.300, presentato dai relatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Malan, identico all'emendamento 30.0.100, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'emendamento 30.0.101.

PAGLIARI, *relatore*. Il parere è contrario, stante la pronuncia della Commissione bilancio.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.0.101, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Senatore Giarrusso, la prego di non distrarre i relatori.

Senatore Pagliari, la invito a esprimere i pareri.

PAGLIARI, *relatore*. Scusi, signor Presidente, ma il senatore Giarrusso ci stava parlando.

Il parere è contrario su entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 32.

GIARRUSSO *(M5S)*. Ci sono persone che hanno servito il nostro Paese e che aspettano giustizia! *(Il senatore Giarrusso esce dall'Aula. Commenti dal Gruppo PD).*

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 32.100, soppressivo dell'articolo 32, non soltanto per le note questioni di coordinamento già dibattute in sede di esame delle questioni pregiudiziali, ma anche perché siamo di fronte a un'ennesima delega al Governo contenente criteri piuttosto vaghi.

Registriamo una serie di esperienze assai negative riguardanti deleghe al Governo, eseguite poi in modo assai arbitrario e spesso addirittura discostandosi in modo esplicito dal contenuto. Anche in questo caso, la delega è assai vaga. Naturalmente siamo ben favorevoli alla tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, ma - ripeto - è assai vago il contenuto della delega, che potrebbe essere reso un po' più concreto con l'approvazione dell'emendamento 32.101, presentato dal senatore Galimberti, che da imprenditore sa bene di cosa si sta parlando. La proposta è di prevedere «incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva agli imprenditori che prestano attività di supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate». A questa proposta emendativa viene detto di no, e lo trovo un tantino sconcertante, tanto più che avviene con la consueta motivazione, ossia nessuna.

Noi siamo un po' stanchi delle deleghe in bianco e di certi criteri; peraltro, alcuni di quelli inizialmente previsti sono stati soppressi, senza che di ciò ci sia stato dato conto.

Insomma, siamo di fronte a un articolo ingarbugliato e vago e ripeto che le esperienze di applicazione delle deleghe sono state numerose e molto spesso del tutto negative: nella delega si dice una cosa e altra cosa fa il Governo. E, nell'ambito della giustizia, potrei ricordare la riforma della geografia giudiziaria, in cui sia era dato mandato al Governo di fare una scelta di sedi giudiziarie e il Governo ha fatto uno sterminio. Poi un partito, il partito maggioritario in quest'Aula e nel Parlamento in generale, si è presentato alle elezioni includendo nel proprio programma nazionale il ripristino di sei tribunali che erano stati cancellati: tribunali che non erano stati certamente creati con criteri arbitrari, ma anzi erano stati riconosciuti, anche in sede di parere di Camera e Senato, da ripristinare. Ebbene, lo stesso Partito Democratico, che da diversi anni è titolare del Ministero della giustizia, a emendamenti che rientravano nel suo programma elettorale nazionale ha votato contro. Notate bene che il Governo prima ha respinto i pareri dati quasi all'unanimità sia dalla Camera, sia dal Senato e, dopo aver detto ad essi di no, li ha messi nel proprio programma elettorale e di nuovo ha detto di no quando ha avuto direttamente in mano il Ministero della giustizia.

Pertanto, deleghe? No, grazie, men che meno questa, nella quale ci si rifiuta di dare un riconoscimento a imprenditori che prestano il loro servizio gratuito a favore delle aziende sequestrate o confiscate.

Si sta veramente facendo un pasticcio. Questo articolo è forse un pasticcio peggiore degli altri, meritevole dunque di uno dei nostri pochissimi emendamenti. Se avessimo voluto fare un'azione per allungare i tempi, avremmo ben potuto presentare, senza difficoltà, moltissimi emendamenti. Ci si è contenuti al massimo, ma a quei pochi emendamenti viene detto di no, cosa che rientra perfettamente nella facoltà del Governo. Sarebbe però decenza nei confronti non di chi presenta l'emendamento, ma di chi poi è chiamato a votare per respingere quegli emendamenti, sarebbe degno di un'Assemblea legislativa spiegare il perché. L'unico perché è che vi ordinano di votare in un certo modo: direi che è davvero un perché molto piccolo di fronte a questioni serie come quelle che stiamo affrontando.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, con l'articolo 32 si fa la chiosa finale, con la delega al Governo ad intervenire (peraltro entro quattro mesi) - sono qui presenti il ministro Orlando e il Sottosegretario: non so se hanno compreso che il tempo loro assegnato è di solo quattro mesi - per emanare provvedimenti che regolamentino una miriade di materie che, peraltro, nella delega non vengono neanche puntualmente precisate.

Condivido la proposta di soppressione dell'articolo 32 (e, pertanto, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento), che muove da due ordini di ragioni. In primo luogo, la delega - a mio avviso - non ha le caratteristiche che deve possedere una delega al Governo per avere la copertura di rango costituzionale. In secondo luogo, la ritengo inattuabile. Ci vedremo poi tra quattro mesi, quando sarà eventualmente chiesta una proroga, perché i tempi tecnici e materiali per intervenire in una materia così ampia non ci sono.

Per questa ragione noi voteremo a favore della soppressione dell'articolo 32.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.100, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 32.101, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, pur condividendo le motivazioni per le quali si voleva sopprimere l'articolo 32, e non essendo stato possibile proseguire su questa strada, credo che migliorare l'articolo stesso sia assolutamente un dovere.

Troppo spesso le imprese che vengono sequestrate sono depauperate dalla stessa criminalità, togliendo gli *asset* fondamentali dell'azienda, ossia i clienti e i fornitori, lasciandole di fatto come delle scatole vuote. Peraltro, agli imprenditori che viene chiesto un tutoraggio gratuito, a volte viene creato un vuoto circostante mettendo addirittura in seria difficoltà le loro imprese.

Credo allora, Presidente, che occorra sostenere questa attività gratuita, che è fatta non solo ed esclusivamente da tecnicismi, ma anche dalla passione e dalle competenze delle persone, prevedendo anche per le aziende degli imprenditori che prestano la loro attività in maniera gratuita delle forme di premialità fiscale e contributiva. Ritengo che questo possa essere un valido strumento per dare la possibilità di continuare a creare reddito alle imprese sequestrate e non celare la realtà oggi consolidata che il sequestro di un'impresa faccia nient'altro che poi trasportarla verso un lungo declino e, di conseguenza, renderla totalmente inefficace.

Credo che, se vogliamo sostenere il mondo della produttività degli imprenditori e, di conseguenza, del Paese, un supporto tecnico sia dovuto e molto utile.

Insisto pertanto per la votazione dell'emendamento 32.101.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.101, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, innanzitutto salutiamo il ritorno in Aula del senatore Giarrusso che l'aveva prima abbandonata, privandoci della sua presenza.

Abbiamo già tentato di migliorare l'articolo 32 (anche l'emendamento del senatore Galimberti andava in quella direzione), che è l'ennesima delega legislativa che finirebbe, per di più, verosimilmente in un periodo di transizione tra una legislatura e l'altra. Non riteniamo pertanto prudente, in questo momento, dare una delega al Governo su materie di questo genere, con un ampio criterio di discrezionalità nell'eseguirlo.

Come ho già detto, sono numerosi gli esempi di esecuzioni di deleghe in modo assai discutibile e una sarà attuale nei prossimi giorni. Prima ho citato quella riguardante le sedi giudiziarie, che il Governo ha applicato in modo più che estremo, senza dubbio al di là degli estremi. Quando si dice che si deve fare una selezione delle sedi giudiziarie e poi si aboliscono tutte, tranne quelle espressamente previste da conservare nella delega, è evidente che il Governo non ha fatto alcuna selezione, per cui è già andato contro la delega. Il Governo ha poi disatteso i pareri espressi pressoché all'unanimità dalle Commissioni di Camera e Senato su alcuni tribunali riconosciuti unanimemente, andando al di là delle divisioni non soltanto politiche, ma anche geografiche, essendo del tutto normale che qualcuno difenda il particolare tribunale della propria città.

Poi il Partito Democratico ha incluso la conservazione, o meglio il ripristino di quei tribunali, nel proprio programma di Governo. Ma tutte le volte che sono stati da me presentati degli emendamenti per ripristinare quei tribunali, copiando le parole del programma del Partito Democratico, il Governo ha detto di no, ivi incluso da quando è guidato dal ministro Orlando, autorevole esponente del Partito Democratico.

Questa è una coerenza che ritengo lodevole e di cui gli elettori si ricorderanno: gli elettori che hanno votato anche perché nel programma era previsto quel punto, di fronte alla ripetuta bocciatura se ne ricorderanno. E ce ne ricordiamo anche noi e, quindi, prima di dare una delega ci andiamo piano.

Ricordo una delega della fine della scorsa legislatura, sempre in ambito di giustizia, che prevedeva una riforma sulla questione della filiazione. Con la delega votata dal Parlamento si chiedeva al Governo di formare il concetto di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale. Questa era la delega e il Governo la eseguì nel seguente modo: ovunque nella legge c'era scritto «potestà genitoriale», si sostituì tale espressione con «responsabilità genitoriale». È questo un modo onesto di esercitare una delega? No davvero. Il risultato è che con quel provvedimento lo Stato ha detto che il potere è suo su tutti i bambini di questo Paese, e non dei genitori. La parola «potestà», che mai il Governo ha chiesto di abrogare, viene abrogata per decisione del Governo stesso, con un decreto legislativo che viola la delega.

Vogliamo dare allora altre deleghe al Governo perché ne faccia lo stesso uso? No, grazie. Ci hanno già rubato i tribunali. Non esiste più la potestà genitoriale, ma esiste la responsabilità: è come dire che il proprietario

dei bambini, il padrone dei bambini è lo Stato. I genitori sono responsabili, come fossero dei beni sequestrati alla mafia. Questo è quanto è stato fatto esercitando una delega in violazione aperta della delega concessa dal Parlamento. Basta deleghe, allora, specialmente in un periodo in cui proprio questo Governo le ha violate in modo così spudorato, continuativo e determinato. Ora basta. Per cui "no" a questa delega.

Ricordo inoltre che la delega non viene data dall'opposizione, ma dalla maggioranza, che poi si trova nella condizione di non poter influire. Quei provvedimenti sui tribunali a cui ho fatto riferimento venivano contrastati anche dalla maggioranza, altrimenti non si sarebbe ottenuta la grande maggioranza parlamentare in alcuni casi l'unanimità, in Commissione giustizia sia alla Camera che al Senato. Eppure, è la maggioranza che si priva della possibilità di decidere. Voi della maggioranza potreste influire, ma rinunciate a influire, ben sapendo e avendo chiara l'esperienza pagata con la cancellazione, anzi il rinnegamento di una parte del vostro programma elettorale ufficiale nazionale, tuttora leggibile sul sito del Partito Democratico (finché non se ne accorgeranno e lo toglieranno). E adesso volete continuare a dare un'altra delega? Auguri. Però anche gli elettori si ricorderanno di questi atteggiamenti. *(Applausi dei senatori Compagna e Giovanardi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 32.0.100 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, già illustrato.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Essendo terminate le votazioni degli emendamenti...

PRESIDENTE. No.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Parlo degli emendamenti, non degli articoli.

Comunque, signor Presidente, lo dico in un minuto. Essendo terminate le votazioni degli emendamenti (al massimo ne manca ancora una), le chiederei, prima di arrivare alla fine, di sospendere la seduta per dieci minuti, affinché i relatori possano determinare una correzione, sennò facciamo la figura delle persone che stanno qui, votano, ma non sanno quello che hanno votato.

Abbiamo ridotto le Agenzie da sette a due, una principale e una secondaria, ma al comma 5 dell'articolo 27 si continua a prevedere una dota-

zione organica di 200 persone, che mi sembra non corrisponda alla crisi economica di questo momento. È vero che poi fate l'emendamento di quello che avevo suggerito, cioè che le attuali 30 persone restano, ma si tratta di 200 unità rispetto alle attuali 30. Non è una questione di correzione tecnica, dal momento che è stato bocciato il mio emendamento sulle 100 unità; quindi non si può determinare un numero diverso da 200 attraverso un semplice intervento di coordinamento. Già avete fatto altre cose con il coordinamento.

CAPPELLETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo anch'io sull'ordine dei lavori e non sull'ordine del giorno G33.100, che mi sembra molto breve, molto chiaro e di facilissima interpretazione.

Mi risulta che un'indicazione di voto data dai relatori su un emendamento importante, su cui questa Assemblea si è già espressa, sia stata errata. Quindi ci potrebbe essere stato un errore materiale da parte della maggioranza, del Governo e dei relatori rispetto a un voto su un argomento che invece è assolutamente importante e prioritario. Siccome ci sono già stati dei precedenti in cui una votazione è stata annullata e poi ripetuta, mi appello a chi, nel caso in cui effettivamente ciò che sto affermando corrispondesse al vero, facesse propria questa mia richiesta e, rivolgendosi alla Presidenza, chiedesse l'annullamento e la ripetizione del voto di un emendamento.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, credo che il riferimento sia a un emendamento aggiuntivo all'articolo 30. Ieri avevo sollecitato un rinvio ad oggi della discussione, proprio perché vi fosse la certezza e la precisione degli emendamenti e dei pareri sugli stessi. Si è voluto proseguire e non è stato ascoltato il mio consiglio. Credo di poter confermare quello che ha detto il senatore Cappelletti, che però si scontra completamente con quello che prevede il nostro Regolamento. In caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare e dispone l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.

Noi abbiamo votato l'articolo 30 e - a memoria - il successivo articolo 32. In questo caso non c'è stata un'irregolarità di votazione; il relatore può essersi sbagliato su questo emendamento come su altri 80. Non lo so, però il parere era stato espresso, il Senato ha votato e non può tornare a votare nuovamente una cosa su cui si è già espresso.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G33.100.

LUMIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole, a condizione che venga modificato il primo rigo del dispositivo in tal senso: «a continuare nell'azione di incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia» perché il processo di dotazione organica è già avviato, anziché «a valutare le modalità per pervenire ad un incremento».

PRESIDENTE. Senatore Cappelletti, accetta la riformulazione?

CAPPELLETTI (*M5S*). Sì.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è favorevole a questa riformulazione perché, come appunto è stato detto dal relatore, è in corso una procedura assunzionale relativa alla richiesta formulata all'interno dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G33.100 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G33.100 (testo 2), presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, pensiamo di chiedere una sospensione e il rinvio della votazione degli ultimi articoli a martedì.

PRESIDENTE. Procederei con la votazione degli articoli 33, 34 e 35 e sospenderei con l'ultimo articolo, su cui c'è un l'emendamento soppressivo, anche perché c'è la convocazione del Parlamento in seduta comune a Palazzo Montecitorio per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, sulla precedente votazione dell'ordine del giorno il voto espresso era favorevole piuttosto che negativo per tutto il Gruppo. Se vuole lo modifichiamo alzandoci singolarmente o, per fare prima, ne do l'indicazione.

PRESIDENTE. Prendiamo atto che tutto il Gruppo ha votato favorevolmente sul proprio ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'articolo 33.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, facendo seguito a una richiesta già espressa precedentemente dal relatore chiedo che la fase della votazione degli emendamenti, che è pressoché conclusa, si interrompa in questo momento.

PRESIDENTE. Voteremo fino all'articolo 35. Rimanderemo l'esame dell'articolo 36, su cui c'è un emendamento soppressivo da valutare.

BUCCARELLA (M5S). Va bene.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 34.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 35.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Colleghi, a questo punto, viste le richieste pervenute, anche per consentire ai senatori di prendere parte alla votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, propongo di rinviare il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo è convocata per martedì 4 luglio, alle ore 15. Seguiranno le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori all'Assemblea.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, il 1° luglio dello scorso anno nove lavoratori italiani - ne ricordo i nomi - Adele Puglisi, Claudia Maria D'Antona, Claudio Cappelli, Cristian Rossi, Marco Tondat, Maria Rivoli, Nadia Benedetti, Simona Monti e Vincenzo D'Allestro, in parte imprenditori, in parte dipendenti, vennero barbaramente torturati e poi trucidati senza che avessero commesso nessun'altra colpa altro che non essere stati in grado di recitare versetti del Corano, e quindi di essere riconosciuti come estranei a quella religione. Lo voglio ricordare perché su quel terribile episodio è calata una cortina di silenzio e i familiari non sono ancora riusciti, dopo un anno, ad avere notizie sull'accaduto e a sapere chi sono i responsabili di questo terribile omicidio avvenuto a Dacca, nel Bangladesh, anche se è stato accertato che tra essi vi erano figli di persone autorevoli di quel Paese.

Devo sottolineare qui in Senato che, mentre, giustamente, l'Italia si è mobilitata, in tutti i municipi e nelle università, perché venga fatta piena luce sulla morte di Giulio Regeni, stranamente sulla morte di questi nostri nove connazionali è scesa una cortina di silenzio. Ebbene, credo non sia giusto. Credo sia giusto raccogliere il grido di protesta e di dolore dei loro familiari perché quello che l'Italia fa per altre persone, che sono state vittime di altrettanti gesti di violenza, possa avvenire anche per ricordare queste nove vittime del lavoro: erano italiani che lavoravano all'estero, vittime di una barbarie terroristica senza alcuna giustificazione.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI (ore 12,55)

(Segue GIOVANARDI). Dobbiamo sostenere la ricerca della verità dei parenti di queste vittime che chiedono un minimo di appoggio del Governo italiano e del Ministero degli affari esteri, perché perlomeno vengano restituiti gli effetti personali, che non sono ancora stati restituiti, come illustra un bell'articolo uscito su «Panorama» questa mattina. Dobbiamo adoperarci perché ci sia una collaborazione delle nostre autorità, perché questo avvenimento così tragico non passi sotto silenzio e venga fatta piena luce sull'accaduto.

Mi sembrava importante, alla vigilia di questo accadimento, ricordarlo qui in Senato e ricordare i sacrifici di questi nostri lavoratori. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI) e del senatore Malan*).

RICCHIUTI (*Art. I-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*Art. I-MDP*). Signora Presidente, da mesi al Senato ricordiamo con interventi di fine seduta i casi di femminicidio che continuano a verificarsi con un *trend* inarrestabile. Oggi non intervengo per la staffetta ma per esprimere la soddisfazione, mia e delle colleghe del gruppo Articolo 1-Movimento Democratico, per la norma introdotta al codice antimafia che consentirà le misure di prevenzione per gli indiziati di *stalking*.

Come è noto, con le modifiche apportate in Aula al Senato è stata ampliata la platea dei reati per i quali sono applicabili le misure di prevenzione. Si è tanto discusso sull'ampliamento ai reati contro la pubblica amministrazione connessi al delitto di associazione a delinquere, che è sicuramente un fatto positivo. Non è però l'unica novità. Nella versione licenziata dal Senato dell'articolo 1 del codice antimafia, che elenca i soggetti destinatari delle misure di prevenzione, sono inclusi anche gli indiziati del delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, cioè il reato di atti persecutori o *stalking*.

È una norma molto significativa, che trova fondamento nel dato che si coglie già nella descrizione della fattispecie, che il reato cioè si concretizza quando l'autore compie condotte reiterate. Si tratta, in definitiva di un unico reato che si concretizza in una molteplicità di condotte, ed è perciò un reato abituale. La sua inclusione è perciò perfettamente in linea con la nor-

mativa in materia di misure di prevenzione che ne rende possibile l'applicazione in caso di reiterazione di reati o di abitualità. Bene ha fatto, dunque, la Commissione giustizia ad accogliere la proposta del presidente D'Ascola e l'Aula a confermarla.

Il punto politicamente più rilevante è che la modifica introdotta nel testo consente di rafforzare sul piano preventivo un argine contro la violenza sulle donne. Questa, considerato il numero di femminicidi che si registrano ogni anno, spesso preceduti da maltrattamenti e violenze di ogni genere, è una necessità perché non può più ignorarsi che i delitti contro le donne hanno bisogno di un serio rafforzamento della sfera.

Avremmo voluto anche modificare l'articolo 162-ter del codice penale, appena votato in via definitiva alla Camera, per evitare qualsiasi ipotesi di estinzione del reato di *stalking*, ma non è stato possibile. Ho chiesto al presidente D'Ascola di presentare un emendamento in tal senso. Non è però possibile presentare emendamenti che modifichino il codice penale, in quanto materia estranea al codice antimafia. Quindi, l'emendamento sarebbe stato giudicato inammissibile.

Comunque sia, la nuova norma introdotta nel codice antimafia, cioè la possibilità di poter sequestrare i beni dello *stalker* in maniera preventiva, segna un serio passo avanti nel contrasto alla violenza sulle donne. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, M5S, Misto, AP-CpE-NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, GAL (DI, GS, MPL, RI), Art.1-MDP, ALA-SCCLP, LN-Aut e FL (Id-PL, PLI)*).

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signora Presidente, colleghi, si riporta la notizia, che è di oggi, di un istituto estetico di Asti che cerca una estetista donna che non sia sovrappeso, che possa lavorare undici ore di fila e che non abbia problemi familiari che potrebbero intralciare le prestazioni lavorative. Si cerca, insomma, una donna giovane, magra e sola. Se è pur vero che essere magre e sole talvolta è una scelta fatta in pieno diritto, rispettabile come qualsiasi altra scelta (purché appunto sia legale e civile), è anche vero che risulta amaro che certe caratteristiche finiscano in una offerta di lavoro.

È comprensibile che un centro estetico e dimagrimento voglia dare la migliore percezione possibile di sé al cliente e che quindi il proprietario o la proprietaria possano privilegiare personale bello, in grado di diventare aspirazionevole per il cliente e di rispecchiare quello che in teoria si può fare per lui.

Capisco i problemi di comunicazione e *marketing*, la concorrenza e la voglia di fare soldi e successo con la propria impresa. Infatti, io non ce l'ho con questo centro estetico in particolare. Semmai, ritengo che sia proprio il paradigma culturale ad essere finito in una strada oscura, spesso poco dignitosa, soprattutto per la donna.

Al di là del fattore estetico che - mi rendo conto - è inevitabilmente qualcosa che cambia la percezione che gli altri hanno di noi (inclusa quella

dei datori di lavoro), la parte più difficile da accettare è quella che riguarda la famiglia. Che importanza ha come io riesca ad affrontare in modo efficiente undici ore di lavoro? L'unica cosa che davvero conta è se io ci riesca. Immagino che da parte del datore di lavoro possa esserci la paura che, se uno ha problemi familiari come figli o anziani a carico, una volta firmato il contratto ne possa usare termini e cavilli per essere pagato e strappare qualche ora per l'assistenza o semplicemente quella di ritrovarsi con un dipendente inefficiente. Questo rischio comunque esiste e c'è sempre ovviamente.

Le donne hanno grandi capacità di affrontare e gestire più di un problema alla volta, hanno spesso una forza di volontà e una resistenza maggiori di quella maschile e, soprattutto, hanno lo stesso diritto di lavorare e comporre la propria felicità che è riservato agli uomini. Ai maschi però raramente viene chiesto di essere in forma o se hanno bambini o anziani a carico: per lo più si chiede loro competenza e dedizione.

Invito tuttavia a riflettere su un punto: se è vero che è una caratteristica specifica della donna quella di restare incinta e partorire, lo è anche la voglia di non annullarsi in quel processo, di dare il meglio di sé e di dimostrare di essere comunque una persona produttiva, competente e presente. Potremmo anche scoprire che, perfino in un centro estetico, anche una donna più grassa e materna può avere un suo valore, magari proprio quel valore che ha raggiunto grazie a dei figli o all'assistenza prestata a degli anziani.

Il rischio di smettere di valorizzare la storia delle persone e di concentrarsi su quanto esse efficacemente sanno annullarsi nel lavoro è, sinceramente, un po' pauroso.

Auspico quindi che si ritorni a dare centralità alla persona, al suo essere e a non pensare soltanto alla produttività. Questo tema, peraltro, è emerso anche ieri in 11ª Commissione durante l'audizione informale in merito all'esame dell'affare assegnato sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale; in quella sede, infatti, abbiamo sollevato proprio il tema della centralità della persona all'interno del mondo del lavoro.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signora Presidente, vorrei sollecitare la risposta alle interrogazioni 3-03477 e 4-05943. Abbiamo aspettato sin troppo, Presidente, quindi vorrei sollecitare il Governo in tal senso.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 4 luglio 2017**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

La seduta è tolta (*ore 13,08*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato nel testo emendato*(Gestione di beni e aziende sequestrati)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.

2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo

la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;

b) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»;

c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione».

2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;

b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-*bis* del presente decreto;

d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*l-bis*. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.

l-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di ammini-

stratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma *1-quinquies*, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-sexies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.

1-septies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma *2-ter*, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-*quater*. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-*ter*, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

d) al comma 5, dopo le parole: «del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, dei difensori delle parti»;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali».

EMENDAMENTI

14.100

DE PETRIS, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, deve assicurare la manutenzione ordinaria ovvero straordinaria dei beni a lui affidati, conferendo tale attività prioritariamente alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Lo Moro e i restanti componenti del Gruppo Art. 1-MDP

14.101

MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MOLINARI, DE PIETRO (*)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis. I beni sequestrati e confiscati confluiti in conti correnti sono esclusi dalle procedure del *bail-in* ai sensi dell'articolo 49, lettera *d*), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

14.102

DE PETRIS, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. Nelle more dell'espletamento degli atti di cui al comma 1-ter, deve comunque essere assicurata la continuità produttiva dell'azienda posta in amministrazione controllata, l'attivazione delle relazioni sindacali finalizzate all'applicazione del contratto nazionale di categoria per la ripresa produttiva e la gestione degli ammortizzatori sociali, l'attivazione delle procedure per la cassa integrazione guadagni, dal primo giorno del sequestro, per i dipendenti di imprese sequestrate fino alla ripresa dell'attività produttiva, fatta salva la possibilità di potervi accedere nuovamente fino all'eventuale destinazione, assegnazione o cessione definitiva dell'azienda».

14.103

DE PETRIS, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

V. testo 2

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. L'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato nell'attività di gestione ai fini produttivi degli immobili e dei beni aziendali ad essi assimilabili, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria prioritariamente alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

14.103 (testo 2)

DE PETRIS, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Approvato

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. L'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali

conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - *(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate)*. - 1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-*quinquies*.

2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera *b)* del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-*bis* del codice civile.

5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-*quinquies*, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione».

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».

EMENDAMENTI

15.102

MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MOLINARI

Le parole da: «Al comma» a: «i commi 7» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere i commi 7 e 8.

15.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere il comma 7.

15.101

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 7 primo periodo, sopprimere le parole da: «, Indicati dalla società INVITALIA Spa», fino alla fine del comma.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.100

GALIMBERTI, CALIENDO (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Rating di legalità delle imprese)

1. All'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza" sono soppresse».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-*ter*. - *(Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo)*.

- *1.* Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera *c*), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;

d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.

Art. 41-*quater*. - (*Supporto delle aziende sequestrate o confiscate*). - 1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-*ter*, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefici di cui all'articolo 41-*bis*.

3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa».

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Rendiconto e gestione dei beni confiscati).

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limi-

ti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: «L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d)».

EMENDAMENTO

17.300

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato nel testo emendato

(Destinazione dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis - (Liberazione degli immobili e delle aziende). - 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare».

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliori, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o

di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto».

3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti»;

b) al comma 3:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche»;

2) alla lettera *c)*:

2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;

2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»;

2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito *internet* istituzionale dell'ente»;

2.4) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli Enti parco nazionali e regionali»;

2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»;

2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»;

2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto»;

3) dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera *c*), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»;

c) al comma 8, lettera *a*):

1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;

d) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente:

«8-*ter*. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera *c*), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati»;

e) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c)»;

f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata».

15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

EMENDAMENTI

18.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Improcedibile

Al comma 4, lettera b), numero 1), alla lettera b) ivi richiamata, aggiungere in fine le seguenti parole: «con attribuzione dei proventi al bilancio dell'Agenzia e vincolo di reimpiego per le proprie finalità istituzionali».

18.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVELLINI, BOCCHINO

Respinto

Al comma 4, lettera b), numero 2), punto 2.6, sostituire le parole: «per finalità di lucro;» con le seguenti: «con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali;».

18.102

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Approvato

Al comma 4, lettera b), numero 2), nel numero 2.8) ivi richiamato, sostituire il primo periodo con il seguente: «La destinazione, l'assegnazione e l'utiliz-

zazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

18.300

I Relatori

V. testo 2

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire le seguenti:

«*c-ter*) l'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"7. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. In seno al procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma";

c-quater) all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 inserire il seguente comma:

"7-bis. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito *internet*. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera e) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.300 (testo 2)

I Relatori

V. testo 3

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire la seguente:

«*c-ter*) all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.300 (testo 3)

I Relatori

Approvato

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire la seguente:

«*c-ter*) all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"7-*bis*. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito *internet*. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o da-

gli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) o in via residuale alla loro distruzione».

18.301

I Relatori

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"*3-bis*. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai beni di cui al comma 3, lettere *c*) e *d*) non sono considerate, per gli anni 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3-ter. Agli oneri di cui al comma *3-bis*, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

18.302

I Relatori

V. testo 2

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"*7-bis*. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per la destinazione dei beni confiscati oggetto di comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, il partecipante in buona fede può esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Sono fatti salvi i diritti dei creditori iscritti e degli aventi causa"».

18.302 (testo 2)

I Relatori

Ritirato

All'articolo 18, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 52, commi 7 e 8, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

7. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in caso di confisca di beni oggetto di comunione, qualora il bene risulti indivisibile all'esito del procedimento previsto dal comma 7-bis dell'articolo 48, i partecipanti in buona fede possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma».

18.103

DE PETRIS, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «al comma 8», inserire le seguenti: «all'alinea dopo le parole: "i beni aziendali" inserire le seguenti: "che si considerano inclusivi dei beni produttivi e strumentali che non possono essere scorporati dal complesso degli assetti produttivi" e alla».

18.104

DE PETRIS, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 4, lettera c), numero 1, dopo le parole: «al primo periodo», inserire le seguenti: «le parole: "vi siano" sono sostituite dalle seguenti: "si sia in presenza di precisi piani industriali e gestionali definiti durante tutta la fase che precede la confisca definitiva e che offrano" e sopprimere le parole: "o di ripresa"».

18.105

DE PETRIS, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 8, lettera b) sostituire le parole: "al risarcimento", con le seguenti: "a far confluire le risorse rinvenienti nel fondo"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 18 E ORDINI DEL GIORNO

18.0.300

I Relatori

Ritirato e trasformato nell'odg G18.0.300

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 48-*bis*.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze

armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

G18.0.300 (già em. 18.0.300)

I Relatori

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

impegna il Governo a verificare la possibilità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 18.0.300.

18.0.100

CALIENDO, PALMA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 48-bis.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di

appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

18.0.101

DE PETRIS, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni e alle aziende sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, di tutti gli elementi economici finanziari e produttivi in grado di rappresentare la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle aziende e in particolare dei dati professionali e contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti coinvolti, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Tutti i dati sintetizzati in un'apposita relazione sono pubblicati nei siti internet dei soggetti istituzionali con responsabilità nei procedimenti. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti"».

18.0.102

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Ritirato e trasformato nell'odg G18.0.102

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nella gestione dei beni demaniali)

1. Al fine di promuovere la legalità e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti territoriali, nonché ogni altra autorità interessata stipulano protocolli di intesa volti ad assicurare una efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività-agro-silvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi comunitari.

2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono stipulati sulla base di linee guida approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai protocolli partecipano in ogni caso i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Economia e delle Finanze, i Presidenti delle Regioni, l'amministrazione demaniale e gli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, interessati. I protocolli sono altresì finalizzati ad integrare il dettato delle normative vigenti, nonché ad assicurare la realizzazione ed il coordinamento delle attività di divulgazione e di prevenzione e ad intensificare le funzioni di controllo sul territorio e sulle procedure previste dalla legislazione vigente.

3. I protocolli devono prevedere che i firmatari pongano in essere ogni utile azione per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le modalità di legge e regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni firmatarie. A tal fine il Prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di Polizia ambientale e forestale con funzioni di Polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario e sul territorio.

4. Per raggiungere gli obiettivi di cui alla presente legge, i protocolli devono comunque prevedere i seguenti obblighi:

a) vigilare affinché nelle procedure di concessioni o affidamento di propri beni a privati, sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa vigente in materia ed in quella relativa alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

b) prevedere che per la concessione o assegnazione di beni demaniali si faccia sempre ricorso a procedure ad evidenza pubblica;

c) prevedere l'obbligo di certificazione antimafia per gli assegnatari e i concessionari dei predetti beni;

d) prevedere, con riferimento ai medesimi beni, la certificazione antimafia quale condizione per l'accesso a finanziamenti, con particolare riferimento ai contributi comunitari, nel settore agro-silvo-pastorale;

e) adottare le iniziative necessarie affinché, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti di propria competenza finalizzati alla concessione dei propri beni a privati, i soggetti concessionari assumano formalmente l'obbligo, quale condizione per il rilascio del provvedimento o la successiva revoca, a non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso e denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a agli organi di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari;

f) assicurare, in base alla rispettiva competenza, per i terreni nella disponibilità dei soggetti firmatari, previa comunicazione della consistenza e ubicazione degli stessi, un attento monito raggio del suolo e del sottosuolo per controllare la presenza di eventuali cave, discariche, attività di smaltimento rifiuti o altri siti ove si possano svolgere traffici illeciti;

g) assicurare che, prima di ogni e qualsiasi attività preliminare alla definitiva concessione di beni ricadenti nel territorio di aree demaniali, i firmatari richiedano al Prefetto di verificare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 67, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni nonché la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa a norma dell'articolo 91 del medesimo decreto legislativo, prevedendo che, decorsi i termini di legge, si proceda solo previa verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia;

h) garantire assidui contatti tra i firmatari, in modo da rafforzare l'azione di prevenzione e controllo, all'uopo anche utilizzando le segnalazioni che dovessero pervenire;

i) provvedere alla istituzione di un "Tavolo Tecnico" che assicuri la partecipazione dei rappresentanti o delegati dei sottoscrittori, ai fini dell'esame congiunto della situazione dei territori di competenza, per il rafforzamento dell'attività ispettiva e di vigilanza mediante scambio di informazioni e dati.

5. Nelle more della stipula e dell'attuazione dei protocolli di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'immediata attuazione delle misure di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)*. A tal fine, per i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile oggetto di concessione, il concedente procede alla predisposizione dei bandi di gara pubblica nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché nel pieno rispetto della legislazione antimafia. Il decreto individua i soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione e che non possono essere affi-

datari delle concessioni di beni demaniali, con riferimento in particolare alla mancata presentazione della certificazione antimafia, alla mancanza dei requisiti di onorabilità degli affidatari e di rispetto dei principi di trasparenza e legalità nelle procedure adottate, nonché gli ulteriori obblighi di verifica e monitoraggio costante da parte delle amministrazioni concedenti. Il decreto deve altresì prevedere la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza alcun indennizzo, e le condizioni di decadenza, con particolare riferimento alla violazione delle norme che regolano l'accesso a contributi o finanziamenti nel settore agro-silvo-pastorale, al caso di abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, nonché per ogni ulteriore inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o regolamenti, ivi incluso quanto previsto dai protocolli di legalità di cui al presente articolo».

G18.0.102 (già em. 18.0.102)

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 18.0.102.

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Regime fiscale e oneri economici).

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Capo IV

TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORDAZIONALI

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni generali per la tutela dei terzi)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, è comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi».

2. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. - *(Limite della garanzia patrimoniale)*. - 1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».

3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - *(Pagamento di debiti anteriori al sequestro)*. - 1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali

prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

5. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo».

EMENDAMENTI

20.300

I Relatori

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;"».

20.100

DE PETRIS, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 6, dopo le parole: "del giudice delegato" inserire le seguenti: "e nell'ambito degli accordi disciplinati dai relativi contratti nazionali di categoria"».

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Accertamento dei diritti dei terzi)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».

2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:

«5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la

domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.

5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

3. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*»;

c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.

9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;

d) il comma 10 è abrogato.

4. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori

utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.

2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto»;

c) il comma 5 è abrogato.

5. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;

c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53».

Art. 22.

Approvato

(Rapporto con le procedure concorsuali)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;

b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48».

2. All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del

fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 22

22.0.100

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI (*)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Effetti delle misure di prevenzione e sanzioni penali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso,

svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata";

b) all'articolo 76, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la persona sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che propone «o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall'articolo 67, comma 7, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni";

c) all'articolo 76, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui all'articolo 76, comma 8, il giudice dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Qualora il candidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza. Qualora il candidato sia membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Le sanzioni della ineleggibilità e della decadenza si applicano anche in caso di patteggiamento di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale. Il giudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 36, secondo, terzo e quarto comma del codice penale. Detta sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

22.0.101

BUCCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Effetti delle misure di prevenzione e sanzioni penali)

1. All'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 7, le parole: ", in forza di provvedimenti definitivi", sono soppresse».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato nel testo emendato*(Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «270-*quater*.1, 270-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*,» e dopo le parole: «416, 416-*bis*,» è inserita la seguente: «418,».

EMENDAMENTO

23.100

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Approvato

Al comma 1, prima della parola: «418», inserire le seguenti: «416-*ter*,».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato nel testo emendato*(Modifica all'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)*

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 34-*bis* nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

24.100

BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al comma 9, le parole da: "Nel caso in cui" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "condannati per il delitto di cui al comma 8 non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore per la stessa durata della pena detentiva e comunque per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci. Qualora la causa di in-

candidabilità sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici e della incandidabilità"».

24.101

BUCCARELLA

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 8, primo periodo, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni"».

G24.100MOLINARI, SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI (*),
BENCINI (*)**Approvato**

Il Senato,

considerato che:

in data 24 febbraio 2010 la Camera dei Deputati approvò la cosiddetta «Legge Lazzati» avente ad oggetto il divieto di propaganda elettorale alle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. È, infatti, noto che le organizzazioni di scopo mafioso per perseguire i propri interessi criminali si adoperino per condizionare l'esito elettorale a livello locale, nazionale nonché europeo;

tuttavia tale legge è stata approvata con alcune incongruenze che l'hanno di fatto resa inapplicabile;

in particolare nel 2014 la nuova riformulazione dell'articolo 416-*ter* del codice penale rende estremamente difficoltosa l'acquisizione della prova, poiché la pubblica accusa deve provare la natura e il contenuto del rapporto perverso intercorso tra politico e malavitoso e spesso ciò avviene a distanza di anni. Al contrario, l'acquisizione della prova della violazione del divieto previsto nella Legge Lazzati deve essere più agevole e immediata, anche applicando rigorosi controlli durante la competizione elettorale sui sorvegliati speciali,

impegna il Governo ad adottare idonei provvedimenti normativi affinché la Legge Lazzati possa essere integralmente applicata così come era stata proposta nella sua versione originaria, arginando in tal modo il proliferare del rapporto tra mafie, corruzione e politica.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 24

24.0.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituire la frase che va dalle parole: "nonché a ciascuno" fino alle seguenti: "o superiore al 10 per cento" con le seguenti: «nonché a ciascuno dei consorziati nei consorzi e nelle società consortili».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici»;

b) al comma 3, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

25.100

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *e*) dopo le parole: «gli atti» inserire le seguenti: «, le erogazioni».

25.101

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e) sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

25.102

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e) sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

G25.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»,

premesso che:

il comma *7-bis* dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 dispone che: «Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;

b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;

c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;

e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma

10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;

g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia»;

il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella decisione n. 17 del 2014 ed in altre decisioni successive, ha precisato che da suddetta previsione di pubblicità delle informative tra pubbliche amministrazioni, «discende che l'informativa prefettizia spiega i propri effetti su tutto il territorio nazionale»,

considerato che:

risulta che l'informativa emessa dalla prefettura territorialmente competente spesso non è immediatamente conoscibile dalle altre prefetture d'Italia;

conseguentemente sussiste il pericolo che la pubblica amministrazione possa contrarre con un'impresa già destinataria di interdittiva antimafia;

il Prefetto di Palermo, in sede di audizione sul disegno di legge 2134 in esame, ha espresso parere favorevole ad una proposta di modifica al disegno di legge in esame finalizzata a chiarire la portata degli effetti del provvedimento interdittivo sul territorio nazionale;

invita il Governo, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa,

a valutare l'opportunità di assicurare la circolarità delle informative antimafia fra le prefetture del territorio nazionale, assicurandone la piena conoscibilità attraverso misure idonee a garantire il costante aggiornamento della relativa banca dati e l'agevole accesso ad essa.

G25.101

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legisla-

tivo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni nonché Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

Considerato che è stato modificato l'articolo 83, comma 3 del codice antimafia lasciando invariata la previsione per la quale la documentazione antimafia non è richiesta per provvedimenti, atti e contratti il cui valore complessivo non superi i 150 mila euro, valore che appare eccessivo e non in linea con quanto previsto dal codice dei contratti,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a valutare la necessità di un coordinamento degli importi di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011 con quelle previste dal codice dei contratti in riferimento alle soglie per la registrazione all'autorità di vigilanza dei contratti per le forniture di beni o servizi.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.300

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Acquisizione della documentazione anti-mafia in materia di terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei)".

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «353, 353-bis,» è inserita la seguente: «603-bis,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.300

I Relatori

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione"».

26.0.300 testo 2/1

PANIZZA

Ritirato

All'emendamento 26.0.300 (testo 2), alla lettera *b)* ivi richiamata, sostituire le parole: «e a ciascuno dei soci o consorziati» con le seguenti: «nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;».

26.0.300 (testo 2)

I Relatori

V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice ci-

vile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, e a ciascuno dei soci o consorziati"».

26.0.300 (testo 3)

I Relatori

V. testo 4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati, ed ai soci per conto dei quali le società CONSORTILI operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione».

26.0.300 (testo 4)

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati».

26.0.100

RICCHIUTI, LO MORO, CASSON, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei soci o consorziati, nonché ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione"».

26.0.100 (testo 2)

RICCHIUTI, LO MORO, CASSON, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

V. testo 3

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei soci o consorziati"».

26.0.100 (testo 3)

RICCHIUTI, LO MORO, CASSON, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Sost. id. em. 26.0.300 (testo 4)

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati"».

26.0.301

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Acquisizione dell'informazione anti-mafia in materia di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei)

1. All'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti nell'ambito della politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei"».

26.0.101

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159)

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) la parola: "150.000" è sostituita con la seguente: "40.000";

b) al comma 1, lettera c) la parola: "150.000" è sostituita con la seguente: "40.000"».

Capo V

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - *(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*. - 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 111. - (*Organi dell'Agenzia*). - 1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori;

d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni

e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
- b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
- c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;
- d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione;
- b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;
- c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
- d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;
- f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 112. - (*Attribuzioni degli organi dell'Agenzia*). - 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il

monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.

4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo;

d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera *b)*;

e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *b)*;

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

h) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;

n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Il Comitato consultivo di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e), h) ed m);

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria.

6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123».

4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. - (*Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia*). - 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose.

4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».

5. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:

«Art. 113-bis. - *(Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia)*. - 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'Amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo.

3. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

Art. 113-ter. - (*Incarichi speciali*). - 1. In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

6. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

EMENDAMENTI

27.100

BILARDI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ha la sede principale in Roma, le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano» con le seguenti: «ha la sede principale in Reggio Calabria, le sedi secondarie in Roma, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano».

27.101

CALIENDO, PALMA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 1, sostituire le parole «ha la sede principale in Roma, le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano» con le seguenti: «ha sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria».

27.102

ALBERTINI

Sost. id. em. 27.101

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al primo comma, sostituire le parole: «le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano», con le seguenti: «la sede secondaria in Reggio Calabria».

27.103

CALIENDO, PALMA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «per l'attuazione della presente lettera» fino a: «bilancio».

27.104

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) amministrazione e custodia, in veste di amministratore giudiziario, dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III, ovvero ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei medesimi beni affidati ad altro amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 35, comma 2; l'amministrazione, la custodia o l'ausilio sono finalizzati a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione»;

b) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) amministrazione e custodia, in veste di amministratore giudiziario, dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui

agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia del medesimi beni affidati ad altro amministratore giudiziario ai sensi degli articoli 104-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura civile e 35, comma 2, del presente decreto, l'amministrazione, la custodia o l'ausilio sono svolti al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria del beni Immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione».

27.105

DE PETRIS, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) attivazione in sinergia con gli Uffici misure di prevenzione, fin dalla fase iniziale del sequestro, di un monitoraggio continuo e sistematico, reso Immediatamente pubblico attraverso il sito *Internet* dell'Agenzia stessa al fine di mettere in condizione i cittadini e le imprese di poter richiedere all'Amministratore giudiziario l'utilizzo ovvero la compartecipazione all'utilizzo dei beni e delle aziende».

27.106

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 113», nel comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con comprovata esperienza nel settore legale e amministrativo contabile, secondo criteri di rotazione».

27.107

CALIENDO, PALMA

Respinto

Al comma 5, sopprimere il capoverso «Art. 113-*bis*».

27.108

CALIENDO, PALMA

Respinto

Al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 113-bis» con il seguente:

«Art. 113-bis. - (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in cento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 può avvenire, in presenza di professionalità specifiche e adeguate mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

6. Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia».

27.300

I Relatori

V. testo 2

Al comma 5, capoverso «13-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis) Fino al completamento delle procedure di cui al precedente comma, il personale in servizio in Agenzia, continua a prestare servizio in comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle Amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonché degli Enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei 60 giorni successivi secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al comma 1. Negli inquadramenti si dovrà tenere conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, oggi in servizio, che ha presentato analoga istanza ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011 n. 235 e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

27.300 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Al comma 5, capoverso «13-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis) Fino al completamento delle procedure di cui al precedente comma, il personale in servizio in Agenzia, continua a prestare servizio in comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle Amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonché degli Enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei 60 giorni successivi secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al comma 1. Negli inquadramenti si dovrà tenere conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, oggi in servizio, che ha presentato analoga istanza ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011 n. 235 e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.».

27.109

DEL BARBA

Assorbito

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 113-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Agenzia in posizione di comando e fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si dovrà tenere conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, oggi in servizio, che ha presentato analogo istanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia seguito della procedura di cui al presente comma determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia. Fino al completamento delle procedure di cui al presente comma, il personale in servizio in Agenzia continua a prestare servizio in comando e fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle Amministrazioni di appartenenza»;

b) sopprimere il comma 6.

27.301

I Relatori

Ritirato

Al comma 5, capoverso «113-bis», dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis). Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

4-ter). Agli oneri di cui al comma 4-ter, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 27

27.0.100

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aumento obbligatorio della pena in caso di recidiva per il delitto di cui all'articolo 416-bis)

1. All'articolo 99 del codice penale, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: "limitatamente al delitto di cui all'articolo 416-bis, l'aumento obbligatorio della pena per la recidiva non può essere Inferiore alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto"».

Capo VI

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE. DELEGHE AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DEL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVO AGLI UFFICI DI AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E DI CURATORE FALLIMENTARE E PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 640-bis del codice penale, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni».

2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*l-bis.* Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

l-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

3. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

4. All'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*l-bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

l-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

l-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

EMENDAMENTI

28.100

RUTA

Improponibile

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. - (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*) - Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita« somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli Indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro".

02. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - (*Vendita di alimenti con segni mendaci*) - Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'i-

dentità o qualità del prodotto In sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,".

03. L'articolo 517-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. - (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*) - Chiunque, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti".

04. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. - (*Agropirateria*) - Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, al fine di trarre profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

28.101

RUTA

Improponibile

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1.
(*Pene accessorie*)

1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionanti alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo".

02. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-*quater*"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*,»;*

b) *all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-*quater*» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-*bis* e 517-*quater*;*

c) *all'articolo 25-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale e».*

28.102

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, BOCCHINO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "e con la multa da 500 a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: ", con la multa da 3.000 a 6.000 euro" e sono aggiunte, in fine, le parole: "Con le risorse derivanti dalla maggiorazione delle multe di cui al presente comma, viene alimentato un fondo denominato Fondo per le vittime del reato di caporalato, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato al risarcimento dei danneggiati siano essi vittime o loro superstiti";

b) al quarto comma, numero 1), la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due", e dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

"1-*bis*) il fatto che il preposto all'attività lavorativa di cui al primo comma 1, sia un lavoratore migrante"».

28.103

MINEO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, BOCCHINO

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"La stessa pena si applica a chiunque concorre nel reato di cui al comma precedente traendo ingiusto profitto dalle condizioni di sfruttamento previste nel presente articolo"».

28.104

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "scelto nell'albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni"».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato

(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine

costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;

c) al comma 2-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono abrogati;

e) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-*ter* del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»;

f) dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

4-*sexies*. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-*ter*, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura pe-

nale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».

EMENDAMENTI

29.300

I Relatori

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), al capoverso 1, dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» inserire le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,», dopo le parole: «del codice penale,» inserire le seguenti: «dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 Novembre 2007, n. 231,», nonché aggiungere in fine il seguente periodo: «La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi».

29.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «comma 4-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «dei beni sequestrati e confiscati», *inserire le seguenti:* «di cui al capo III» *e dopo le parole:* «di tutela del terzi», *inserire le seguenti:* «di cui al capo IV e di applicazione del sequestro di cui al capo II»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati», inserire le seguenti: «dal momento in cui viene eseguito il sequestro».*

29.101

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «comma 4-novies», al primo periodo, dopo le parole: «è il giudice», inserire le seguenti: «delegato individuato dalla Sezione specializzata del Tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 5 comma 4 del presente decreto, ove istituito, ovvero il giudice».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato nel testo emendato

(Modifica all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512)

1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. Gli enti di cui ai commi 1-*bis* e 2-*bis*, ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:

a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;

b) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;

c) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4».

EMENDAMENTO

30.300

I Relatori

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1-*bis* e 2-*bis*;».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 30 E ORDINE DEL GIORNO

30.0.350 (già 28.0.300)

I Relatori

Ritirato e trasformato nell'odg G30.0.350

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "acquisito il parere delle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

b) al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie per le quali vi è il parere delle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 possono essere estese anche ai testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione in località d'origine, quando il reddito degli stessi risulti compromesso dalla testimonianza resa.

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190"».

G30.0.350 (già em. 30.0.350)

I Relatori

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 30.0.350.

30.0.300

I Relatori

Respinto (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "proposti dalle autorità di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 11";

b) al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie eventualmente proposte dalle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 sono estese anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio.

6-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Malan

30.0.100

CALIENDO, PALMA

Id. em. 30.0.300

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "proposti dalle autorità di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 11";

b) al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie eventualmente proposte delle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 sono estese anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

30.0.101

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

"3-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia"».

ARTICOLI 31 E 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare)

1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

«2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;

b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 32.

Approvato

(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;

b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera *a)* con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera *a)* siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;

d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera *b)*, tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro.

4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

EMENDAMENTI

32.100

CALIENDO, PALMA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

32.101

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole:«fino alla loro assegnazione», inserire le seguenti: «, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva agli imprenditori che prestano attività di supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate, ai sensi dell'articolo 41-quater del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 32

32.0.100

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Delega al Governo per incentivi e sgravi a favore dei lavoratori delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, e in particolare che:

a) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera *b)* del presente comma;

b) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applichino le disposizioni dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

c) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea;

d) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

e) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

f) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

g) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 32; non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 32.

2. All'onere relativo all'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 del presente articolo.

3. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

4. Gli spazi pubblicitari on line e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la

funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

5. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

Capo VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato

(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 31 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con delibera del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adotta i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

ORDINE DEL GIORNO

G33.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare numerose modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e alle leggi complementari,

invita il Governo:

a valutare le modalità per pervenire ad un incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a magistrati, cancellieri ed esperti informatici;

a valutare altresì idonee modalità di rafforzamento del presidio giurisdizionale nelle aree più esposte alla criminalità diffusa e organizzata, anche al fine di una più celere attuazione della disciplina recata da codice antimafia, con particolare riferimento alle misure di cui alla presente legge.

G33.100 (testo 2)

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare numerose modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e alle leggi complementari,

invita il Governo:

a continuare nell'azione di incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a magistrati, cancellieri ed esperti informatici;

a valutare altresì idonee modalità di rafforzamento del presidio giurisdizionale nelle aree più esposte alla criminalità diffusa e organizzata, anche al fine di una più celere attuazione della disciplina recata da codice antimafia, con particolare riferimento alle misure di cui alla presente legge.

ARTICOLI DA 34 A 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le modifiche agli articoli 7, commi 10-*bis* e 10-*quater*, e 27, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.
4. Le disposizioni dell'articolo 45-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione.

Art. 35.

Approvato

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.

Art. 36.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

EMENDAMENTO

36.100

CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2134. Em. 15.102 (1a parte), Mussini e altri	202	201	011	040	150	101	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 15.101, Giarrusso e altri	205	204	006	035	163	103	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 15	210	208	034	138	036	105	APPR.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 15.0.100, Galimberti e Caliendo	216	215	010	046	159	108	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 14.101, Mussini e altri	213	212	004	049	159	107	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 14.102, De Petris e altri	215	214	016	034	164	108	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 14.103 (testo 2), De Petris e altri	207	202	004	154	044	102	APPR.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 14	216	212	010	171	031	107	APPR.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 16	205	204	001	161	042	103	APPR.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 17.300, i Relatori	206	205	000	176	029	103	APPR.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 17	209	207	014	165	028	104	APPR.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 18.101, De Cristofaro e altri	212	211	009	041	161	106	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 18.102, Giarrusso e altri	214	212	027	174	011	107	APPR.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 18.300 (testo 3), i Relatori	216	213	034	176	003	107	APPR.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 18.103, De Petris e altri	214	213	044	015	154	107	RESP.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 18.104, De Petris e altri	214	213	012	036	165	107	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 18.105, De Petris e altri	217	215	011	038	166	108	RESP.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 18	219	217	018	168	031	109	APPR.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 2134. ODG G18.0.300, i Relatori	204	195	001	193	001	098	APPR.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 18.0.100, Caliendo e Palma	206	197	001	098	098	099	RESP.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 18.0.101, De Petris e altri	206	197	007	056	134	099	RESP.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 2134. ODG G18.0.102, Giarrusso e altri	211	203	001	172	030	102	APPR.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 19	207	206	012	167	027	104	APPR.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 20.100, De Petris e altri	207	205	039	006	160	103	RESP.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 20	208	207	015	163	029	104	APPR.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 21	209	207	016	163	028	104	APPR.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 22	212	211	013	167	031	106	APPR.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 22.0.101, Buccarella	211	210	003	046	161	106	RESP.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 23.100, Giarrusso e Buccarella	214	212	006	167	039	107	APPR.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 23	211	209	010	184	015	105	APPR.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 24.100, Buccarella	208	207	002	051	154	104	RESP.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 24.101, Buccarella	208	207	002	157	048	104	APPR.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 2134. ODG G24.100, Molinari e altri	215	214	005	169	040	108	APPR.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 24	215	213	019	161	033	107	APPR.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 25.100, Giarrusso e Buccarella	214	212	002	048	162	107	RESP.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 2134. ODG G25.100, Cappelletti e Buccarella	214	208	005	165	038	105	APPR.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 2134. ODG G25.101, Giarrusso e Buccarella	212	207	002	157	048	104	APPR.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 25	215	210	013	161	036	106	APPR.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 25.0.300, i Relatori	215	210	003	159	048	106	APPR.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 26	214	213	016	163	034	107	APPR.
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 2134. Emm. 26.0.300 (testo 4) e 26.0.100 (testo 3), i Relatori; Ricchiuti e altri	212	208	005	162	041	105	APPR.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 26.0.301, i Relatori	211	210	002	159	049	106	APPR.
<u>43</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 26.0.101, Giarrusso e altri	209	208	001	047	160	105	RESP.
<u>44</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 27.100, Bilardi	218	217	006	036	175	109	RESP.
<u>45</u>	Nom.	DDL n. 2134. Emm. 27.101 e 27.102, Caliendo e Palma; Albertini	206	198	009	164	025	100	APPR.
<u>46</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 27.103, Caliendo e Palma	203	202	010	057	135	102	RESP.
<u>47</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 27.104, Giarrusso e altri	210	206	001	041	164	104	RESP.
<u>48</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 27.105, De Petris e altri	198	189	005	036	148	095	RESP.
<u>49</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 27.106, Cappelletti e altri	206	200	007	040	153	101	RESP.
<u>50</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 27.107, Caliendo e Palma	199	196	010	015	171	099	RESP.
<u>51</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 27.108, Caliendo e Palma	208	207	008	048	151	104	RESP.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>52</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 27.300 (testo 2), i Relatori	213	209	038	143	028	105	APPR.
<u>53</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 27	212	209	011	165	033	105	APPR.
<u>54</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 27.0.100, Giarrusso e altri	207	201	005	044	152	101	RESP.
<u>55</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 28.102, De Cristofaro e altri	210	209	011	035	163	105	RESP.
<u>56</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 28.103, Mineo e altri	206	204	004	044	156	103	RESP.
<u>57</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 28.104, Giarrusso e altri	210	208	010	035	163	105	RESP.
<u>58</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 28	212	210	009	162	039	106	APPR.
<u>59</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 29.100, Giarrusso e altri	210	209	009	037	163	105	RESP.
<u>60</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 29.101, Giarrusso e altri	198	193	008	055	130	097	RESP.
<u>61</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 29	209	208	010	163	035	105	APPR.
<u>62</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 30.300, i Relatori	211	210	002	167	041	106	APPR.
<u>63</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 30	211	209	012	161	036	105	APPR.
<u>64</u>	Nom.	DDL n. 2134. ODG G30.0.350, i Relatori	203	201	002	183	016	101	APPR.
<u>65</u>	Nom.	DDL n. 2134. Emm. 30.0.300 e 30.0.100, Malan; Caliendo e Palma	209	208	003	093	112	105	RESP.
<u>66</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 30.0.101, Giarrusso e altri	204	201	000	092	109	101	RESP.
<u>67</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 31	208	207	010	160	037	104	APPR.
<u>68</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 32.100, Caliendo e Palma	204	198	003	051	144	100	RESP.
<u>69</u>	Nom.	DDL n. 2134. Em. 32.101, Galimberti	197	195	006	048	141	098	RESP.
<u>70</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 32	201	195	012	143	040	098	APPR.
<u>71</u>	Nom.	DDL n. 2134. ODG G33.100 (testo 2), Cappelletti e altri	195	189	000	167	022	095	APPR.
<u>72</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 33	197	191	011	150	030	096	APPR.
<u>73</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 34	191	188	012	147	029	095	APPR.
<u>74</u>	Nom.	DDL n. 2134. Articolo 35	191	188	013	146	029	095	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

849ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Giugno 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Aiello Piero	C	C	F	C	C	C	F	A	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F
Airola Alberto	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Albano Donatella	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Albertini Gabriele	C	C	F	A	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F
Alicata Bruno	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	F
Amati Silvana	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	C
Amidei Bartolomeo	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	F
Amoruso Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Angioni Ignazio	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Anitori Fabiola	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Aracri Francesco	C	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A	F
Arrigoni Paolo	A	C	F	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F	F	F
Astorre Bruno	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Augello Andrea			A	A	A	A	A	C			A			A	A	A	A	A	F	F
Auricchio Domenico	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C		
Azzollini Antonio					C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	F
Barani Lucio			F	F																
Barozzino Giovanni	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Battista Lorenzo	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Bellot Raffaella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	F
Bencini Alessandra	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
Berger Hans	C	C	F	C		C			F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
Bernini Anna Maria												C	A	A	C	C	C	C	F	F
Bertacco Stefano																				
Bertorotta Ornella	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Bertuzzi Maria Teresa	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Bianco Amedeo	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Bianconi Laura	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Bignami Laura																				
Bilardi Giovanni Emanuele	A	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	A	A	C	C	A	F	F
Bisnella Patrizia																				
Blundo Rosetta Enza	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Bocca Bernabò	C	C	R	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	R	R
Boccardi Michele																				
Bocchino Fabrizio								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bonaiuti Paolo	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F		C
Bondi Sandro	C	C																		
Bonfrisco Anna Cinzia												C	C	F	C	C	C	A		F
Borioli Daniele Gaetano	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Bottici Laura	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Brogli Claudio	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Bruni Francesco	C	C	C	F	C	C	C	A				C	F	F	C	C	C	A	F	F
Bubbico Filippo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Buccarella Maurizio	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Buemi Enrico	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F
Bulgarelli Elisa	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Calderoli Roberto	A	A	F	A	F	A	F	F				A	F	F	A	A	A	F	F	F
Caleo Massimo	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Caliendo Giacomo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	F
Campanella Francesco	C		F	C	C		F	F	F	F	F	C	F	F	F			F		C
Candiani Stefano	A	A	F	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A	F	F	F
Cantini Laura	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Capacchione Rosaria	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	

849ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Giugno 2017

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Di Biagio Aldo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Giacomo Ulisse																				
Di Giorgi Rosa Maria	C	C		C	C	C	F	F	F	F	F				F	C	C	F	F	
Di Maggio Salvatore Tito	C	C	C	C	C	C	C	A	C	F	A	C	A	A	C	C	C	A		
Dirindin Nerina	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Divina Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Endrizzi Giovanni	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	R	R
Esposito Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Esposito Stefano	C	C	F	C	C	C	F	F				C	C	F	C	C	C	F	F	C
Fabbri Camilla	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Falanga Ciro	C	C	F	F			C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	F	F
Fasano Enzo																				
Fasiolo Laura	C	C	F	C		C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Fattori Elena																				
Fattorini Emma	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C		F	F	C
Favero Nicoletta	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ferrara Elena	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Ferrara Mario	C	C	C			C	C	F	C	F	A	C	F	F	C	C	C	A		
Filippi Marco	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Filippin Rosanna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Finocchiaro Anna	M	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	M	M
Fissore Elena	C	C			C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Floris Emilio																				
Formigoni Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fornaro Federico	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Fravezzi Vittorio	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	
Fucksia Serenella			F	F	C	C	C	C	C	F	A	C	C	A	C	C	C	A	F	F
Gaetti Luigi	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Galimberti Paolo												C	A	A	C	C	C	C	F	F
Gambaro Adele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	F
Gatti Maria Grazia	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	C	C	F	C	C	C		F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F		C
Giannini Stefania	C	C	F	C	C	C	F	F			F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Giarrusso Mario Michele	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Gibiino Vincenzo																				
Ginetti Nadia	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Giovanardi Carlo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	A	C	C	A	C	C	C	A	F	F
Giro Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giroto Gianni Pietro			A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Gotor Miguel																				
Granaiola Manuela	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Grasso Pietro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Gualdani Marcello	C	C	F	C	C	C	F	A	F	F	A	C	F	F	C	C	C	A	F	F
Guerra Maria Cecilia																				
Guerrieri Paleotti Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ichino Pietro	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C

849ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Giugno 2017

	(F)=Favorevole		(C)=Contrario		(A)=Astenuto		(V)=Votante													
	(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Idem Josefa	C	C	F	C	C				F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Iurlaro Pietro	C	C	F	F	C	C		F					F	F	C	C	C	C	F	F
Lai Bachisio Silvio	C	C	F	C		C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Langella Pietro	C	C	F	F	F	C	R	R												
Laniece Albert	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Lanzillotta Linda	C	C	F	C	C	C		F			F	C			C	C	C	F	F	C
Latorre Nicola																				
Lepri Stefano	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F			C	F	F	C
Lezzi Barbara																				
Liuzzi Pietro	C	C	C	C	C	C	C	A	C	F	A	C	F	F	C	C	C	A	R	R
Lo Giudice Sergio	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Lo Moro Doris	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Longo Eva	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	R	R
Longo Fausto Guilherme	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lucherini Carlo	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C
Lucidi Stefano	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Lumia Giuseppe	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Malan Lucio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	F
Manassero Patrizia	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	C
Manconi Luigi	C	C	A	C	A	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F		
Mancuso Bruno	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F		
Mandelli Andrea			C	F	C	C	R	R												
Mangili Giovanna	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Maran Alessandro	C	C	F	C	C	C		F	F	F	F	C		F	C	C	C	F	F	C
Marcucci Andrea	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	A	C	C	C	F	F	C
Margiotta Salvatore																				
Marin Marco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	F	F
Marinello Giuseppe F.M.	C	C	F	C	C	C	F	F	A	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F
Marino Luigi	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F
Marino Mauro Maria	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Martelli Carlo	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Martini Claudio	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Marton Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mastrangeli Marino Germano	F	F	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Matteoli Altero																				
Mattesini Donella	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Maturani Giuseppina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mauro Giovanni	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	F
Mauro Mario	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	F
Mazzoni Riccardo	C	C	F	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	F	F
Merloni Maria Paola																				
Messina Alfredo																				
Micheloni Claudio																				
Migliavacca Maurizio	C	C	F	C	C	C	F	F				C	F	F	C	C	C	F	F	C
Milo Antonio			C	F																
Mineo Corradino	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Minniti Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mirabelli Franco	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F			C	F	F	C
Molinari Francesco	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	R	F	F	C	C	F	F	F
Montevecchi Michela	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Moronese Vilma	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F

849ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Giugno 2017

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Morra Nicola			A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
Moscardelli Claudio	C	C	F	C	C	C		F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Mucchetti Massimo	C	C						F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Munerato Emanuela	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	F
Mussini Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Naccarato Paolo	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	R	C	C	C	F	R	R
Napolitano Giorgio																				
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola																				
Olivero Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Orellana Luis Alberto	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	F	F	C
Orrù Pamela Giacomina G.	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Padua Venera	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Pagano Giuseppe	C	C	F	C	C	C	F	F				C	F	F	C	C	C	F	F	C
Pagliari Giorgio	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Paglini Sara																				
Pagnoncelli Lionello Marco																				
Palermo Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Palma Nitto Francesco																				
Panizza Franco	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Parente Annamaria	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Pegorer Carlo	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Pelino Paola	C	C	C	F	C	C	R	R	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	F
Pepe Bartolomeo	F	F	A	F	F	F	A	A	C	C	A	F	A	A	A	F	F	A	F	F
Perrone Luigi	C	C	C	F	C	C	C	A	C	F	A	C	F	F	C	C	C	A	F	F
Petraglia Alessia																				
Petrocelli Vito Rosario	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Pezzopane Stefania	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	F	F
Piccoli Giovanni	A	C	C	F	C	C		C	C	C	C									
Pignedoli Leana	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Puglia Sergio	F	F	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Puglisi Francesca	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Puppato Laura	C	C		C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Quagliariello Gaetano			C	F	C	C	C	C	C	F	A	C	C	A	C	C	C	A	F	F
Ranucci Raffaele																				
Razzi Antonio																				
Repetti Manuela	C	C	F																	
Ricchiuti Lucrezia	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F
Rizzotti Maria	C	C	C	F	C	C	C				C		F		C	C	C	C	C	F
Romani Maurizio	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
Romani Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Romano Lucio	M	M	F	C	C	C	F	F	F	F	F									
Rossi Gianluca	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Rossi Luciano	C	C	F	C	C	C	A	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	A
Rossi Mariarosaria	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C			
Rossi Maurizio																				
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
Ruta Roberto	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C

849ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Giugno 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																											
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																												
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60										
Aiello Piero	R	F	F	F	F	F	C		F	C	F	A	A	C	A	A	C	F	C	A										
Airola Alberto	F	F	F	C	R	C	F	F	F	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F										
Albano Donatella	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C										
Albertini Gabriele	F	F	C	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	C	C	A	C	F	C	C										
Alicata Bruno	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F										
Amati Silvana	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C										
Amidei Bartolomeo	C	C	C	F	F	F	C	R	C	C	F	C	C	C	C	C	C													
Amoruso Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Angioni Ignazio	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C										
Anitori Fabiola	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C										
Aracri Francesco	C	C	C	F							F	C	C	C	C	C	C	C	C	F										
Arrigoni Paolo	F	F	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A										
Astorre Bruno		F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C										
Augello Andrea				F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	C										
Auricchio Domenico	C	C	C	F	F	F	C	C	R	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	R										
Azzollini Antonio	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C										
Barani Lucio	C	C	C	C		F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C										
Barozzino Giovanni	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F										
Battista Lorenzo	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C										
Bellot Raffaella	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F										
Bencini Alessandra	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C										
Berger Hans		F	C	C	F		C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C											
Bernini Anna Maria	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C		C			C		C	C										
Bertacco Stefano																														
Bertorotta Ornella	F				C	C	F	F	F	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F										
Bertuzzi Maria Teresa	F			C	F	C	C		C	C	C	F	F		C	C	C	F	C	C										
Bianco Amedeo	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C										
Bianconi Laura	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C										
Bignami Laura																														
Bilardi Giovanni Emanuele	C	C	C	F	R		C	C	C	C		R	R	R																
Bisinella Patrizia																														
Blundo Rosetta Enza	F	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F										
Bocca Bernabò	C	C	C	F	R		R	R	R	R		R	R	R																
Boccardi Michele																														
Bocchino Fabrizio		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F										
Bonaiuti Paolo	F	A	C	C	F	A	C	C	C	C	C	A	F	C	C	C	C	A	C	C										
Bondi Sandro																														
Bonfrisco Anna Cinzia	C	C	C	C	F																									
Borioli Daniele Gaetano	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	A				F	C	C										
Bottici Laura	F	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F										
Brogli Claudio	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C										
Bruni Francesco	F	C	C	C	F	F	C	C	C		F	F	A	F	C	C	C	A	C	C										
Bubbico Filippo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Buccarella Maurizio	F	F	F	C	C	C	F	R	F	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F										
Buemi Enrico	F	F	C	C		C	C			C	C	F	F		C	C		F	C											
Bulgarelli Elisa	F	F	F	C			F	F	F	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F										
Calderoli Roberto	F	F	F	A	A	A	F	A	A	A	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A										
Caleo Massimo	F	F	C	C	F		C			C			F	C	C	C	C	F	C											
Caliendo Giacomo	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F										
Campanella Francesco	F	F	C	C	F	C	C		F		C	F	F	C	C	C	C	F	C	C										
Candiani Stefano	F	F	F	A	A	A	F	R	A	A	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A										
Cantini Laura	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C										
Capacchione Rosaria	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C										

849ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Giugno 2017

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante														
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
Aiello Piero	F	F	F	F				A	A	A	F	F	R	F
Airola Alberto	F	F	F	F	F	F	F	C	R	F	F	F	F	F
Albano Donatella	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Albertini Gabriele	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F
Alicata Bruno	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Amati Silvana	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Amidei Bartolomeo					F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Amoruso Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Angioni Ignazio	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Anitori Fabiola	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F
Aracri Francesco	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C
Arrigoni Paolo	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F
Astorre Bruno	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Augello Andrea	C	C	C		F	F	A	F	F	A				
Auricchio Domenico	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	R	R		
Azzollini Antonio	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Barani Lucio	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C				
Barozzino Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
Battista Lorenzo	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Bellot Raffaella	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Bencini Alessandra	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Berger Hans	F	F	F	F	C	C	F		C	F	F	F	F	F
Bernini Anna Maria		F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C
Bertacco Stefano														
Bertorotta Ornella	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F
Bertuzzi Maria Teresa	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Bianco Amedeo	F	F	F		C	C	F			F	F	F	F	F
Bianconi Laura	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Bignami Laura														
Bilardi Giovanni Emanuele														
Bisinella Patrizia														
Blundo Rosetta Enza	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F
Bocca Bernabò														
Boccardi Michele														
Bocchino Fabrizio	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
Bonaiuti Paolo	F	F	F	F										
Bondi Sandro														
Bonfrisco Anna Cinzia														
Borioli Daniele Gaetano	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Bottici Laura	F	F	F	F	F	F	F	C			C	F	F	F
Brogli Claudio	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Bruni Francesco	A	F	A	F	F	F	A	F	F	A	F	A	A	A
Bubbico Filippo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Buccarella Maurizio	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F
Buemi Enrico	F	F	F		C		F	C	C	F	F			
Bulgarelli Elisa	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
Calderoli Roberto	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Caleo Massimo	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Caliendo Giacomo	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Campanella Francesco	F	F	F	F	C	F	F	C	C		F	F	F	F
Candiani Stefano	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	R	F
Cantini Laura	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Capacchione Rosaria	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F

849ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Giugno 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante											
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante												
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
Di Biagio Aldo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Giacomo Ulisse														
Di Giorgi Rosa Maria	F	A	F	F	C		F	C	C	F	F	F	F	F
Di Maggio Salvatore Tito					F	F	A	F	F	A	F	A	A	A
Dirindin Nerina	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Divina Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F
Endrizzi Giovanni								C	C	F	C	F	F	F
Esposito Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Esposito Stefano	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Fabbri Camilla	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Falanga Ciro	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C
Fasano Enzo														
Fasiolo Laura	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Fattori Elena														
Fattorini Emma	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Favero Nicoletta	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ferrara Elena	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Ferrara Mario														
Filippi Marco	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Filippin Rosanna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Finocchiaro Anna	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Fissore Elena	F	F	F		C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Floris Emilio														
Formigoni Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fornaro Federico	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Fravezzi Vittorio	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Fucksia Serenella	C	C	A	F	F	F	C	F	F	C	F	A	A	A
Gaetti Luigi	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F
Galimberti Paolo	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	R	R		
Gambaro Adele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	C	C	A	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Gatti Maria Grazia	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò														
Giacobbe Francesco	F	F	F	F	C	C	F	C						
Giannini Stefania	F	F	F	F	C	C	F	C		F	F	F	F	F
Giarrusso Mario Michele	F	F	F	R	F	F	F							
Gibiino Vincenzo														
Ginetti Nadia	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Giovanardi Carlo	A	C	A	C	F	F	C	F	F	C	F	A	A	A
Giro Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giroto Gianni Pietro	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
Gotor Miguel														
Granaiola Manuela	F	F	F	F	C	C	F							
Grasso Pietro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Gualdani Marcello	A	C	A	A	F	F	A	F	F	C				
Guerra Maria Cecilia	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Guerrieri Paleotti Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ichino Pietro	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F

849ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Giugno 2017

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante														
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
Idem Josefa	F	F	F	F	C	C	F	C	C			F	F	F
Iurlaro Pietro	C	C	C	C	F	F	C							
Lai Bachisio Silvio	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Langella Pietro														
Laniece Albert	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Lanzillotta Linda	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Latorre Nicola														
Lepri Stefano	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F
Lezzi Barbara														
Liuzzi Pietro	A	F	A	C	F	F	A	F	F	A	F	A	A	A
Lo Giudice Sergio	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	R
Lo Moro Doris	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Longo Eva	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Longo Fausto Guilherme	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lucherini Carlo	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Lucidi Stefano	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F
Lumia Giuseppe	F	F	F	F	C		F	C	C	F	F	F	F	F
Malan Lucio	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Manassero Patrizia	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Manconi Luigi					C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Mancuso Bruno	C	C	C	F	F	C	F	R		R	R	R		
Mandelli Andrea	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Mangili Giovanna	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
Maran Alessandro	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Marcucci Andrea	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Margiotta Salvatore														
Marin Marco	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Marinello Giuseppe F.M.	F	F	F	F	A	F	F	A						
Marino Luigi														
Marino Mauro Maria	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Martelli Carlo	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F
Martini Claudio	F	C	F		C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Marton Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mastrangeli Marino Germano	F	F	F	F										
Matteoli Altero														
Mattesini Donella	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Maturani Giuseppina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mauro Giovanni	C	C	C	F	F	F	C	R		R	F	C	C	C
Mauro Mario	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C
Mazzoni Riccardo	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	C	C
Merloni Maria Paola														
Messina Alfredo														
Michelsoni Claudio	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Migliavacca Maurizio	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F				
Milo Antonio	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Mineo Corradino	F	F	R	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
Minniti Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mirabelli Franco	F	F	F		C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Molinari Francesco	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Montevecchi Michela														
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Moronese Vilma	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F

849ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Giugno 2017

	(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante										
	(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
Morra Nicola	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
Moscardelli Claudio	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Mucchetti Massimo	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Munerato Emanuela	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Mussini Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Naccarato Paolo	F	F	F											
Napolitano Giorgio														
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	F		F	F	F		F	C	C	F	C	F	F	
Olivero Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Orellana Luis Alberto	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Orrù Pamela Giacomina G.	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Padua Venera	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Pagano Giuseppe	F	F	F	F	A	C	F	C	C		F	F		
Pagliari Giorgio	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Paglini Sara														
Pagnoncelli Lionello Marco														
Palermo Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Palma Nitto Francesco														
Panizza Franco	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Parente Annamaria	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Pegorer Carlo	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Pelino Paola	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Pepe Bartolomeo														
Perrone Luigi	A	C	A	F	F	F	A	F		A	F	A	A	A
Petraglia Alessia														
Petrocelli Vito Rosario	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F
Pezzopane Stefania	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C
Piccoli Giovanni														
Pignedoli Leana	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Puglia Sergio	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F
Puglisi Francesca	F	F	F	F	C	C	F		C	F	F	F	F	F
Puppato Laura														
Quagliariello Gaetano	A	C	A	F	F	F	C	F	F	C	F	A	A	A
Ranucci Raffaele														
Razzi Antonio														
Repetti Manuela	F	F	F	F	C	C	F	C						
Ricchiuti Lucrezia	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Rizzotti Maria	C	F	C		F	F	C	F	F	C		C	C	C
Romani Maurizio	F	F	F	F	C	R		C	C	F	F	F	F	F
Romani Paolo		F	C	F	F	F	C			C	F	C	C	C
Romano Lucio	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	R
Rossi Gianluca	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Rossi Luciano	F	F	A	F	A	R	F	C	C	F	F	F	F	F
Rossi Mariarosaria	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C
Rossi Maurizio														
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Ruta Roberto	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante												
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante													
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
Zizza Vittorio	A	C		F	F	F	A	F	F	A	F	A	A	A	
Zuffada Sante	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C	

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 2134:

sull'ordine del giorno G30.0.350, il senatore Giarrusso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Ceroni, Chiavaroli, Cirinnà, Conte, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fabbri, Filippin, Formigoni, Gentile, Guerrieri Paleotti, Longo Fausto Guilherme, Maturani, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Sangalli, Santini, Schifani, Stucchi, Valentini e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, Chiti, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro sviluppo economico

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085-B)

(presentato in data 29/06/2017)

C.3012 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2437, C.2469, C.2684, C.2708, C.2733, C.3025, C.3060) S.2085 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica C.3012-B approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Ginetti Nadia ed altri

Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio (2424) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali) (assegnato in data 29/06/2017).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Dep. Alfreider Daniel ed altri

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (2643-B)

C.56 approvato dalla Camera dei deputati S.2643 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe S.31) C.56-B approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/06/2017);

2ª Commissione permanente Giustizia

Ministro giustizia

Ministro beni e att. cult.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (2864)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

C.4220 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/06/2017);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Sacconi Maurizio

Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate (2858)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 29/06/2017);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. D'Alì Antonio

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (119-1004-1034-1931-2012-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.119 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.1004, S.1034, S.1931, S.2012) C.4144 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.1987, C.2023, C.2058, C.3480)

(assegnato in data 29/06/2017);

Commissioni 1° e 4° riunite

Sen. Divina Sergio ed altri

Ripristino del servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace e delega al Governo per la sua attuazione (2844)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/06/2017).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Gatti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03842 della senatrice Ricchiuti ed altri.

I senatori Molinari, Mussini e Uras hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03843 del senatore Vacciano e della senatrice Simeoni.

La senatrice Favero ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04209 della senatrice Ginetti.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 21 al 28 giugno 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 172

BATTISTA ed altri: sui casi di strage di ulivi secolari in Puglia, in particolare nella provincia di Bari (4-06773) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CASSON: sui provvedimenti internazionali relativi al cittadino cinese Aysa Dolkun (4-07585) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

Mozioni

AMIDEI, Paolo ROMANI, SERAFINI, ARACRI, PELINO, PICCOLI, BERTACCO, Mariarosaria ROSSI, MARIN, PAGNONCELLI, ZUFFADA, VICECONTE - Il Senato,

premessi che:

con *referendum* del marzo 2014, la Crimea ha deciso di aderire alla Federazione russa, esprimendo un consenso netto ed inequivocabile;

in seguito alla predetta decisione, l'Unione europea ha gradualmente imposto misure restrittive sia nei confronti della Crimea sia nei confronti della Russia;

si tratta di misure di natura diplomatica (il vertice UE-Russia è stato annullato e gli Stati membri della UE hanno deciso di non tenere vertici bilaterali regolari; i colloqui bilaterali con la Russia sui visti, come pure sul nuovo accordo tra la UE e la Russia, sono stati sospesi; al posto del vertice del G8 a Sochi, il 4-5 giugno 2014 si è tenuta a Bruxelles una riunione del G7 e da allora le riunioni continuano nell'ambito del processo del G7), di carattere restrittivo, come, ad esempio, il congelamento dei beni e restrizioni di viaggio (150 persone e 37 entità sono soggette al congelamento dei beni e al divieto di viaggio, in quanto responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina) e di tipo economico riguardanti gli scambi con la Russia in settori economici specifici;

il 15 dicembre 2016, il Consiglio europeo ha prorogato fino al 31 luglio 2017 le sanzioni di natura economica, mentre il 13 marzo 2017 ha prorogato di altri 6 mesi, fino al 15 settembre 2017, le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Le misure consistono nel congelamento dei beni e nel divieto di viaggio;

le sanzioni economiche, in particolare, hanno determinato un grave danno all'economia del Veneto e a tutto il Paese intero;

a seguito delle decisioni assunte dall'Unione, la Federazione russa ha posto limiti all'importazione, in particolare, di alcuni prodotti della filiera alimentare, e agli acquisti da parte degli enti pubblici russi di prodotti tessili, di abbigliamento, di calzature e pelli, di dispositivi medici, di veicoli, di mezzi d'opera e di servizio, limiti che sono costati alle imprese Italiane circa 3,7 miliardi di euro;

tali sanzioni non possono essere la soluzione politica, che diversamente va ricercata ed affrontata sui tavoli della diplomazia;

considerato che vi è la necessità di incentivare i rapporti commerciali tra gli imprenditori italiani con la Crimea e la Russia,

impegna il Governo ad assumere iniziative in sede europea, affinché la UE interrompa l'applicazione di misure restrittive nei confronti della Federazione russa che tanto stanno penalizzando l'*export* di prodotti agricoli e manifatturieri italiani.

(1-00807)

Interrogazioni

MONTEVECCHI, BOTTICI, COTTI, BUCCARELLA, PAGLINI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, BULGARELLI, BLUNDO, GAETTI, SANTANGELO, DONNO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il castello di Sammezzano si trova nell'omonima località nei pressi di Leccio, nel comune di Reggello in provincia di Firenze e risale al 1605;

l'edificio è unico per stile, il più importante esempio di architettura orientalista in Italia. Si tratta di una costruzione eclettica in stile moresco che il proprietario, Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, riprogettò tra il 1853 e il 1889. Il castello è circondato da un parco storico, patrimonio botanico di inestimabile valore, al quale appartengono anche alcune specie arboree indigene;

l'intero immobile e il suo parco sono i vincitori dell'ottava edizione del censimento "I luoghi del cuore", l'iniziativa promossa dal Fai, il Fondo per l'ambiente italiano;

nel 1999 il castello è stato acquistato da una società italo-inglese, la Sammezzano Castle srl, che però è stata sottoposta a fallimento con conseguente vendita all'asta del bene e delle proprietà collegate;

considerato che:

la procedura di vendita del castello si è conclusa il 9 maggio 2017, al terzo tentativo. Le precedenti aste, tenutesi nel 2015, erano risultate deserte e quella prevista per il 2016 era stata rinviata;

il castello è stato aggiudicato da una società araba, la Helitrope limited con sede a Dubai, che ha offerto 15,4 milioni di euro e l'amministratore legale del gruppo, Puneet Gope Shahani, ha depositato il primo assegno della International bank of Qatar;

si apprende da recenti articoli di stampa, tra i quali "valdarnopost" del 28 giugno 2017, che il tribunale di Firenze avrebbe annullato la vendita accogliendo il ricorso della società Kairos srl;

considerato inoltre che:

sono state numerose le iniziative popolari volte ad attirare l'opinione pubblica e le istituzioni su questo bene di immenso valore, oggi chiuso e abbandonato;

lo Stato può esercitare il diritto di prelazione dei beni nel termine di 60 giorni dalla ricezione della denuncia dell'atto di trasferimento prevista dall'art. 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ovvero entro 180 giorni se essa è presentata tardivamente o risulta incompleta (art. 61, comma 2),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno attivare il diritto di prelazione sul bene, affinché il castello di Sammezzano rimanga nel patrimonio pubblico;

se non ritenga necessario intraprendere iniziative affinché venga garantita la fruibilità pubblica del castello.

(3-03846)

MONTEVECCHI, DONNO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BOTTICI, BLUNDO, PAGLINI, MORONESE - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

si apprende da diversi articoli di stampa, tra cui "la Repubblica", edizione di Bologna, del 26 giugno 2017, dal titolo "Teatro Comunale di Bologna, il sindaco liquida la Filarmonica e apre la verifica sulla direzione", che il sindaco Virginio Merola avrebbe annunciato, che non verrà rinnovata la convenzione con la Filarmonica, diffidata anche ad usare il nome del teatro comunale di Bologna;

lo stesso sindaco di Bologna, presidente della fondazione, avrebbe annunciato controlli e verifiche sulla gestione da parte del sovrintendente della fondazione;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la delibera approvata da Consiglio comunale in data 26 giugno 2017 permette al Teatro comunale di raggiungere il pareggio di bilancio per l'anno 2016, altrimenti impossibile da raggiungere;

i problemi del Teatro comunale di Bologna, così come quelli delle altre fondazioni lirico-sinfoniche, sono ben noti e nei giorni precedenti alla suddetta delibera i lavoratori della fondazione hanno manifestato per il riconoscimento dei propri diritti e per scongiurare la perdita del posto di lavoro;

considerato inoltre che le fondazioni lirico sinfoniche versano da anni in condizioni critiche, a parere degli interroganti anche a causa di gestioni poco oculate, di cui stanno pagando il conto solo le masse tecnico-artistiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere affinché, di concerto con l'amministrazione

coinvolta, vengano effettuati gli opportuni controlli sulla gestione della fondazione del Teatro comunale di Bologna, finalizzati a individuare le eventuali responsabilità del sovrintendente e del direttore amministrativo;

se, in un'ottica generale, non intenda assumere provvedimenti, anche di carattere normativo, tesi a responsabilizzare il sovrintendente e gli organi apicali, nonché incentivare gestioni virtuose.

(3-03847)

Mario MAURO, CALIENDO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la magistratura onoraria, nelle sue tre componenti di vice procuratori onorari, giudici onorari di tribunale e giudici di pace, attende dal 1999 una disciplina organica di riorganizzazione e gli attuali magistrati onorari in servizio attendono una riforma, che tenga in giusta considerazione l'apporto che in questi circa 20 anni hanno dato al sistema giustizia in condizioni già giudicate dalla Commissione europea in contrasto con i principi giuslavoristici dell'Unione;

la legge delega n. 57 del 2016 non tiene in debito conto, ad avviso dell'interrogante, la professionalità acquisita dagli odierni magistrati onorari, ma tende a demansionare i medesimi inserendoli, dopo il primo quadriennio di proroga nelle funzioni, nell'ufficio del processo quali meri collaboratori del giudice di carriera, dimenticando che l'apporto degli attuali 5.000 magistrati onorari di primo grado è fondamentale per l'amministrazione della giustizia, posto che questi costituiscono la metà della "forza lavoro" dei tribunali di primo grado, come fatto presente dalla quasi totalità dei procuratori della repubblica e da numerosi presidenti di tribunale;

lo schema di decreto legislativo recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", trasmesso alle Camere per l'espressione del parere l'11 maggio 2017, ha raccolto numerosi rilievi negativi, soprattutto nella parte relativa alle statuizioni concernenti i magistrati attualmente in servizio, non solo da parte delle associazioni di categoria che rappresentano i magistrati onorari, ma anche dai capi degli uffici requirenti e giudicanti di gran parte della penisola, nella parte in cui mortifica la professionalità già acquisita da questi operatori del diritto e ne prevede la loro "rottamazione" nel volgere di un quadriennio, tenuto conto del loro futuro demansionamento all'interno dell'ufficio del processo, della previsione di drastica riduzione del loro utilizzo a due giorni la settimana e della irrisoria indennità prevista per compensare l'attività che al netto di imposizione fiscale e previdenziale, a totale carico del magistrato, lo vedrà percepire nella migliore delle ipotesi un compenso mensile pari a 600 / 700 euro, corrisposto, non si capisce per quale motivo ogni tre mesi;

in 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, lo scorso 14 giugno, in fase di espressione del parere sul predetto schema di decreto legislativo, è stato evidenziato come, a conclusione dell'esame del provvedi-

mento, non è stata risolta l'ambiguità di fondo tra le qualificazioni di "onorarietà" e di "precarietà", che investono la magistratura onoraria;

la previsione del minor utilizzo dei magistrati onorari comporterà a parere dell'interrogante un grave pregiudizio per tutti gli uffici giudiziari e rallenterà ancora di più l'attività giudiziaria, scaricando sul cittadino utente i già lunghissimi tempi della giustizia civile e penale, comportando un aumento del carico di lavoro già rilevante della magistratura di carriera, che dovrà occuparsi anche di quegli affari che attualmente vengono svolti con professionalità e celerità dalla magistratura onoraria, nella misura di oltre il 50 per cento del totale;

il demansionamento dei magistrati onorari con oltre 10 anni di anzianità appare, poi, totalmente irrazionale e contrario ai principi di buona organizzazione dell'attività amministrativa, penalizzando in tal modo il sistema giudiziario e il cittadino utente;

la presenza di circa 5.000 operatori del diritto oramai formati dall'esperienza sul campo e dalle risorse investite dalla Scuola superiore della magistratura per la formazione degli stessi giustificerebbe un loro mantenimento nell'incarico sino all'età pensionabile con un sistema di norme maggiormente rispettoso della professionalità acquisita da questi operatori del diritto;

la Commissione Giustizia del Senato e lo stesso Consiglio superiore della magistratura, nei loro pareri al decreto legislativo, hanno sollecitato il Governo a rivedere i termini di utilizzo della magistratura onoraria, aumentando l'impiego della stessa almeno a tre giornate a settimana, di cui due dedicate almeno all'attività di udienza; se tale suggerimento verrà recepito, tenuto conto che il tempo per la preparazione delle attività di udienza necessario è maggiore di quanto previsto, ciò comporterà comunque un impiego del magistrato onorario incompatibile con lo svolgimento di altra attività retribuita, con la conseguenza di incorrere nuovamente in rilievi da parte della Commissione europea;

l'aumento dei giorni di attività lavorativa dei magistrati onorari, poi, dovrà comportare un aumento dell'indennità, come evidenziato dai citati pareri, che individuano quale equa retribuzione quella del magistrato di prima nomina, non potendo ritenersi conforme ai dettami dell'Unione europea una retribuzione differente tra magistrati onorari e ordinari, nel momento in cui gli stessi esercitano le medesime funzioni;

il complessivo sistema di riorganizzazione della magistratura onoraria come delineato nel decreto legislativo appare in chiara violazione dei rilievi mossi dalla Commissione europea, ovvero si presenta foriero di ulteriori rilievi, posto che, soprattutto il regime transitorio previsto per i magistrati in servizio, non è coerente con il sistema di tutele previdenziali ed assistenziali delineato dai trattati, ponendo a totale carico del magistrato onorario i contributi previdenziali e assistenziali e discriminandolo nella retribuzione rispetto al magistrato di carriera, nel momento in cui esercita le medesime

funzioni e nulla prevedendo in merito all'attività svolta nel passato senza alcun tipo di tutela lavoristica;

l'attuale proponenda struttura di riforma, infine, nulla prevede in merito all'accompagnamento dei magistrati onorari in servizio verso l'età pensionabile, posto che gli attuali 4 quadrienni di proroga non sono supportati da alcuna previsione di accesso del magistrato onorario ad un successivo trattamento di quiescenza, in violazione dei principi comunitari evidenziati nella sentenza della Corte giustizia dell'Unione europea, sez. II, 1/3/2012 n. 393, O'Brien contro Ministry of Justice, in Foro it. 2012, 5, IV, 247, posto che il servizio progresso non sarebbe conteggiato a fini pensionistici,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per superare le criticità evidenziate, ovvero se, alla luce delle numerose osservazioni di revisione del testo adottato il 5 maggio 2017 dal Consiglio dei ministri, non sia più opportuno prevedere l'accantonamento dell'emanazione del decreto legislativo, al fine di predisporre un più meditato provvedimento di riorganizzazione della magistratura onoraria, che tenga conto dei rilievi provenienti direttamente dai capi degli uffici giudiziari, dalle associazioni di categoria dei magistrati onorari, in maggiore coerenza con i dettami dell'ordinamento europeo.

(3-03848)

CERVELLINI, BAROZZINO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

le lavorazioni di verniciatura degli aeromobili fino al 2008 erano interne ad Alitalia e facevano parte del polo manutentivo esternalizzato;

la società Irlandese IAC Group, già Eirtech, impiega circa 35 operai specializzati;

negli ultimi anni ci sono stati una serie di infortuni (ne risulterebbero 22) di cui alcuni anche gravi, a causa di una condizione lavorativa difficile con turni di lavoro fino a 11 ore giornaliere, temperature nell'*hangar* fino a 35 gradi, utilizzo di vernici tossiche e presidi di sicurezza insufficienti;

inizialmente i lavoratori non venivano sufficientemente formati per l'attività svolta ed erano obbligati a montare i ponteggi e ad utilizzare l'attrezzatura per le lavorazioni senza nessun corso di formazione;

a seguito dell'intervento dell'organizzazione sindacale USB (unico sindacato presente e fortemente rappresentativo) e dopo una verifica della Asl e dell'Ispettorato del lavoro, alcuni interventi sulla sicurezza sono avvenuti, anche se non ancora sufficienti;

alcuni mesi fa la società IAC si è avvalsa della società Full Cleaning per alcune lavorazioni sugli aeromobili;

in data 3 giugno 2017 un operaio della suddetta società ha subito un grave infortunio e ha rischiato di perdere la vista ad un occhio;

l'organizzazione sindacale USB il 5 giugno ha proclamato uno sciopero per solidarietà con l'operaio infortunato e per denunciare la condizione lavorativa dentro l'*hangar*;

il delegato sindacale USB della IAC Group, a seguito dello sciopero, sarebbe stato contestato dall'azienda e gli sarebbero state fatte pressioni per l'attività sindacale svolta a tutela dei lavoratori;

nonostante le continue richieste di intervento sulle condizioni di sicurezza, la situazione continua ad essere difficile;

considerato che:

l'*hangar* della verniciatura si trova all'interno del più grande aeroporto italiano e nel polo industriale più importante del centro sud;

le aziende che operano nell'aeroporto di Fiumicino dovrebbero essere sottoposte a verifica delle certificazioni, delle mansioni svolte e alla formazione dei dipendenti ed invece la mancanza di regole, aggravata dall'entrata delle cooperative in vari settori aeroportuali, tra cui quelli con lavorazioni sensibili, sta aggravando la situazione, innescando un *dumping* economico che abbassa le condizioni di lavoro e sicurezza;

l'ENAC a parere degli interroganti dovrebbe svolgere un'azione di controllo maggiore,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire per una verifica della situazione, il ripristino di una condizione di salute e sicurezza all'interno dell'*hangar* e di tutto il sedime aeroportuale di Fiumicino e per la tutela di tutti gli operai.

(3-03850)

BERTOROTTA, DONNO, PUGLIA, MORRA, SERRA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

in data 28 giugno 2016 una cittadina eritrea, Awel Sara, titolare di regolare permesso di soggiorno rilasciato a seguito di riconoscimento dello *status* di rifugiato, proponeva ricorso avverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che rigettava l'emissione del visto per i suoi due figli minori, sostenendo la mancanza dei requisiti per il ricongiungimento familiare tra cui il consenso del padre dei minori a raggiungere la madre, nonché la mancanza di una sentenza del Tribunale di affidamento dei figli a quest'ultima;

tuttavia in seguito all'istruttoria del procedimento, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 27 febbraio 2017, dichiarava fondato il ricorso della signora Awel Sara;

conseguentemente, l'organismo giudicante adito annullava il provvedimento di diniego impugnato emesso dall'ambasciata d'Italia in Etiopia il 20 aprile 2016 e dichiarava il diritto della ricorrente ad ottenere i visti di ingresso per i figli minori e inoltre, seguendo il principio della soccombenza,

condannava il Ministero al pagamento delle spese legali relative al giudizio, liquidate in 3.972 euro, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA (cassa di previdenza degli avvocati) come per legge;

l'ordinanza, notificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 al Ministero degli affari esteri, costituito in giudizio per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, passava in giudicato in data 22 maggio 2017 per mancata proposizione dell'appello nei termini di legge. Pertanto, sulla stessa veniva apposta la formula esecutiva in data 24 maggio 2017;

considerato che:

il testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, all'art. 29-*bis*, comma 1, prevede che "Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3";

l'art. 29 disciplina il ricongiungimento familiare dello straniero, prevedendo in particolare, al comma 1, lettera *b*), che lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i "figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso";

l'ordinamento italiano riconosce e tutela l'unità familiare come diritto fondamentale che, in quanto tale, ottiene pieno riconoscimento anche per gli stranieri a mezzo del ricongiungimento familiare;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

alla luce della normativa vigente nel nostro Paese, il ricongiungimento risulta essere uno strumento necessario e ineludibile al fine di consentire la vita familiare dello straniero e, conseguentemente, contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale;

per tutelare tale diritto, dunque, è necessaria un'attenta analisi di ogni singola fattispecie che si presenti agli organi preposti al rilascio del nulla osta;

dall'ordinanza del 27 febbraio 2017 resa dal Tribunale di Catania, prima sezione civile, nel procedimento R.G. n. 11262/2016, emerge in modo incontrovertibile un'inspiegabile ed intollerabile superficialità del Ministero nell'analizzare la documentazione fornita dalla ricorrente, dalla quale si poteva dedurre indubbiamente il diritto della signora Awel Sara ad ottenere il ricongiungimento con i suoi figli minori, oltre al consenso del padre a raggiungere la madre in Italia;

tale superficialità è costata al Ministero, e conseguentemente allo Stato italiano, oltre 5.000 euro;

in considerazione dell'elevato numero di cittadini non comunitari presenti in Italia, che potrebbero, dunque, richiedere il ricongiungimento

familiare *ex art. 29* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (in base ai dati forniti dal Ministero dell'interno, al 1° gennaio 2016 sono regolarmente presenti in Italia 3.931.133 cittadini non comunitari), sarebbe quindi opportuno, al fine di evitare un ingente sperpero di denaro pubblico, che gli organi preposti prestassero la dovuta attenzione e diligenza nell'analizzare ogni singola fattispecie che si presenti al loro cospetto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda richiedere opportuni chiarimenti nelle apposite sedi sull'accaduto, anche in considerazione del fatto che, a distanza di oltre 4 mesi dall'emanazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania, quest'ultima non è ancora stata ottemperata

(3-03851)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTA, ENDRIZZI, BULGARELLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che con raccomandazione n. 1412/1999 il Parlamento e il Consiglio europeo, pur ribadendo l'impegno per la libertà di coscienza e di religione, invitavano i Governi degli Stati membri a istituire o sostenere, tra l'altro, centri indipendenti nazionali o regionali d'informazione sui gruppi di natura religiosa, esoterica e spirituale e a favorire la creazione di organizzazioni non governative per le vittime o le famiglie delle vittime di gruppi religiosi esoterici o spirituali. Nell'ottica di garantire una speciale attenzione e forme efficaci di assistenza alle persone più vulnerabili o mentalmente manipolabili da questi gruppi, in modo particolare i minori, lo stesso Parlamento europeo raccomandava al Comitato dei Ministri di prevedere azioni specifiche volte a istituire un osservatorio europeo sui gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale per rendere più facile lo scambio di informazioni tra i centri nazionali;

considerato che:

risulta agli interroganti che a nessuno dei precetti della raccomandazione sia stata finora data attuazione nel nostro Paese, nonostante siano stati presentati, nella XVII Legislatura e in quelle precedenti, numerosi atti di sindacato ispettivo, ancora senza riscontro, coi quali si sollecitavano le istituzioni italiane ad attivarsi per la loro immediata realizzazione;

a parere degli interroganti, il silenzio delle istituzioni è ancora più ingiustificato a fronte della proliferazione negli ultimi anni di gruppi religiosi, esoterici, spirituali e pseudo-terapici, anche a causa dell'esponentiale diffusione della rete *web* e delle nuove tecnologie *internet*. Molti di questi gruppi utilizzano raffinate tecniche di condizionamento mentale su persone

che attraversano una fase particolarmente difficile della propria vita, offrendo loro un percorso di supporto spirituale o psicologico che col tempo si trasforma in un vero e proprio calvario, e diventano in molti casi vittime di abusi emotivi, fisici, economici e sessuali. Tale problematica è stata studiata in Italia già nel 1998 nel noto rapporto della Direzione centrale della polizia di prevenzione, intitolato "Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia", oltre che nelle ripetute segnalazioni delle relazioni semestrali dei servizi di *intelligence* nazionali. Gli elementi raccolti hanno portato alla costituzione nel 2006 della squadra anti sette (SAS), specialità della Polizia che tuttavia svolge funzioni meramente repressive;

attualmente risulterebbe difficile quantificare con esattezza il fenomeno. Già in data 7 gennaio 2015 "l'Espresso" *on line* accendeva i riflettori su alcune vittime di tali movimenti, mettendo in risalto il *trend* espansivo del fenomeno, ma anche la disarmante carenza di dati. Nell'articolo si evidenziava, prendendo proprio spunto dal citato rapporto del 1998, la presenza di 76 movimenti religiosi per un totale di 78.500 affiliati. Il numero, col tempo, risulterebbe cresciuto a dismisura, tenuto inoltre conto che l'indagine si occupò prevalentemente di alcune tipologie di gruppi, costituenti, pertanto, una minima parte di quelli attualmente presenti sul territorio nazionale. Analogo argomento è stato trattato in un *dossier* pubblicato sul giornale *on line* "Linkiesta" nel gennaio 2016;

tra i casi di abusi più eclatanti compaiono, sulla base degli elementi informativi acquisiti dagli interroganti, quelli che hanno riguardato l'organizzazione dei testimoni di Geova, dove negli ultimi anni si sarebbero verificati molteplici abusi sessuali su minori, insabbiati e mai denunciati alle procure competenti dalla stessa congregazione. Di tali allarmanti vicende riferivano, tra gli altri, in maniera diffusa il quotidiano *on line* "Corriere della sera", in un video-inchiesta del 23 maggio 2016, la trasmissione televisiva "Le Iene" nel marzo 2016, "Il Giornale" il 23 maggio 2016, la "Gazzetta del Mezzogiorno" del 15 febbraio 2017; tali notizie di stampa riportano interviste e testimonianze dirette di vittime che hanno presentato anche alcuni esposti in varie Procure della Repubblica;

inoltre, commissioni governative indipendenti, quali quella australiana, attivate per far luce sugli abusi sessuali infantili in seno a realtà istituzionali e religiose, rilevavano la gravità e sistematicità di quanto emerso anche dalle citate fonti di stampa italiane. Nel caso dell'organizzazione geovista, nessuno dei 1.060 casi di abusi su minori registrati dalla chiesa dei testimoni di Geova d'Australia è risultato essere stato segnalato alle autorità competenti, gli abusatori sono stati frequentemente coperti o reintegrati nella confessione sulla base del semplice pentimento e le vittime di reato sottoposte, per contro, a processi di vittimizzazione secondaria e ostracizzate dall'organizzazione. Le politiche interne dei testimoni di Geova, analoghe in tutto il mondo, sono inoltre risultate, all'analisi della commissione suddetta, gravemente fallimentari in tema di tutela dei bambini e prevenzione dell'abuso minorile;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

attualmente è presente un vuoto normativo non trascurabile in merito alle criticità evidenziate. A seguito, infatti, della dichiarazione di incostituzionalità, con sentenza della Consulta n. 96 del 1981, del cosiddetto reato di plagio previsto *ex* articolo 603 del codice penale, in Italia non è più esistita un'effettiva tutela giuridica dell'integrità fisica e psichica degli individui. Da allora sedicenti "santoni" e "guru" continuano ad agire indisturbati, mentre numerose proposte e disegni di legge giacciono in attesa di essere esaminate dalle Commissioni e Aule parlamentari;

complessivamente risulta essere nullo anche l'impegno delle istituzioni nella definizione di politiche sociali e culturali di prevenzione in materia di settarismo abusante o criminale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non consideri opportuno procedere ad un'analisi complessiva del fenomeno, ai fini di aggiornare il rapporto pubblicato nel 1998 che risulta essere ormai obsoleto, nonché approfondire le motivazioni che sottendono all'attuale scarsissima tutela giuridica dell'abuso sessuale infantile in contesti religiosi;

se, viste le proposte e i disegni di legge depositati in Parlamento, non ritenga altresì urgente adottare misure di carattere normativo volte a garantire un'efficace tutela giuridica dell'integrità fisica e psichica dei minori e in generale dei soggetti coinvolti, ovvero inseriti in contesti coercitivi;

quali siano le motivazioni che hanno concretamente impedito allo Stato italiano di recepire gli inviti contenuti nella raccomandazione n. 1412/1999 del Parlamento e del Consiglio europeo;

se non ritenga necessario adottare tempestivamente un piano nazionale di informazione e prevenzione in materia di settarismo abusante o criminale.

(3-03845)

RICCHIUTI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

il gruppo spagnolo Gas natural è presente in Italia dal 2002, dove esercita attività di distribuzione e di vendita del gas naturale e dell'elettricità, oltre che di rigassificazione, con sede legale a San Donato Milanese e sede operativa ad Acquaviva delle Fonti (Bari);

attualmente l'azienda dichiara di servire nel nostro Paese oltre 450.000 clienti tra famiglie e imprese, gestendo poco meno di 7.300 chilometri di rete e collocandosi tra le prime 6 aziende di distribuzione del gas naturale, tra le oltre 220 imprese del settore, dando altresì occupazione a circa 400 addetti;

da alcuni mesi sulla stampa e sul *web* si leggono notizie relative alla possibile uscita di Gas natural dal mercato italiano, con la cessione di *asset* valutati in circa 700 milioni di euro, di cui 500-550 riferibili al solo *business* della distribuzione del gas;

la società energetica spagnola avrebbe dato mandato alla banca d'affari Rothschild di effettuare una revisione strategica delle proprie attività in Italia propedeutica alla cessione, che potrebbe formalmente concludersi nel corso del 2017, a valle di un primo giro di proposte non vincolanti raccolte entro il 23 giugno di quest'anno;

la distribuzione del gas, oltre a essere un servizio di interesse pubblico, è un'attività regolata svolta su base concessoria, la cui remunerazione è assicurata da parametri fissati dall'AEEGSI, stabili per un periodo di 6 anni, i cui oneri sono sostenuti dai clienti finali come frazione del costo pagato per ogni metro cubo di gas consumato;

detta remunerazione, oltre a garantire un equo ritorno sul capitale investito, serve a sostenere continui investimenti di manutenzione, adeguamento e miglioramento della rete di distribuzione, allo scopo di assicurare elevati *standard* di servizio, prevenire gli incidenti e adottare strumenti di misura atti a favorire un consumo consapevole dell'energia;

proprio la stabilità della remunerazione garantita dai parametri fissati dall'AEEGSI costituisce un elemento di forte attrazione per soggetti di natura non imprenditoriale, come ad esempio i fondi di investimento, che vedono nell'impiego in attività regolate la possibilità di ottenere rendimenti sicuri per grandi capitali, mettendoli al riparo dai rischi insiti nei mercati azionari ed obbligazionari;

i fondi hanno per loro natura l'interesse a massimizzare il rendimento a termine del capitale investito e sono meno interessati a sviluppare strategie di lungo periodo e a effettuare investimenti non direttamente produttivi, come quelli atti a mantenere inalterate le caratteristiche di qualità, adeguatezza e sicurezza del servizio nel lungo e nel lunghissimo termine;

secondo un articolo apparso il 2 giugno scorso su "il Sole-24 ore" "anche i grandi fondi di private equity scaldano i motori per la gara sugli asset italiani di Gas Natural, concentrati soprattutto nella distribuzione gas nel Sud Italia e controllati dalla holding Nedgia, che ha chiuso il 2016 con un utile netto di 22,7 milioni di euro. Tra gli interessati ci sono big come Bain Capital e CVC";

non si può escludere che tra le numerose offerte di acquisto dagli *asset* arrivino proposte anche da parte di fondi di *private equity* guidati da strategie di investimento molto più aggressive, tese esclusivamente ad estrarre valore dall'impresa acquistata per mere finalità speculative, a scapito della qualità e della sicurezza del servizio, oltre che della continuità aziendale e dei livelli occupazionali;

a fronte di questa situazione si riscontra una forte preoccupazione delle rappresentanze dei lavoratori, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dalle organizzazioni sindacali, che hanno prima accusato la società di "sottrarsi ingiustificatamente al confronto" dicendosi "pronte a proclamare lo stato di agitazione qualora non vengano garantite le tutele dei livelli occupazionali, salariali e normativi di tutti i lavoratori" ("QuotidianoEnergia", 20 giugno 2017) e hanno poi definito "deludente" un

incontro avuto con l'azienda con riguardo alle stesse tutele ("Il Sole-24 ore", 23 giugno),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle intenzioni di Gas natural di uscire dal mercato italiano e della procedura di vendita da questa adottata per la cessione dei propri *asset* in Italia;

se non ritenga che nella gestione delle reti energetiche, e in particolare nella gestione delle reti di distribuzione del gas, vadano innanzitutto salvaguardati i livelli di servizio, di sicurezza e di funzionalità dell'infrastruttura;

se non ritenga che tali salvaguardie possano essere garantite fondamentalmente attraverso l'affidamento del servizio ad operatori dotati di una consolidata capacità tecnica e gestionale;

se non ritenga di porre in essere azioni di vigilanza e di sensibilizzazione tese ad evitare che in questa operazione di riassetto nel settore del gas italiano si verifichi l'ingresso di soggetti mossi da meri intenti speculativi;

se non intenda operare altresì per tutelare i livelli occupazionali locali, ma anche per garantire il trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati.

(3-03849)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRAGLIA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'art. 32 della Costituzione sancisce diritto universale alla salute;

come in praticamente tutti i Paesi occidentali, in Italia la sanità pubblica si ritrova sempre più a dover affrontare il rapporto tra sostenibilità economica dell'assistenza sociosanitaria e l'inesorabile crescita della cronicità delle patologie;

la Regione Lombardia sta procedendo con la deliberazione degli atti attuativi della riforma sociosanitaria territoriale della cura (delibera n. 23 dell'11 agosto 2015);

in Lombardia, su 10 milioni di cittadini assistiti, oltre 3 milioni sono malati cronici e fragili, il 30 per cento, ma impiegano però il 70 per cento della spesa sanitaria; si tratta di malattie croniche che riguardano prevalentemente anziani: cardiopatie, cancro, vasculopatie, diabete, insufficienze renali, insufficienze epatiche, insufficienze polmonari;

se si escludono i pochi giovani con malattia cronica e gli anziani che hanno un reddito elevato e vivono con *caregiver* familiare o professionale,

alcune centinaia di migliaia di malati sono fragili, anziani, con una o più cronicità, vivono soli o con persona disabile, comunque senza *caregiver*;

fino ad oggi la Giunta regionale lombarda ha emesso in attuazione della riforma sociosanitaria i seguenti atti: 1) deliberazione n. X/4662 del 23 dicembre 2015, indirizzi regionali per la presa in carico della cronicità e della fragilità in Lombardia 2016-2018; 2) deliberazione n. X/5117 del 29 aprile 2016, linee guida regionali per l'adozione dei piani di organizzazione aziendale strategici delle Agenzie di tutela della salute, delle Aziende socio-sanitarie territoriali, degli IRCCS di diritto pubblico della Regione e degli AREU; 3) deliberazione n. X/6164 del 30 gennaio 2017, governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della legge n. 23/2015, legge regionale 3 marzo 2017, n. 6; 4) legge regionale n. 6 del 3 marzo 2017, evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai titoli IV, VI e VII della legge regionale del 30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità); 5) deliberazione n. X/6551 del 4 maggio 2017 sul riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici o fragili in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 33 del 2009;

visto che:

in particolare con le due delibere n. 6164 del 30 gennaio e n. 6551 del 4 maggio 2017, la Giunta regionale sta modificando totalmente l'assistenza sanitaria in Lombardia cancellando alcuni dei pilastri fondativi della legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978;

la Regione ha suddiviso i "pazienti cronici e fragili" in 3 livelli a seconda della gravità della loro condizione clinica e nei prossimi mesi questi cittadini riceveranno una lettera attraverso la quale la Regione li inviterà a scegliersi un "gestore" al quale affidare, attraverso un "patto di cura", la propria salute. Tale gestore potrà essere loro consigliato dal medico di medicina generale o scelto autonomamente da uno specifico elenco;

il gestore, seguendo gli indirizzi dettati dalla Regione, predisporrà il piano di assistenza individuale (PAI) prevedendo le visite, gli esami e gli interventi ritenuti da lui necessari; il medico di medicina generale, così come riportato dagli atti regionali, può eventualmente integrare il PAI, provvedendo a darne informativa al gestore, ma non può modificarlo essendo il PAI in capo al gestore;

il gestore non deve per forza essere affidato a professionisti socio-sanitari ma può essere un ente anche privato (tra cui ad esempio istituti bancari e assicurativi) e deve avere una precisa conformazione giuridica e societaria, e può gestire fino a 200.000 persone;

la Regione ha individuato 65 malattie, per le quali ha stabilito un corrispettivo economico da attribuire al gestore a seconda della patologia presentata da ogni persona da lui gestita, e se il gestore riuscirà a spendere meno della cifra attribuitagli dalla Regione potrà mantenere per sé una quota dell'avanzo, eventualmente da condividere con il medico che ha creato il contatto;

considerato che:

da un lato, in caso di necessità di esami, cure o ricoveri ospedalieri, se l'erogatore privato (banca o assicurazione), che gestisce il *budget* del paziente fornitogli dalla Regione per le spese mediche con un tetto calcolato in base ai criteri statistici, affermerà che il tetto non è sufficiente per pagare quei DRG (diagnosis related groups, cioè raggruppamenti omogenei di diagnosi), il malato cronico fragile non potrà curarsi, la malattia cronica rischierà di trasformarsi in acuta e non potrà nemmeno essere ricoverato in pronto soccorso e quindi in reparto degenza, perché i DRG relativi verranno rifiutati a priori dall'erogatore privato, bancario o assicurativo;

dall'altro lato tale procedura porterà inevitabilmente i gestori a valutare ed a tendere verso il proprio guadagno più che la piena tutela della salute del paziente, il quale potrà cambiare gestore ma solo dopo un anno;

preso atto che, a giudizio dell'interrogante:

il sistema ideato dalla Regione Lombardia elimina ogni personalizzazione del percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e ogni rapporto personale tipico della relazione con il medico curante, visto che il cittadino paziente, per la società che lo gestisce, rappresenterà un numero asettico (tra decine e decine di migliaia) e soprattutto potenziale produttore di guadagno;

sostanzialmente il medico di medicina generale viene quindi privato di qualunque ruolo, sostituito da un *manager* e da una società;

tale riforma può inizialmente essere percepita positivamente dai cittadini, viste le problematiche purtroppo ordinarie (code agli sportelli e liste di attesa) che affliggono anche i lombardi, ma ben presto mostrerà chiaramente l'intenzione vera di ridurre il diritto alla salute per milioni di cittadini al fine di consegnarli nelle mani della sanità privata;

la riforma sociosanitaria della Regione Lombardia è indirizzata verso la privatizzazione dell'assistenza dei malati cronici;

considerato inoltre che:

l'Unione medici italiani ha presentato un ricorso al TAR ed un altro ricorso potrebbe giungere da Medicina democratica;

anche gli ordini dei medici di Milano e della Lombardia hanno espresso forti preoccupazioni rispetto agli atti della Giunta lombarda,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione che si sta verificando in Lombardia e che cosa intenda fare per bloccare una riforma palesemente in contrasto con l'art. 32 della Costituzione e con i principi base della legge di riforma del sistema sanitario nazionale n. 833 del 1978 e che rischia di diventare un modello da seguire per chi intende privatizzare in Italia la sanità pubblica.

(4-07727)

DI BIAGIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la chiusura dei lavori con il completamento dell'autostrada Aurelia bis, in Liguria, era stata preventivata per il 2015;

ad oggi i lavori sono stati sospesi a causa di criticità progettuali che interessano il terzo lotto della variante Aurelia che non può essere realizzato secondo quanto previsto dal progetto originario, in quanto esso non è compatibile con la situazione geologica dei luoghi accertata nel corso dei lavori;

per tale motivo già nel settembre 2013 la direzione generale ANAS aveva formulato richiesta al proprio compartimento della Liguria di redigere una perizia di variante tecnica, ma tale richiesta è rimasta senza esito;

successivamente, come ricostruito dal quotidiano "La Notizia", verso la fine del 2013 il raggruppamento titolare dell'appalto per la realizzazione del terzo lotto della variante Aurelia, a seguito di una crisi aziendale, veniva ammesso a procedura concorsuale dal Tribunale di Firenze;

gli organi della procedura concorsuale hanno predisposto un bando di gara per la vendita del ramo d'azienda titolare dei diritti sull'appalto;

l'ANAS, come previsto dalla legge, ha autorizzato il bando di gara inserendovi la condizione che l'aggiudicatario dovesse impegnarsi a riprendere i lavori nell'immediatezza e a proseguirli secondo le modalità e nei termini già concordati con il raggruppamento di aziende cessionario del ramo d'azienda;

nulla veniva detto riguardo alla necessità per la prosecuzione dei lavori di adottare una perizia di variante;

il 7 novembre 2014, il compartimento ANAS della Liguria ha richiesto all'azienda subentrata nell'appalto di redigere una proposta progettuale di variante, che veniva redatta e consegnata nello stesso mese di novembre;

quasi contestualmente alla presentazione della perizia, l'ANAS la valutava eccessivamente onerosa e diffidava l'azienda subentrata nell'appalto di redigere una proposta minimale di variante, indicando al contempo su quali parti del progetto intervenire, con la diffida ad adempiere pena la risoluzione del contratto di appalto;

la ditta, pur esprimendo perplessità riguardo all'adeguatezza di una proposta minimale, si faceva carico di redigere quest'ulteriore perizia di variante che veniva approvata da ANAS dopo un *iter* di 18 mesi;

l'inadeguatezza della proposta minimale però si manifestava nel corso dell'esecuzione dei lavori, portando alla loro sospensione, con particolare riferimento ai lavori delle principali gallerie oggetto dell'appalto;

nel novembre 2016 l'ANAS chiedeva alla ditta subentrata nell'appalto la redazione di un'ulteriore proposta di variante più adeguata, che veniva consegnata nel febbraio 2017;

ad oggi l'ANAS non ha fornito alcun riscontro in merito a questa ultima proposta, non formulando alcuna osservazione né sotto il profilo tecnico né sotto il profilo economico;

l'effetto è che i lavori rimangono bloccati e non è possibile completare quanto previsto nel capitolato d'appalto;

ciò comporta innanzitutto enormi disagi per l'utenza che non può usufruire di un'opera strategicamente importante per la regione;

ma vi è di più: di questa sospensione dei lavori risentono direttamente i 185 lavoratori impiegati per la realizzazione della variante che l'azienda, in mancanza di indicazioni progettuali da parte di ANAS, ha posto in cassa integrazione;

forte è la preoccupazione che il ritardo, ormai ingiustificato, nell'*iter* approvativo della proposta di variante da parte di ANAS renda quella che doveva essere un'importante opera infrastrutturale strategica nell'ennesima opera incompiuta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e quali provvedimenti intenda adottare perché possano essere i ripresi i lavori per il completamento della variante Aurelia, la cui sospensione, oltre ai notevoli disagi per l'utenza, sta comportando una crisi occupazionale con riferimento ai 185 lavoratori posti in cassa integrazione.

(4-07728)

BOTTICI, GIARRUSSO, MORONESE, DONNO, AIROLA, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, ENDRIZZI, CAPPELLETTI - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che il signor Angelo Niceta è un commerciante appartenente ad una nota famiglia di imprenditori palermitani che da alcuni mesi sta rilasciando dichiarazioni ai magistrati del capoluogo siciliano sui presunti rapporti intercorsi tra alcuni membri della sua famiglia ed esponenti della criminalità organizzata;

considerato che:

secondo quanto riportato da numerosi *mass media*, a tutela della incolumità del signor Niceta, questi sarebbe stato inizialmente trasferito in località segreta dalle forze dell'ordine e i magistrati avrebbero richiesto il riconoscimento dello *status* di testimone di giustizia;

la commissione centrale per la protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia del Ministero dell'interno ha deciso di assegnargli lo *status* di collaboratore di giustizia che il signor Niceta ha rifiutato, non essendo egli coinvolto in alcun procedimento giudiziario né avendo subito condanne per fatti legati alla mafia;

considerato, inoltre, che:

da quanto risulta agli interroganti, il signor Niceta e la sua famiglia si trovano oggi senza protezione e non ricevono alcun tipo di sussistenza da

parte dello Stato, cosa che li espone a vari tipi di ritorsione da parte delle persone contro le quali sono state rese le testimonianze e li costringe a condizioni di vita poco dignitose;

per protestare contro tale condizione, da oltre 20 giorni il signor Niceta ha intrapreso uno sciopero della fame con gravi rischi per la sua salute,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

per quali ragioni la commissione centrale per la protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia abbia proposto al signor Niceta la partecipazione al programma in qualità di collaboratore di giustizia anziché di testimone;

quali urgenti iniziative di competenza intendano assumere al fine di assicurare al signor Niceta e alla sua famiglia l'incolumità fisica e un livello di vita dignitoso.

(4-07729)

BERGER - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" prevede che «Il permesso di soggiorno per richiesta asilo (...) "consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente, inoltre che i richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza (...), possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente»;

in realtà, accade che alcuni richiedenti di asilo, trascorso il termine di 60 giorni, e dopo aver frequentato il corso di formazione professionale lavorino con contratto regolare per tutto il periodo di durata della valutazione della richiesta per asilo politico, che a volte può arrivare fino a 24 mesi. Tuttavia per tutto questo periodo rimangono, quali richiedenti di asilo, nello *status* di rifugiati accolti e assistiti tramite le strutture di accoglienza nelle quali non pagano, né vitto, né alloggio e percepiscono anche una piccola somma di circa 2,50 al giorno, il cosiddetto *pocket money*, che viene dato ai rifugiati per le piccole spese quotidiane;

nascono polemiche per il fatto che esiste questa sovrapposizione di situazioni, da una parte lo *status* di richiedente politico, che viene sovvenzionato, e dall'altra parte, una regolare realtà di lavoratore con regolare paga, ma che nel contempo usufruisce di vitto e alloggio *gratis*,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario, corretto e utile, anche a livello di una giustizia sociale, prevedere che coloro che vivono presso le strutture di accoglienza per rifugiati e nel contempo lavorano, debbano contribuire economicamente all'affitto e al vitto e debbano rinunciare alla "paghetta" giornaliera eventualmente con un sistema di prelievo diretto dalla busta paga.

(4-07730)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, ha indetto, lo scorso 18 ottobre 2016, un pubblico concorso, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato il 15 novembre 2016 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie concorsi ed esami;

il 31 gennaio 2017 è stato pubblicato il diario della prova preselettiva, che ha avuto luogo presso la Fiera di Roma dal 29 maggio al 12 giugno 2017;

i candidati partecipanti sarebbero stati circa 1.200;

premessi, inoltre, che:

numerosi partecipanti alle prove preselettive avrebbero "segnalato" dubbi circa la trasparenza e l'imparzialità delle prove;

in particolare, secondo le "segnalazioni" reperibili in rete: a) la vigilanza occorrente durante lo svolgimento della prova sarebbe stata affidata a *hostess* esterne, in luogo di agenti di Polizia giudiziaria o amministrativa o Vigili del fuoco; b) ai candidati sarebbe stato consentito di fotografare i fogli delle prove concorsuali (verosimilmente proprio durante lo svolgimento della prova medesima); c) in alcune sessioni del concorso non sarebbe stata rispettata la ripartizione numerica per materia dei *quiz*, secondo le indicazioni riportate nel documento recante le modalità di partecipazione emanato dal Ministero dell'interno lo scorso 22 maggio 2017; d) durante lo svolgimento della prova preselettiva ai candidati sarebbe stato consentito, previa identificazione, di accedere al bagno ove, verosimilmente, avrebbero potuto, tramite *smartphone* o altro accessorio e/o materiale documentale, verificare le risposte ai *quiz*; e) in alcune sessioni del concorso i banchi non sarebbero stati disposti in maniera equidistante fra loro; f) le fotocopie dei *test* oggetto della prova preselettiva sarebbero state fatte fuori dalle aule di esame e con una scarsa qualità copiativa, che ne avrebbe compromesso la capacità di lettura e comprensione; g) i plichi contenenti le domande non sarebbero stati sigillati; h) i punteggi sarebbero stati assegnati in maniera anomala;

in definitiva, nel corso delle prove preselettive del concorso, sarebbe stato possibile copiare e verificare la corrispondenza delle risposte ai *quiz*, senza alcuna difficoltà nonché conseguire punteggi "anomali";

considerato che le "segnalazioni" apparse in rete, ove accertate, risulterebbero essere in contrasto con tutte le vigenti norme, che regolano lo svolgimento dei pubblici concorsi,

si chiede di sapere:

se tutto quanto riportato corrisponda al vero e, in caso affermativo:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di consentire l'annullamento e la ripetizione delle prove preselettive;

se intenda intervenire al fine di consentire la sostituzione della commissione concorsuale;

se intenda intervenire al fine di accertare i motivi per i quali non sono stati rispettati i principi di legge vigenti per lo svolgimento delle prove concorsuali e per responsabilità di chi.

(4-07731)

LO GIUDICE, CARDINALI, CIRINNÀ, GINETTI, ALBANO, AMATI, ANGIONI, BIANCO, BOCCHINO, BORIOLI, CAPACCHIONE, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FABBRI, Elena FERRARA, FISSORE, GATTI, GOTOR, IDEM, LO MORO, MARTINI, MATTESINI, ORELLANA, PEGORER, PUPPATO, Gianluca ROSSI, SANGALLI, SILVESTRO, SPILABOTTE, TOMASELLI, URAS, VACCARI, VALENTINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la prima sezione civile della suprema Corte di cassazione ha confermato che è trascrivibile in Italia l'atto di nascita formato all'estero, dal quale risulti che il minore è figlio di due madri, con la sentenza n. 19599 del 21 giugno 2016, depositata il 30 settembre;

la Corte ha escluso la contrarietà dell'atto all'ordine pubblico, chiarendo ulteriormente l'inquadramento sistematico della genitorialità omosessuale nel nostro ordinamento, in armonia con i principi desumibili dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori e dal complesso delle disposizioni alla luce delle quali deve essere assicurata, in Italia, la tutela dei diritti fondamentali dei minori nati, accolti o cresciuti in una famiglia omogenitoriale;

in particolare, la Corte ha affermato che l'evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale mostra il suo progressivo affrancamento da una funzione di tipo difensivo, e l'apertura alla dimensione della relazione e dell'interazione tra ordinamento interno e comunità internazionale, sostenendo che «tale più aperta concezione si fonda su una maggiore partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunità internazionale, la quale sempre meglio è capace di esprimere principi generalmente condivisi e non necessariamente tradotti in norme interne, così da sottrarre la nozione di ordine pubblico internazionale sia ad una eccessiva indeterminatezza sia ad un legame troppo rigido con i mutevoli contenuti delle legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali»;

la Corte è entrata altresì nel merito, affrontando la questione della compatibilità dell'atto di nascita con la «tutela dell'interesse superiore del minore, anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale, e in generale del diritto delle persone di autodeterminarsi e formare una famiglia, valori (...) già presenti nella Carta costituzionale (artt. 2, 3, 31 e 32 Cost.) e la cui tutela è rafforzata dalle fonti sovranazionali che concorrono alla formazione dei principi di ordine pubblico internazionale»;

l'interesse superiore del minore trova connotazione nel «diritto a conservare lo status di figlio» nei confronti di entrambe le madri, come riconosciuto dall'atto di nascita estero di cui si chiede la trascrizione nel rispetto della vita privata e all'identità, non solo fisica, ma anche personale e sociale del minore;

affrontando i principi desumibili dai divieti e nelle norme inderogabili contenute nella legge n. 40 del 2004 in tema di procreazione medicalmente assistita, la Corte di cassazione ha sostenuto che il ricorso a tale pratica all'estero da parte di coppie dello stesso sesso «non esprime un valore costituzionale superiore ed inderogabile, idoneo ad assurgere a principio di ordine pubblico»;

non può allo stesso modo essere assunto a principio inderogabile di ordine pubblico quello secondo cui, nel nostro ordinamento, madre è colei che partorisce (art. 269 del codice civile), potendo essere l'attribuzione della maternità, sempre per la Corte, inquadrata in una cornice più ampia legata al concetto di "responsabilità genitoriale" quando, come nella specie, la non coincidenza tra parto e trasmissione del patrimonio genetico consegua ad un peculiare progetto genitoriale nell'ambito di una coppia omosessuale;

secondo la Corte «non si può ricorrere alla nozione di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti [del minore] a causa della scelta di coloro che lo hanno messo al mondo mediante una pratica di procreazione assistita non consentita in Italia (...) Vi sarebbe altrimenti una violazione del principio di uguaglianza, intesa come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali»;

premesso altresì che:

la Corte di cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 14878 del 15 giugno 2017, ha richiamato, per un caso analogo, l'articolo 9 della legge n. 40 del 2004 per cui, secondo la stessa legge che aveva originariamente escluso la procreazione mediante fecondazione eterologa, «il coniuge o il convivente il cui consenso alla tecnica sia ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità né impugnare il riconoscimento»;

il riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri ed il loro padre non genetico è stato altresì disposto dall'ordinanza della Corte d'appello di Trento del 23 febbraio 2017, richiamando anche in questo caso la compatibilità tra il provvedimento stra-

niero e l'ordine pubblico, l'esigenza di salvaguardare il diritto del minore alla continuità affettiva nei confronti di entrambi i genitori e l'assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all'estero rispetto al diritto del minore;

considerato che:

gli interroganti hanno appreso da fonti di stampa che il Comune di Perugia si sarebbe rifiutato di trascrivere l'atto di nascita di un bimbo di 6 mesi nato in Spagna da due mamme italiane grazie alla procreazione assistita, in virtù di presunti motivi di ordine pubblico;

la mancata registrazione all'anagrafe rappresenta la lesione di un diritto fondamentale all'identità del bambino, il quale, in assenza di una certificazione anagrafica, risulta inesistente sul piano giuridico e sul piano dell'accesso ai servizi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda dare indicazione ai Comuni, nel senso dell'attuazione degli orientamenti di giurisprudenza, anche di Cassazione, richiamati, così evitando che i singoli siano costretti a far valere i propri diritti in sede giurisdizionale, con notevoli costi in termini di tempo e spese.

(4-07732)

LUCIDI, CAPPELLETTI, GIROTTI, BERTOROTTA, MORONESE, BLUNDO, MORRA, MONTEVECCHI, PUGLIA - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 39 del 2013 detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

i casi di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità tra incarichi e cariche, con riferimento a enti di diritto privato in controllo pubblico (o regolati e finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico), sono disciplinati agli articoli 7, 12 e 13;

in particolare, l'art. 7 prevede l'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale (componenti della Giunta e del Consiglio comunale); l'art. 12 stabilisce che gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico comunale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; l'art. 13 stabilisce che gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

ai sensi degli articoli 15 e 16, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità spetta al responsabile del

piano anticorruzione di ogni amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, il quale segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;

gli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 39 del 2013 stabiliscono invece la nullità di atti e contratti disposti in violazione del decreto stesso, le sanzioni previste per queste fattispecie e le cause di decadenza dall'incarico;

ai sensi dell'art. 20, nel corso dell'incarico l'interessato deve presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste e tale dichiarazione è pubblicata nel sito dell'ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;

l'Autorità nazionale anticorruzione peraltro, con l'orientamento n. 108/2014, ha stabilito quanto segue: "Parole chiave: Anticorruzione - art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 -- incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, co. 2, lett. l del dlgs. n. 39/2013 - Presidente di Fondazione se in possesso di deleghe gestionali - componente della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti - inconfiribilità - sussistenza. Sussiste l'inconfiribilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 nel caso in cui venga conferito l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico (se Presidente, solo se in possesso di deleghe gestionali dirette,) da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti a colui che, nell'anno precedente, è stato componente della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti (ipotesi relativa al conferimento dell'incarico di presidente della Fondazione 'Università di Mantova' a colui che è stato consigliere comunale del citato Comune)";

peraltro sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), non può ricoprire la carica di sindaco l'amministratore di ente in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del Comune o che dallo stesso riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

considerato che:

il vigente statuto della fondazione "Festival dei due mondi" stabilisce che al Comune di Spoleto (Perugia) spettano il 50 per cento dei seggi più uno (quello del sindaco) dell'assemblea della fondazione;

ai sensi degli articoli 12 e 13 dello statuto, peraltro, il sindaco della città di Spoleto è di diritto presidente del consiglio di amministrazione della fondazione e, come tale, presidente della fondazione medesima;

la fondazione è destinataria di contributi finanziari pubblici sia statali che locali;

è possibile pertanto affermare che la fondazione sia configurabile come ente privato in controllo pubblico (e comunque, peraltro, è ente pubblicamente finanziato), anche ai sensi delle definizioni contenute all'art. 1 del decreto legislativo n. 39 del 2013,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, chiarire l'eventuale posizione di incompatibilità o inconfiribilità tra l'incarico di sindaco di Spoleto e di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione "Festival dei due mondi" e, come tale, di presidente della fondazione medesima;

se siano a conoscenza dell'avvio di un'istruttoria presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato o la Corte dei conti sul caso;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere in merito.

(4-07733)

GIARRUSSO, DONNO, ENDRIZZI, CAPPELLETTI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, NUGNES, PUGLIA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

a Venezia, secondo quanto riportato dal quotidiano *online* "ilfattoquotidiano" del 20 giugno 2017, sono state arrestate 16 persone di cui due ai domiciliari per diversi reati; dalle parole del comandante provinciale della Guardia di finanza, si evince un quadro corruttivo imponente: "questa è la più grande inchiesta contro il fenomeno della corruzione dopo il Mose";

in particolare, uno degli arrestati, secondo il quotidiano *online*, sarebbe Elio Borrelli, ex direttore del Centro operativo delle entrate di Venezia, che avrebbe cercato, secondo il giudice per le indagini preliminari Alberto Scaramuzza, "appoggi politici per ottenere un posto di prestigio". In particolare, dalle intercettazioni, si evince, come Borrelli avrebbe telefonato all'esponente del Partito Democratico veneziano, Aracangelo Boldrin, chiedendogli appoggi politici;

si apprende inoltre che successivamente Elio Borelli "finì a dirigere l'ufficio di Pesaro-Urbino, da cui avrebbe continuato a seguire le vicende venete, avvalendosi dell'appoggio del direttore provinciale delle Entrate, Massimo Esposito, che pure è stato arrestato";

il Borelli viene collegato anche ai favori concessi a Cattolica Assicurazioni, infatti, da quanto riportato dal citato quotidiano *online*, la compagnia veronese si sarebbe vista ridurre il debito da 8,8 milioni di euro a circa 2,5 milioni; altresì, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbero stati

"donati" due Rolex Dayotna rispettivamente a Christian David, Capo ufficio grandi contribuenti regionale delle Entrate, e al Tenente colonello della Finanza Vincenzo Corrado, in servizio al Comando regionale veneto;

Corrado, inoltre, avrebbe avuto un ruolo decisivo, grazie all'appoggio del giudice tributario Cesare Rindone nell'abbattimento del debito verso l'Erario; l'obiettivo, secondo gli investigatori, sarebbe stato, altresì, assumere in Cattolica un loro amico, dipendente del Comune di Verona, come si evince da numerose intercettazioni, oltre a un'assunzione del Corrado, in caso si fosse congedato dalla Guardia di finanza;

nella vicenda, rientrerebbe Aldo Bison che, a capo di un gruppo importante nel settore edilizio, avrebbe goduto, grazie all'appoggio di Borrelli ed Esposito, del rallentamento degli avvisi degli accertamenti fiscali di alcune sue ditte dal 2008 al 2011 e della riduzione di imposte e sanzioni dovute; secondo gli investigatori, il "premio" per Borelli e Esposito sarebbe stato di 300.000 euro;

in questo quadro, delineato dagli investigatori, ci sarebbe stata una funzionaria dell'Agenzia delle entrate, dottoressa Anna Boneschi, che veniva appellata con un epiteto volgare, perché non si faceva corrompere e aveva ordinato nuovi accertamenti su Bison; risulta da una intercettazione che Borelli, parlando con Bison, avrebbe detto che la funzionaria bisognava lasciarla stare, perché sarebbe stata "bypassata"; successivamente, la funzionaria Boneschi, sarebbe stata rimossa dal suo ruolo, nonché trasferita in un altro ufficio;

considerato che dai fatti riportati, a parere degli interroganti, si delineerebbe un quadro scandaloso dove funzionari dell'Agenzia delle entrate, finanziari e giudici avrebbero collaborato per commettere numerosi illeciti con il supporto e la collaborazione di imprenditori veneti, pronti a corrompere, per non pagare imposte sui proventi delle loro attività,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali provvedimenti di propria competenza, alla luce di quanto descritto, intendano adottare, per evitare il generarsi di un danno nei confronti dell'Erario;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, intraprendere tutte le opportune misure, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione.

(4-07734)

COTTI, BERTOROTTA, LUCIDI, MANGILI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in Sardegna il poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra (PISQ), primo per estensione in Italia (12.700 ettari), dalla seconda metà degli anni '60, è concesso in uso per esercitazioni militari an-

che di Stati stranieri e aree in affitto ad aziende private (Piaggio, ex Finmeccanica, Leonardo, Alenia, Selex, Aermacchi, Vitrociset, Galileo Avionica, eccetera) per la sperimentazione, tra l'altro, di armamenti, razzi e finanche condotte per gasdotti;

sempre in Sardegna, sulla costa occidentale, insiste il poligono militare di Capo Frasca, dell'estensione di 1.400 ettari, utilizzato dalle aeronautiche e marinerie militari italiane, tedesche e Nato per esercitazioni di tiro a fuoco aria-terra e mare-terra;

nella punta più estrema del sud Sardegna, invece, nel Comune di Teulada è operativo fin dal 1957 un poligono militare permanente per esercitazioni terra-aria-mare, affidato all'Esercito e messo a disposizione della Nato, secondo per estensione in Italia (7.200 ettari);

nell'ottobre del 2003 il comandante del PISQ fornì dei dati riguardanti l'affitto della base, indicando il costo d'affitto in 50.000 euro l'ora;

nel corso degli anni e fino ad oggi tale quantificazione dei costi è stata attestata nella medesima entità da numerosi organi di informazione;

da notizie stampa si è appreso di nuove e possibili destinazioni d'uso dei poligoni (guerra elettronica, sperimentazioni aero-spaziali, *test* di velivoli senza pilota, eccetera) con l'obiettivo di sbaragliare la concorrenza estera e trovare così nuovi "clienti";

non è stato possibile rinvenire notizie ufficiali sull'aggiornamento dei costi di affitto dei poligoni italiani,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti il costo di affitto del poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra per fascia oraria e/o giornaliera;

se per i poligoni di Teulada e Capo Frasca, al di fuori delle Forze armate italiane, sia previsto un costo a carico degli utilizzatori e a quanto ammonti per fascia oraria e/o giornaliera;

se nel territorio italiano altri poligoni vengano affittati a terzi, quali siano e per quale corrispettivo economico su fascia oraria e/o giornaliera;

quanto abbia ricavato lo Stato italiano dall'affitto dei poligoni italiani nel 2016;

se il ricavato degli affitti dei poligoni sia stato reinvestito sugli stessi, in quale entità e per quali finalità;

se tra i costi di affitto dei poligoni italiani sia ricompresa la bonifica degli stessi e l'assicurazione contro eventuali incidenti.

(4-07735)

GIARRUSSO, NUGNES, CASTALDI, MORONESE, CAPPELLETTI, DONNO, SERRA, MANGILI, PUGLIA - *Ai Ministri dell'interno,*

per la semplificazione e la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

secondo quanto riportato da "il Fatto Quotidiano" del 23 giugno 2017, si apprende che la Procura di Firenze avrebbe avviato un'indagine per turbativa d'asta e falso in atto pubblico, in merito all'assegnazione, a privati, di 2 piscine comunali fiorentine;

nell'ambito dell'inchiesta, risulterebbero iscritti nel registro degli indagati: l'assessore allo sport del comune di Firenze, Andrea Vannucci, la dirigente dell'assessorato allo sport Elena Toppino, i funzionari comunali Loris Corti e Jacopo Vicini, i membri della commissione gare Emilio Carletti e Stefano Perla, e gli imprenditori Franco Bonciani e Cipriano Catellacci;

in particolare, l'indagine, che sarebbe stata avviata nel 2014, dovrebbe riguardare l'assegnazione dei due impianti comunali: la piscina di San Marcellino e l'impianto sportivo Paganelli; nel settembre 2013, il Comune avrebbe assegnato la gestione della piscina di San Marcellino ad un raggruppamento di imprese composto dalla Firenze Pallanuoto di Cipriano Catellacci, l'Acquatica di Franco Bonciani e la Centro Nuoto Cittadella, dello scomparso Gianni Gross; l'assegnazione sarebbe avvenuta, nonostante la società di Gross non avesse presentato il bilancio 2012 e quella di Catellacci avesse ingenti debiti nei confronti del Comune di Firenze;

inoltre, alla Firenze Pallanuoto di Catellacci sarebbe stata assegnata, insieme al raggruppamento di imprese che guidava, anche la gestione degli impianti sportivi Paganelli, nonostante il debito nei confronti del comune fosse ulteriormente aumentato, oltre 300.000 euro; si tratta di una situazione che non avrebbe consentito l'assegnazione della gestione degli impianti ma, secondo le accuse, ci fu appunto l'intenzione di favorire le imprese di Catellacci e degli altri imprenditori ("firenzetoday", del 21 giugno 2017);

considerato che:

come riportato dall'agenzia "Ansa" il 20 giugno 2017, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze avrebbe sposato in pieno le ipotesi prospettate dai pubblici ministeri titolari dell'indagine, tanto che "il gip parla di "rapporto collusivo" e "intesa" tra assessore, dirigenti comunali e imprenditori a capo delle società sportive cui andavano le gare con concessioni irregolari";

in particolare, il 21 giugno 2017 il quotidiano *on line* "firenzetoday" riporta: "Il giudice ha parlato di "rapporto collusivo" tra assessore, imprenditori e dirigenti comunali. In una delle intercettazioni agli atti, Catellacci, parlando di Vannucci dice: "L'assessore è stato molto bravo (...). Tutti gli impegni li ha mantenuti (...). Ci ha aiutato anche nel bando"";

considerato inoltre che:

il presunto "rapporto collusivo", messo in evidenza dal giudice per le indagini preliminari, tra assessore e dirigenti comunali sarebbe subentrato in un secondo momento, quando già le attività illecite poste in essere erano già state avviate prima dell'insediamento allo sport di Andrea Vannucci;

secondo il magistrato del tribunale di Firenze, "ci sarebbero presunte collusioni sia a livello politico - con l'assessore fiorentino Andrea Vannucci - sia a livello amministrativo con la dirigente Toppino" ("la nazione", del 20 giugno 2017);

inoltre, il giudice per le indagini preliminari ha emesso misure interdittive nei confronti di: Elena Toppino, dirigente dell'assessorato allo sport (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per 1 anno); Loris Corti, funzionario comunale (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per 6 mesi); Franco Bonciani, imprenditore ed ex segretario del Partito Democratico a Rignano (divieto temporaneo di esercitare determinate attività imprenditoriali o professionali per 6 mesi) e Cipriano Cattellacci, presidente Firenze pallanuoto (divieto temporaneo di esercitare determinate attività imprenditoriali o professionali per 1 anno);

considerato altresì che:

dalla lettura dell'articolo pubblicato il 14 agosto 2012 dal quotidiano *online* "qelsi" si legge che alcuni degli attuali indagati sarebbero stati assunti da Matteo Renzi, durante il suo mandato di sindaco di Firenze, "con delibera, senza concorso": n. 2009/DD/09632 del 30 settembre 2009 per assunzione Responsabile servizio Sport: Elena Toppino; n. 2009/DD/07672 del 6 luglio 2009 per affidamento incarico *ex art.* 90 (categoria D1 funzionario) quale responsabile della Segreteria dell'assessore allo Sport: Jacopo Vicini;

inoltre, da un articolo pubblicato, in 29 agosto 2015, sul quotidiano "Libero" si apprende che: "mentre nel luglio scorso è stato sequestrato il computer di Elena Toppino, dirigente comunale del servizio sport. Quest'ultima indagine riguarda la gara del 2010 con cui venne affidata una piscina comunale (presidente della commissione giudicatrice era Toppino) a un'associazione di imprese a cui partecipava Franco Bonciani, vecchia conoscenza di casa Renzi: è stato segretario del Pd di Rignano sull'Arno, dopo esser stato il vice di babbo Tiziano nella locale sezione del partito. Si è autosospeso il 1° agosto, dopo che la Nazione e Libero hanno svelato i particolari del suo coinvolgimento nell'inchiesta. Lui e gli altri indagati sono accusati di turbativa d'asta",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non intendano disporre un'ispezione presso il Comune di Firenze, al fine di verificare le procedure sugli affidamenti e le procedure di gara d'appalto;

se il Ministro dell'interno non voglia disporre l'invio presso l'amministrazione coinvolta di una commissione prefettizia di accesso, per valutare il grado di compromissione dell'amministrazione;

se non intendano assumere le opportune iniziative di competenza, affinché sia tutelata l'integrità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nell'ottica della prevenzione del fenomeno corruttivo.

(4-07736)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-03848, dei senatori Mario Mauro e Caliendo, sulla riorganizzazione della magistratura onoraria;

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03851, della senatrice Bertorotta ed altri, sul rigetto di una domanda di visto per ricongiungimento familiare;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03846 e 3-03847, della senatrice Montevercchi ed altri, rispettivamente, sull'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisizione del castello di Sammezzano a Reggello (Firenze) e sulla gestione del teatro comunale di Bologna;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03850, dei senatori Cervellini e Barozzino, sul ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno dell'hangar di Fiumicino (Roma).